

145^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 MARZO 1997

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali	Pag. 15 e passim
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	* NAPOLI Roberto (CCD)	16, 17
DISEGNI DI LEGGE		* TIRELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	22 e passim
Seguito della discussione:		ROTELLI (Forza Italia)	22 e passim
(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	40, 43
PRESIDENTE	4 e passim	ANDREOTTI (PPI)	55, 93
BESOSTRI (Sin. Dem.-L'Ulivo), f.f. relatore	14 e passim	PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	72 e passim
MANFROI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	14 e passim	* LISI (AN)	74, 77, 79
MAGNALBÒ (AN)	14	CIRAMI (CCD)	75, 80
		* MELONI (Misto)	76
		MONTELEONE (AN)	89
		VEGAS (Forza Italia)	90
		SILQUINI (CCD)	132
		BRIGNONE (Lega Nord-Per la Padania indep.)	132
		MAGNALBÒ (AN)	132
		BISCARDI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	134
		D'ONOFRIO (CCD)	135
		Verifiche del numero legale	17 e passim
		Votazione nominale con scrutinio simultaneo	78

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE Pag. 137
 MAGNALBÒ (AN) 137

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 7 MARZO 1997 ... 138

ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 145

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 147
 Assegnazione 147

Presentazione di relazioni Pag. 147

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 148

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 149

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 149

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 149

Annunzio 149, 153, 154

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 179

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Castellani Pierluigi, De Martino Francesco, Fanfani, Fumagalli Carulli, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Mele, Pettinato, Pizzinato, Rocchi, Smuraglia, Squarcialupi, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Villone, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorenzi, a Madrid, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Lauricella, a Budapest, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono in congedo i senatori membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1124-B) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1124-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e si è passati alla votazione degli ordini del giorno, su cui è mancato il numero legale.

Comunico che i seguenti emendamenti, che non si trovano in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, non potranno essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento: 1.330, 4.880, 5.500, 9.80, 11.700, 12.13, 14.1, 16.20, 17.3, 17.2, 20.All.14, 21.2, 21.200, 21.300, 21.3.

Riprendiamo la votazione degli ordini del giorno:

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1124-B, all'articolo 1 delega il Governo ad emanare disposizioni rivolte a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3;

considerato che lo stesso articolo, al comma 2, conferisce alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura e agli interessi della promozione e dello sviluppo delle rispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici;

rilevato che il comma 3 esclude dall'applicazione dei due suddetti commi una serie di materie analiticamente elencate;

rilevato che tra queste materie non figura la politica agraria e forestale nazionale e di collegamento con l'Unione europea,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti affinché, anche in ragione dell'appartenenza all'Unione europea, lo Stato mantenga nel settore agricolo i compiti e le funzioni indispensabili per assicurare il coordinamento dell'elaborazione e dell'attuazione di una politica agraria nazionale nonchè il necessario coordinamento con le istituzioni comunitarie.

9.1124-B.5.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B,
considerato che l'articolo 4, comma 4, lettera c) si riferisce anche alle cosiddette aree industriali ecologicamente attrezzate,

impegna il Governo:

a intervenire prioritariamente, in tale contesto, in quelle aree in cui almeno il 30 per cento delle imprese abbia aderito al sistema di *Eco-Audit*, di cui al regolamento CEE n. 1836/93, avendo ottenuto la relativa certificazione.

9.1124-B.6.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 ha anche lo scopo di completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di «lavoro privato» nell'impresa;

per migliorare la qualità dei servizi della pubblica amministrazione è indispensabile valorizzare i dipendenti a professionalità medio-alta che il codice civile e la legge n. 190 del 1985 configurano con la categoria di «quadri»;

è evidente l'esperienza positiva in termini di efficienza e modernizzazione tecnica ed organizzativa che tale sistema ha dato nel settore delle aziende pubbliche e private in quasi dodici anni di applicazione;

è altresì evidente l'urgenza di assicurare uno *status* autonomo ai predetti dipendenti della pubblica amministrazione, in modo da motivarne l'impegno e migliorare la qualità del servizio pubblico riducendo le disfunzioni e i disservizi;

ritenuta la necessità di una diversa area di contrattazione per i quadri;

impegna il Governo:

ad emanare una precisa direttiva all'ARAN per l'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione per la categoria dei quadri.

9.1124-B.18.

FUMAGALLI CARULLI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 ha anche lo scopo di completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di «lavoro privato» nell'impresa;

per migliorare la qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione è indispensabile valorizzare i dipendenti a professionalità me-

dio-alta che il Codice civile e la legge n. 190 del 1985 configurano con la categoria di «quadri»;

è evidente l'esperienza positiva in termini di efficienza e modernizzazione tecnica ed organizzativa che tale sistema ha assicurato nel settore delle aziende pubbliche e private in quasi dodici anni di applicazione,

è altresì evidente l'urgenza di garantire uno *status* autonomo ai predetti dipendenti della pubblica amministrazione, in modo da motivarne l'impegno e migliorare la qualità del servizio pubblico riducendo le disfunzioni e i disservizi;

ritenuta la necessità di una diversa area di contrattazione per i quadri;

raccomanda al Governo:

di emanare una precisa direttiva all'A.R.A.N. per l'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione per la categoria dei quadri.

9.1124-B.14.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che:

nell'attuale fase di riforma generale della scuola e in previsione del riconoscimento alle istituzioni scolastiche dell'autonomia organizzativa e didattica con contestuale decentramento di tutte le funzioni amministrative, si pone in maniera inderogabile l'esigenza di individuare nuove figure caratterizzate da una qualificata capacità professionale;

si è individuata la figura dirigenziale riconosciuta ai Capi Istituto attualmente in servizio ed è quindi conseguenziale ipotizzare l'individuazione di un'altra figura intermedia («quadro»), con funzioni direttivo-amministrative che sia l'anello di congiunzione tra la funzione dirigenziale e gli operatori dei servizi generali dell'istituzione scolastica, in analogia con l'organigramma delle Accademie e dei Conservatori;

già nell'attuale CCNL del Comparto Scuola si mette in evidenza che i profili professionali attribuiscono all'attuale figura del responsabile amministrativo compiti con caratteristiche corrispondenti alla qualifica di direttore amministrativo senza il relativo riconoscimento giuridico;

impegna il Governo:

ad emanare precise direttive all'ARAN perchè venga attribuita la qualifica di Direttore amministrativo agli attuali responsabili amministrativi in servizio assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

9.1124-B.25.

FUMAGALLI CARULLI

Il Senato,

premesso che il ruolo istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri è diverso da quello dei Ministeri, per la natura stessa delle

funzioni di supporto all'attività di coordinamento dell'attività del Governo;

considerato che, tuttavia, il trattamento giuridico ed economico è regolato, nel comparto «Ministeri», in modo da non consentire la valorizzazione delle specificità professionali del personale della Presidenza del Consiglio, anche in rapporto alla particolare flessibilità e onerosità dell'impegno lavorativo richiesto per corrispondere alle esigenze dell'Amministrazione;

considerato che per i professionisti, iscritti ad albi e dipendenti da pubbliche amministrazioni statali non è riconosciuta una disciplina contrattuale distinta da quella prevista per gli altri dipendenti amministrativi;

ritenuta l'evidente necessità di valorizzare i professionisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, riconoscendo loro uno *status* autonomo, in modo da avviare, tra l'altro, la ricostruzione dei corpi tecnici dello Stato, che per decenni avevano contribuito a diminuire il rischio di disfunzioni e deviazioni anche di natura illegale;

considerata altresì la necessità di tener conto della figura autonoma dei quadri in una specifica area di contrattazione;

considerato infine che, ferma restando la disciplina privatistica del rapporto, appare necessario un esplicito riconoscimento dell'autonomia del comparto contrattuale per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, che riguarda professionalità tipiche nel sistema del pubblico impiego;

impegna il Governo:

ad emanare direttive all'A.R.A.N. per i rinnovi contrattuali, rivolte alla istituzione:

1) di un'area autonoma di contrattazione nell'ambito del comparto Ministeri, per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

2) di un autonomo comparto di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale.

9.1124-B.30.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

rilevato che in occasione della discussione, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è stato approvato un emendamento che garantisce al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri il diritto di opzione in caso di trasferimento delle competenze di alcuni dipartimenti della stessa Presidenza ad altre Amministrazioni;

considerato che per mero errore, nel citato emendamento è stata fatta menzione dell'articolo 38 della legge n. 400 del 1988, che non riguarda tutto il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Con-

siglio dei ministri, bensì il solo personale comandato che, ai sensi della legge n. 400 del 1988 è stato inquadrato nei ruoli della stessa Presidenza;

constatato che è opportuno ricordare che, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri vi è un ruolo preesistente alla legge n. 400 del 1988, istituito con la legge n. 455 del 1985, il cui personale non rientra tra i beneficiari dell'articolo 38 cui fa cenno l'emendamento approvato;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti, al fine di garantire al personale di cui alla citata legge n. 455 del 1985 il diritto di opzione in caso di trasferimenti di competenza ad altre amministrazioni.

9.1124-B.7.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

considerata l'opportunità di non modificare il testo in esame, malgrado vi siano contenute alcune disarmonie, al fine di consentire un rapido avvio dell'incisiva e da tempo attesa opera riformatrice;

considerato che per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), il Governo deve attenersi ai principi e criteri direttivi fissati nel successivo articolo 14;

che la Camera dei deputati, accogliendo un emendamento presentato dal Governo, ha ampliato l'oggetto della delega prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 11, aggiungendo all'originaria previsione del «riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza» anche la generica previsione del riordino «degli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale», senza peraltro provvedere anche alla conseguente modifica o integrazione dei criteri e principi direttivi del riordino, fissati nel successivo articolo 14;

che, di conseguenza, dei 6 criteri e principi direttivi dell'articolo 14, originariamente fissati con riferimento esclusivo al riordino degli enti pubblici nazionali, nessuno è applicabile anche al riordino di enti privati, se non le sole prime due righe della lettera *a*) di tale articolo;

che attenendosi, quindi, al dato letterale del combinato disposto dell'articolo 11, lettera *b*), con l'unico criterio e principio direttivo dell'articolo 14 ad esso applicabile, ossia con le sole prime due righe della lettera *a*) dell'articolo 24, si otterrebbe il risultato, non voluto, che al riordino degli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, il Governo potrà provve-

dere solo tramite la fusione o la soppressione di enti con finalità omologhe e complementari, rimanendogli così impedito ogni intervento di reale riordino, ossia migliorativo, di disciplina, di coordinamento ed efficacia delle azioni e di potenziamento sia degli strumenti operativi che dell'efficienza degli enti stessi;

considerati inoltre gli insuperabili ostacoli e problemi di diritto costituzionale e civile che sorgerebbero in considerazione della natura privata di alcuni enti nella cui compagine societaria oltre allo Stato sono presenti soggetti privati, anche esteri, la cui libertà associativa verrebbe lesa,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 11, lettera *b*), a considerare il riordino degli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, come riferito esclusivamente agli enti privati prevalentemente controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, e comunque – anche in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*) e della connessa delegificazione di cui all'articolo 20, comma 11, secondo periodo – a potenziare gli strumenti operativi di quelli preposti a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

9.1124-B.8.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera *g*),

impegna il Governo:

a considerare la disapplicazione prevista alla medesima disposizione, come riferita a quella prevista dall'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, Allegato E.

9.1124-B.9.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

con riferimento all'articolo 20,

impegna il Governo:

ad applicare la semplificazione dei procedimenti di cui al n. 17 dell'allegato 1 in particolare alle istituzioni aventi finalità culturali nonchè alle associazioni ambientaliste.

9.1124-B.10.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

premesso che:

il provvedimento si ispira alla semplificazione delle procedure in vari settori dell'attività amministrativa,

rappresenta una prima risposta offerta dal Governo alla esigenza di rinnovamento dell'agire pubblico,

non è possibile escludere in via pregiudiziale determinati ambiti dalla applicazione di questi nuovi strumenti,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché, anche per quanto attinente le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta in materia di beni ambientali, culturali e storico-artistici, di cui alle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939 e successive modificazioni, si pervenga ad una semplificazione che, senza alterare gli aspetti sostanziali della tutela, adegui le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi a criteri di efficacia ed efficienza cui si deve conformare l'attività amministrativa.

9.1124-B.11.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1124-B recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

premesso che:

il provvedimento si ispira alla semplificazione delle procedure in vari settori dell'attività amministrativa;

rappresenta una prima risposta offerta dal Governo alla esigenza di rinnovamento dell'agire pubblico;

non è possibile escludere in via pregiudiziale determinati ambiti dall'applicazione di questi nuovi strumenti;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché, anche per quanto attinente le autorizzazioni, i permessi, nulla osta in materia di beni ambientali, culturali e

storico-artistici, di cui alle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939 e successive modificazioni, si pervenga ad una semplificazione che, senza alterare gli aspetti sostanziali della tutela, adegui le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi a criteri di efficacia ed efficienza cui si deve conformare l'attività amministrativa.

9.1124-B.17.

FUMAGALLI CARULLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1124-B, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

visto l'articolo 22 introdotto dalla Camera dei deputati; considerato che del tutto ingiustificatamente i comuni sede del centro ittico Tarantino-Campano Spa e degli impianti termali trasferendi sono stati esclusi sia dal trasferimento degli impianti sia dalla possibilità di presentare piani di rilancio, anche nel caso di inerzia della regione o della provincia autonoma;

considerato che nel caso previsto dal comma 4 il Governo determina i criteri per la cessione;

considerato che i comuni sono soggetti prioritariamente interessati al trasferimento ed alla gestione mediante la costituzione di s.p.a. ex articolo 22, comma 3, lettera e) della legge n. 142 del 1990 o azienda speciale o consortile;

considerato che i servizi e le urbanizzazioni locali hanno valorizzato e valorizzano gli impianti termali territoriali e che tale contributo non viene riconosciuto dall'articolo 22;

impegna il Governo:

1) nel caso di inerzia della regione o della provincia autonoma ad interpellare prioritariamente i comuni sede del centro ittico Tarantino-Campano Spa degli impianti termali per il loro trasferimento e gestione;

2) nell'esaminare i piani di rilancio a valutare positivamente quelli che associno i comuni alla proprietà e gestione degli impianti termali e del centro ittico Tarantino-Campano Spa;

3) a sostenere in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni la necessità di un coinvolgimento dei comuni nella proprietà e gestione degli impianti.

9.1124-B.12.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che l'articolo 22 prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative;

rilevato che il comma 3, nell'ambito della cessione di partecipazioni, attività, beni e patrimoni prevede la possibilità di effettuare forme di gestione attraverso società a capitale misto pubblico-privato o con «affidamento ai privati»;

raccomanda al Governo:

a provvedere affinché, in caso di affidamento a privati, siano seguite le procedure previste dalla legge per bandi, concorsi pubblici, licitazioni, gare d'appalto e ogni altra procedura rivolta ad assicurare le necessarie garanzie di trasparenza, in osservanza del principio di efficienza e di economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) del disegno di legge, anche per quanto riguarda le maggioranze societarie.

9.1124-B.13.

LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1124-B,

premesso che l'operazione governativa costituisce una aperta violazione ad uno dei principi cardine del nostro ordinamento fiscale, quello del delicato bilanciamento tra la potestà impositiva (amministrativa) attribuita, in via primaria, allo Stato e finalizzata all'accertamento tributario e quella delle garanzie costituzionali riconosciute al cittadino, di tutela dagli arbitri del potere esecutivo,

impegna il Governo:

a far sì che, con un apposito ulteriore provvedimento, all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera q) sia inserita la seguente:

«r) la programmazione e il coordinamento delle attività di accertamento tributario e di consulenza tecnica erariale; la determinazione dei criteri selettivi dei controlli e delle verifiche fiscali su contribuenti; l'organizzazione sul territorio di uffici finanziari; la disciplina delle sanzioni amministrative e delle pene pecuniarie per violazioni alla norma tributaria».

9.1124-B.15.

FUMAGALLI CARULLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1124-B recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,

premesso:

che è necessario dare il dovuto riconoscimento alla funzione primaria che le alte professionalità, anche nel ramo amministrativo, espletano per il corretto funzionamento della pubblica amministrazione;

che i funzionari provenienti dall'ex carriera direttiva svolgono la funzione di sostituzione del dirigente nel caso di mancanza, assenza o impedimento di quest'ultimo;

che il fenomeno, oltre che previsto in via teorica nel profilo professionale dei funzionari ex direttivi, ha anche un notevole riscontro nella pratica ed attualmente migliaia di funzionari reggono il peso di uffici e/o attività dirigenziali;

che già da ora questo personale è destinatario di una disciplina per molti versi propria e distinta da quella della generalità degli impiegati, come ad esempio in materia di note di qualifica, di possibilità di accedere alla dirigenza o di fruire del regime di lavoro a tempo parziale;

che il carico di responsabilità che viene affidato a questo personale, insieme alla qualificazione professionale e culturale ad esso richiesta, è senza dubbio molto maggiore che non per il restante personale,

impegna il Governo:

nell'emanazione dei corrispondenti decreti legislativi delegati, a tenere conto della specificità professionale dei funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva prevedendo per questo personale la necessaria distinzione di disciplina contrattuale.

9.1124-B.16.

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO

Il Senato,

considerato che:

le deleghe di poteri legislativi conferite al Governo dal disegno di legge 1124-B debbono essere esercitate nell'ambito e nel rispetto della vigente Costituzione;

ravvisata peraltro l'opportunità che nell'attuazione della delega sia assicurato uno stretto raccordo con gli indirizzi in tema di riforma della seconda parte della Costituzione che emergeranno dai lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali istituita ai sensi della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1;

impegna il Governo:

ad esercitare i poteri legislativi delegati in tempi e modi che consentano di garantire il raccordo e la coerenza con detti indirizzi;

e conseguentemente impegna il Governo:

a non adottare i decreti legislativi previsti dal disegno di legge 1124-B prima del 10 luglio 1997.

9.1124-B.19. D'ONOFRIO, LA LOGGIA, MACERATINI, FOLLONI, SALVI, ELIA, PIERONI, MARINO

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 5.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ieri sera, in occasione della votazione di tale ordine del giorno, come lei ricordava, è mancato il numero legale. Su questo vorrei esprimere il rammarico del relatore poichè si tratta di ordini del giorno di iniziativa di membri della Commissione e fatti propri dalla Commissione stessa. Devo constatare che anche i Gruppi parlamentari di cui i presentatori fanno parte non erano presenti ieri per assicurare la votazione.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFROI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, essendo stato il presentatore in Commissione in questo ordine del giorno, successivamente fatto proprio dalla Commissione, vorrei far presente che il ministro Bassanini aveva dichiarato che lo avrebbe accettato a condizione che esso fosse modificato, cosa che è avvenuta. A seguito di questo c'è stata anche l'espressione di apprezzamento da parte della maggioranza su tale ordine del giorno in quanto esso permette, attraverso l'impegno del Governo, di evitare forse il *referendum* relativo al Ministero dell'agricoltura. Infatti, si impegna il Governo a mantenere questa struttura a livello centrale come anello di congiunzione tra le politiche agricole comunitarie e le attività regionali all'interno. Lo stesso ministro Pinto, in un comunicato stampa, ha manifestato il suo apprezzamento per l'ordine del giorno che ci apprestiamo a votare, plaudendo all'iniziativa, sorretta quindi dalla maggioranza e dalla minoranza.

Chiederei pertanto al ministro Bassanini di rivedere la sua decisione espressa ieri in Aula, per poter fare in modo che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, quest'ordine del giorno venga votato dall'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, è già stato detto con molta chiarezza dal relatore che in sede di Commissione si era determinata una convergenza tra i Gruppi su tale documento. Il rappresentante del Governo ha detto che si rimette all'Aula e quindi anche alla valutazione dei Gruppi.

Poichè la richiesta di verifica del numero legale, formulata dal senatore Manfroi non risulta appoggiata, metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 6.
Senatore Besostri, insiste per la votazione?

BESOSTRI, *f.f. relatore*. No, non è necessario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 18. La firmataria di tale ordine del giorno, la senatrice Fumagalli Carulli, è stata invitata a trasformarlo in raccomandazione; in caso contrario, vi è il parere negativo del Governo.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Vi è anche il parere negativo della Commissione.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Besostri.

Essendo la senatrice Fumagalli Carulli in congedo, si intende che abbia rinunciato ad insistere per la votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 14.
Senatore Besostri, insiste per la votazione?

BESOSTRI, *f.f. relatore*. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 25.

Essendo la senatrice Fumagalli Carulli, firmataria di tale ordine del giorno, in congedo, si intende che abbia rinunciato ad insistere per la votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 30.

Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo è tendenzialmente contrario a frammentare i comparti e, comunque, è favorevole a lasciare alla contrattazione la loro definizione. Ciò, naturalmente, ha minore rilevanza per le aree autonome, però anche in questo caso è bene evitare una eccessiva frammentazione.

Pertanto, il Governo al massimo può accogliere l'ordine del giorno n. 30 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, insiste per la votazione?

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Il Governo, in sede di Commissione, aveva espresso un altro orientamento, ma tenendo conto che gli effetti sono

tequivalenti e ritenendo questo un impegno del Governo a una articolazione in sede di contrattazione, si accetta la trasformazione in raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno nn. 7, 8, 9 e 10 presentati dalla Commissione. Poichè per tutti il parere del Governo è favorevole, chiedo al senatore Besostri se insiste per la loro votazione.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 11, identico all'ordine del giorno n. 17, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli. Essendo la senatrice Fumagalli Carulli in congedo, si intende che abbia rinunciato ad insistere per la votazione.

Senatore Besostri, insiste per la votazione?

BESOSTRI, *f.f. relatore*. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 12.

Senatore Besostri, insiste per la votazione?

BESOSTRI, *f.f. relatore*. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 13.

Il relatore insiste per la votazione?

BESOSTRI, *f.f. relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 15.

Essendo la senatrice Fumagalli Carulli in congedo si intende che abbia rinunciato ad insistere per la votazione.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 16.

Ricordo che il relatore ha formulato l'invito a trasformarlo in raccomandazione, mentre il Governo ha espresso parere contrario. Stante l'assenza della senatrice Fumagalli Carulli, si intende che non inista per la votazione.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei farle presente che la senatrice Fumagalli Carulli è in congedo per la malattia e noi siamo qui presenti per evitare che decadano sue proposte.

PRESIDENTE. Senatore Napoli, la senatrice Fumagalli Carulli è presente nell'elenco dei congedi e la Presidenza infatti lo ha ricordato.

Se il collega Napoli o altri colleghi ritengono di intervenire per chiedere la votazione, naturalmente possono farlo.

MANFROI. Signor Presidente, per evitare che in assenza della proponente l'ordine del giorno decada, il gruppo della Lega Nord li fa propri e ne chiede la votazione.

PRESIDENTE. Il Senatore Napoli, che fa parte dello stesso gruppo della senatrice Fumagalli, è d'accordo con questa richiesta?

* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, il motivo per cui ero intervenuto a nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD era per aggiungere la mia firma e dichiarare che il mio Gruppo fa proprio l'ordine del giorno.

Ringrazio il collega della Lega Manfroi, ma siamo presenti in Aula per fare il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Senatore Napoli, ora che ha reso esplicita la sua richiesta, prendo atto che insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 16.

Verifica del numero legale

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(I senatori richiedenti fanno risultare la loro presenza).

Onorevoli colleghi, gli operatori mi dicono che per un disguido tecnico è stata annullata la registrazione di coloro che avevano chiesto la verifica del numero legale, quindi bisogna procedere di nuovo all'accertamento elettronico del numero dei richiedenti e ripetere la votazione.

Onorevoli colleghi vi chiedo scusa per questo disguido tecnico.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero dei senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 16, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e a cui il senatore Napoli Roberto ha aggiunto la propria firma.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 19.

Avendo espresso il relatore ed il Governo un parere favorevole, i presentatori non insistono per la votazione.

L'esame degli ordini del giorno è così esaurito.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

CAPO I.

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

- n) poste e telecomunicazioni;
- o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
- p) ricerca scientifica;
- q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
- r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «nonchè cooperazione» fino alla fine della lettera.

Sopprimere la lettera d).

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «nonchè cooperazione» fino a: «nazionale».

1.180 SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.190 SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riconosciuti di rilevanza nazionale».

1.200 SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, lettera o) sopprimere le parole: «eccedenze di personale temporanee e strutturali».

1.22 SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera r).

1.23 SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «i compiti» con le altre: «le funzioni» e sopprimere la parola: «programmazione».

1.240 SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, lettera c), le parole: «c) i compiti» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni» e il periodo da: «per gli indirizzi...» fino a: «Consiglio dei ministri» è sostituito dal seguente: «e quelle inerenti al patrimonio storico-artistico, alle telecomunicazioni, alla ricerca scientifica, alla produzione e distribuzione dell'energia, nonché le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato Unione europea e dagli accordi internazionali, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con le Regioni, espressa in sede di Conferenza Stato-Regioni».

1.900 SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, lettera c) sostituire le parole: «i compiti» con le altre: «le funzioni»; sopprimere le parole da: «per gli indirizzi, le funzioni» fino alla parola: «ministri».

1.260 SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

1.270

TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale» con le parole: «le funzioni esercitate localmente».

1.35

ROTELLI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati» con le altre: «le funzioni preordinate».

1.280

TIRELLI, SPERONI

Sopprimere il comma 5.

1.300

SPERONI, TIRELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni ai sensi della presente legge spetta alle Regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. In tutte le restanti materie e prioritariamente per cultura, industria, lavoro, energia, telecomunicazioni e organizzazione generale dell'istruzione scolastica, spetta alle Regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

1.330

SPERONI

Al comma 6, sopprimere la parola: «Stato» e sostituire le parole: «nell'ambito delle rispettive competenze» con le altre: «nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a)».

1.310

TIRELLI, SPERONI

Al comma 6 sostituire le parole: «le regioni, le province, i comuni» con le altre: «i comuni, le province e le regioni».

1.320

TIRELLI, SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* TIRELLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.760, 1.180 e 1.190.

L'emendamento 1.200 fa riferimento alla tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico. Su questo argomento, di cui si era discusso ieri, il Ministro aveva già dato una risposta con riferimento all'illustrazione degli ordini del giorno.

Secondo quanto ha affermato il Ministro, di fatto la Camera non ha voluto che la competenza su questa materia fosse tolta al Governo che interverrà in un secondo momento con una legislazione specifica.

Riteniamo che in ogni caso un segnale potesse essere dato su tale questione non fosse altro perchè si tratta di un problema che se non angoscia – mi sembra un termine eccessivo – perlomeno assilla molti amministratori locali che si trovano in grandissime difficoltà nella gestione ordinaria del patrimonio, sia artistico che soggetto ai vincoli dei beni ambientali, relativamente all'attività amministrativa sia di ristrutturazione, di edilizia, sia di programmazione degli enti locali.

Secondo il ministro Bassanini si provvederà a dare soluzione alla questione con un disegno di legge *ad hoc* o comunque con delle norme da predisporre in seguito. Considerati i tempi dell'azione legislativa, non ritengo che i sindaci o i presidenti delle province possano ritenersi tranquillizzati da queste affermazioni. Avremmo voluto almeno un segnale che desse forza alla protesta degli amministratori locali pesantemente penalizzati nello svolgimento dei propri compiti dall'azione degli uffici che si occupano del patrimonio storico e dei beni culturali. Questi uffici sono la causa principale dei ritardi e dell'impossibilità di prendere decisioni da parte dei comuni che si trovano a giocare a ping pong con tali uffici, con continue richieste di integrazioni e di modifiche rispetto a quanto stabilito dagli amministratori stessi.

Continueremo a sostenere questo emendamento perchè siamo del parere che è necessario dare un segnale agli amministratori locali. Per quanto riguarda gli altri emendamenti li diamo per illustrati.

ROTELLI. Presidente,...

PRESIDENTE. Io la guardo intensamente, senatore Rotelli, come lei mi ha chiesto.

ROTELLI. Non le ho chiesto di guardarmi intensamente. Ho chiesto di tener conto della circostanza che il Gruppo Forza Italia ha ancora a disposizione tutto il tempo assegnato per l'esame del provvedimento. E, siccome intendo utilizzare tale tempo, sarò costretto ad intervenire per illustrare l'emendamento 1.35. Potrei anche rinunciare a farlo per non costringere i colleghi ad ascoltare l'illustrazione; potrei prendere la parola per uno degli emendamenti successivi, se il Presidente lo ritiene preferibile.

PRESIDENTE. È lei che deve decidere: è una scelta autonoma che lei fa a nome del suo Gruppo.

ROTELLI. L'emendamento 1.35 riguarda la lettera *d*), comma 4, dell'articolo 1. Si tratta di emendamento ammissibile in quanto è riferito a lettera introdotta dalla Camera dei deputati in base alla quale sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2, tra gli altri, anche: «i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi». L'emendamento consiste nel sopprimere le parole: «in regime di autonomia funzionale» e nel sostituire il termine «compiti» con l'altro: «funzioni». Come si vede, la proposta è limitata. Resterebbe inalterata l'esclusione per tutte le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi. L'aggiunta delle parole: «in regime di autonomia funzionale», che con l'emendamento si propone di sopprimere, non modifica gli effetti della disposizione. Tuttavia c'è un'affermazione di principio rilevante. Mentre la Costituzione tutela come principio fondamentale l'autonomia locale, cioè l'autonomia territoriale – principio che trova sviluppo nel Titolo V agli articoli 114, 118 e 128 – il testo in esame, nel far riferimento alle Regioni ed agli Enti locali, introduce un'affermazione a favore dell'autonomia funzionale. La discussione fu all'origine stessa dell'istituzione delle Regioni. Già tra il 1970 e il 1977 ci fu un ampio dibattito sul significato dell'espressione «altri Enti locali» e la cultura autonomistica – così la possiamo definire – dava una interpretazione riduttiva di tale espressione, perchè riteneva che Enti locali per eccellenza fossero o dovessero essere i Comuni o le Provincie, come previsto dall'articolo 128 della Costituzione.

Non è casuale che il Governo abbia dovuto accettare alla Camera dei deputati una modificazione piena di implicazioni e di effetti, di principio e non solo di principio. Il testo approvato dalla Camera, anche su questo punto, come su quasi tutti gli altri, è peggiorativo di quello licenziato dal Senato. Gli interessi corporativi si sono fatti valere alla Camera più di quanto non fossero riusciti a farsi valere in precedenza al Senato.

Il Governo ha la responsabilità dell'accettazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Se non le avesse volute accettare, avrebbe potuto rifiutarle. Forse non le ha potute rifiutare perchè non è dotato di una maggioranza e deve ricomporre una maggioranza sui singoli provvedimenti, sui singoli articoli e sui singoli commi. Sono i componenti della maggioranza, che non è maggioranza, ad avere imposto il recepimento di formulazioni di principio come quelle che qui sono in discussione.

Si sarebbe voluto che il Senato non esercitasse la sua funzione, che tutti gli emendamenti venissero ritirati e che, non venissero illustrati. Tali emendamenti erano stati presentati anche in Commissione: mostro a lei, Presidente, per farne vedere la consistenza, il fascicolo che li contiene. Gli emendamenti sono stati presentati dalla maggioranza e dall'opposizione in Commissione. Lei stesso, Presidente, facendone parte, ha partecipato e, sa che sono numerosi.

Anche in questo caso avviene una menomazione delle prerogative del Parlamento, il quale non è posto nella condizione di esercitare la

funzione legislativa. L'intero provvedimento rappresenta infatti una delega al Governo ad esercitare la funzione legislativa stessa e ad esercitarla in contrasto con la Costituzione.

L'affermazione della autonomia funzionale, contrapposta all'affermazione dell'autonomia locale, è esercizio di funzione legislativa in violazione della Costituzione. Vero è che un ordine del giorno, accolto dal Governo, derivante dall'accordo tra i Capigruppo e quindi espressione della partitocrazia, prevede che il Governo eserciti la funzione legislativa dopo che la Commissione bicamerale abbia manifestato i suoi orientamenti. È palese l'incostituzionalità di questo ordine del giorno perché la Commissione bicamerale non si concluderà con alcun atto sostanziale di modifica: tale Commissione concluderà i suoi lavori, se li ultimerà con qualche conclusione, con proposte che il Parlamento potrà successivamente approvare o meno. Subordinare l'esercizio della funzione legislativa delegata ai lavori della Commissione bicamerale significa sottrarla, per un certo periodo, al Governo e, naturalmente, allo stesso Parlamento.

Con l'emendamento 1.35, ho inteso evidenziare il tenore dell'intero disegno di legge. Il Parlamento si priva dell'esercizio della funzione legislativa per delegarla al Governo. Si indicano alcuni principi e criteri direttivi contrari alla Costituzione, nel presupposto che la Commissione bicamerale formulerà proposte modificative, naturalmente in senso centralista, della Costituzione vigente. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, desidero premettere che il parere che verrà espresso non è negativo nel merito sui singoli emendamenti o su alcuni di essi, ma riflette la decisione assunta dalla Commissione di mantenere inalterato il testo giunto dalla Camera dei deputati. Alcuni emendamenti tendevano a ristabilire il testo approvato dal Senato in prima lettura, altri sono relativi alla sostituzione di parole, come ad esempio, «compiti» con «funzioni». In effetti, al relatore resta incomprensibile l'amore della Camera dei deputati per i «compiti» rispetto alla dizione più precisa di «funzioni», ma penso che tale aspetto non sia così decisivo per modificare il testo pervenuto.

Nel dettaglio, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.760, 1.180, 1.190, 1.200, 1.22, 1.23, 1.240, 1.900, 1.260, 1.270, 1.35, 1.280, 1.300, 1.310 e 1.320.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.760, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.180, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.190, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.240, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.900, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.260, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.270, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.280, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.330, presentato dal senatore Speroni, è stato dichiarato improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.310, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.320, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Verifica del numero legale

MANFROI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

AMORENA. Invito a far togliere le tessere inserite sui posti vuoti, signor Presidente!

PRESIDENTE. Va bene; chiedo ai commessi di provvedere.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;

b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite;

c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonchè la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali;

e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;

g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;

h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba usufruire.

2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «statali» con l'altra: «centrali».

3.50

TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «anche con eventuali» fino a : «ad essi conferite»; sostituire la parola: «anche» con l'altra: «eventualmente»; sopprimere la parola: «statali»; sostituire la parola: «diverse» con l'altra: «centrali».

3.70

TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «statali».

3.12

ROTELLI

Al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «raccordo».

3.13

ROTELLI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica», inserire le seguenti: «da applicarsi anche per il trasferimento del personale dalla regione agli enti locali».

3.80

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «dello Stato» con l'altra: «centrale»; e aggiungere, in fine le seguenti parole: «demandando altresì i relativi adempimenti attualmente di competenza delle Prefetture, alle Province».

3.90

TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «dello Stato» con l'altra: «centrale».

3.110

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole. «o con gli organismi rappresentativi degli stessi».

3.14

ROTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.15

ROTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) riconosciuti il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti; i principi indicati nel presente comma valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione».

3.100

SPERONI, TIRELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* TIRELLI. Signor Presidente, alcuni degli emendamenti da noi presentati hanno una radice comune, nel senso che riportano il testo del disegno di legge alla iniziale stesura approvata dal Senato. Tuttavia, è evidente che, davanti alla blindatura del provvedimento che è stata fatta in Commissione, il nostro spazio di manovra è molto ristretto. Infatti, dove la Commissione è concorde, per esempio nella sostituzione di certi termini con «funzioni» o «compiti» (che alla fine non so quale importanza riveste), comunque non si fa niente perchè il disegno di legge è blindato; quando proponiamo degli emendamenti di sostanza, è evidente che in ogni caso non vengono accettati.

Pertanto, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.50, 3.70, 3.80, 3.90, 3.110 e 3.100, che vanno nel senso di rimuovere quanto è stato aggiunto alla Camera, riservandoci di intervenire eventualmente in sede di dichiarazione di voto.

Vorrei soffermarmi brevemente solo sull'emendamento 3.90, che va ad incidere su un punto che non è stato trattato dal disegno di legge. Noi abbiamo sempre sostenuto che dare una parvenza di autonomia – peraltro eliminata nel passaggio alla Camera – senza incidere sul cordone ombelicale costituito dai prefetti e dalle prefetture, che assicurano il collegamento tra Ministero dell'interno e territorio, non ha assolutamente senso. La prefettura è un altro di quegli organismi che impongono ritardi notevolissimi agli enti locali e sono fonte

di quelle disfunzioni amministrative che noi sindaci vediamo verificarsi tutti i giorni.

ROTELLI. La ragione della nostra opposizione al provvedimento in esame è che esso segna un passo ulteriore sulla strada del centralismo. Ogni esponente politico, quando è all'opposizione, è per le autonomie, quando va al Governo è per il centralismo. Nel passaggio dal Senato alla Camera il provvedimento ha assunto ulteriori caratteristiche di centralismo. Illustrerò gli emendamenti rilevando tali caratteristiche.

L'emendamento 3.12 propone di sopprimere la parola: «statali», inserita dalla Camera ed evidentemente accettata dal Governo, nell'espressione: «la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo» di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3. L'inserimento «statali» è un fatto di centralismo.

Ancora, per quanto riguarda l'emendamento 3.13, alla Camera è stata inserita la parola: «raccordo» tra le funzioni già citate. Nel nostro ordinamento esisteva tradizionalmente la funzione di indirizzo e coordinamento, con la quale si conculcava l'autonomia regionale e locale. Evidentemente, essa è stata ritenuta insufficiente e si è inventato il nuovo istituto del «raccordo». Anche così aumenta la dose di centralismo del provvedimento.

In merito all'emendamento 3.14, alla Camera è stata aggiunta, alla lettera f) dello stesso comma 1 dell'articolo 3, l'espressione: «d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi». Si faccia attenzione: in materia lo Stato si avvale di uffici regionali e locali. Con il testo che la Camera ha approvato e che evidentemente il Governo ha accettato, si stabilisce che lo Stato si può avvalere di uffici regionali e locali anche a prescindere dagli Enti dei cui uffici si avvale; li può circuitare passando attraverso gli organismi rappresentativi. Lo Stato, si avvale degli uffici del comune di Pisa o di quello di Milano, a prescindere dagli enti. Infatti, alla lettera f) si afferma: «d'intesa con gli enti interessati o (ciò vuol dire in alternativa) con gli organismi rappresentativi degli stessi». Per organismi rappresentativi si considerano quelli associativi oppure quelli istituzionali; comunque sia lo Stato si avvale degli uffici e degli Enti locali, a prescindere da questi.

Nell'emendamento 3.15 si chiede la soppressione della lettera g), dove si afferma: «individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali». Si tratta della stessa dinamica del centralismo; nel momento in cui viene concepita un'operazione che, secondo il Governo, è di decentramento, la burocrazia ministeriale, con la complicità dell'Esecutivo, si garantisce strutture ulteriori: vuole, cioè, che siano istituite «idonee strutture organizzative» per gestire i compiti residui. L'intera operazione, quindi, si trasforma, con tale meccanismo – poi, se vi sarà tempo, mostrerò ciò in altri articoli – in aumento delle strutture organizzative. Sarebbe ovvio invece che le funzioni residue venissero

conservate ed esercitate dallo Stato con le amministrazioni esistenti, cioè senza crearne di nuove.

Con gli emendamenti si illustra la dinamica dell'intero provvedimento; una dinamica di accentuato accentramento amministrativo, con la scusa del decentramento.

Non mi dilungo sul punto. Anche nella lettera g), di cui l'emendamento 3.15 chiede la soppressione, si parla di funzioni e di compiti; mi differenzio dal collega Besostri quando afferma che non si capisce il motivo per cui la Camera dei deputati ha preferito usare costantemente la parola «compiti» accanto a quella «funzioni». A mio avviso si capisce benissimo. L'uso della parola «compiti» era perfettamente funzionale al disegno di accentramento. Infatti il termine «compiti» risultava già nell'articolo 1, comma 1, fin dalla prima redazione del comma. Non a caso, nel primo intervento in prima lettura del provvedimento, contestai l'uso indiscriminato di tale termine. La Camera dei deputati non ha fatto altro che aumentare la dose del termine «compiti», con gli scopi che, appunto, ho descritto. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, non vi è dubbio che il Senato sia affezionato al testo da esso approvato e che lo ritenga migliore di quello della Camera dei deputati.

Rispetto all'articolo 3, in effetti, si può notare una maggiore tendenza all'accentramento; però – intendiamoci – in questo disegno di legge non parliamo della individuazione delle materie che devono essere trasferite o di quelle che non saranno mai trasferite. Si tratta soltanto di quelle che vengono trasferite con la particolare procedura di cui all'articolo 1. Pertanto, ritengo che in questo testo non vi sia una decisione *forever* delle materie che devono essere «trattenute» dall'amministrazione centrale e di quelle che possono essere delegate. In effetti questo maggiore centralismo della Camera dei deputati pare debba intendersi in un senso solo, cioè abolendo il Senato e trasformandolo in una Camera delle regioni, così compiendo la riforma federalista.

Confido peraltro che il Governo nell'esercizio della delega, tra le possibili interpretazioni di alcune delle modifiche introdotte dalla Camera, si attenga a quelle che corrispondono alla filosofia generale del testo.

Sull'emendamento 3.14, presentato dal senatore Rotelli, non so in effetti che cosa si possa intendere con le parole «gli organismi rappresentativi degli stessi». Se si tratta di un riferimento alle associazioni tra enti locali, esse non hanno alcun potere di rappresentanza degli enti locali stessi. Si dovrebbe intendere dunque come lo strumento attraverso il quale raggiungere l'intesa con gli enti locali o con le amministrazioni regionali.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.15, che chiede la soppressione della lettera g), concordo con il fatto che la sua formulazione così indeterminata dia diverse possibilità interpretative. È per questo motivo

che si confida che il Governo nell'esercizio della delega tenga conto dello spirito generale del disegno di legge e non potrebbe essere diversamente.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere del relatore però vorrebbe far notare – se ne è già parlato in discussione generale ed ho apprezzato anche alcuni degli interventi dei colleghi, sia della maggioranza che dell'opposizione – che è vero che la Camera dei deputati in alcune parti ha attenuato o ridotto la portata innovatrice di questa riforma, tuttavia è anche vero che in altre la ha accentuata. Credo quindi che il giudizio debba essere più equilibrato: prendo ad esempio la modifica apportata dalla Camera che l'emendamento 3.50 vorrebbe ulteriormente modificare. Prevedere che debbano essere tassativamente individuate le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1, secondo la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati, e non delle sole amministrazioni centrali, vuol dire che devono essere preventivamente identificate le funzioni delle amministrazioni periferiche che, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, possono restare in capo allo Stato; e quindi vuol dire assumere un atteggiamento più rigoroso in direzione di un più ampio conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali. Credo ci sia una differenza di interpretazione: la Camera non ha inteso questa modifica nel senso di una riduzione, ma anzi di una estensione del conferimento, attraverso un trasferimento e un processo di decentramento, di funzioni e compiti dallo Stato alle sue amministrazioni, non solo centrali ma anche periferiche, a favore quindi di comuni, province, regioni e comunità montane.

Concordo quindi con il parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.50, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.70, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.80, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.90, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.110, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti lo-

cali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, semprechè gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale indi-

viduazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Possono» fino alla fine.

4.18

ROTELLI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e alle comunità montane» e la parola: «associative».

4.19

ROTELLI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea» con le seguenti: «per garantire l'effettiva partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea, anche con l'istituzione di organi di rappresentanza permanenti delle regioni, nelle materie di loro competenza, presso la sede della Commissione delle Comunità europee».

4.770

SPERONI

Al comma 3, lettera d), inserire in fine le seguenti parole: «e a tal fine ogni regione ha la facoltà di istituire presso la sede della Commissione delle Comunità europee una propria rappresentanza permanente della regione. Più regioni possono di comune accordo istituire una comune rappresentanza permanente.

2. I componenti di ciascuna rappresentanza permanente regionale sono alla esclusiva e diretta dipendenza della rispettiva Giunta regionale e svolgono principalmente le seguenti funzioni:

a) tempestiva comunicazione alla Giunta di informazioni, anche solo ufficiose ed informali, su tutte le iniziative e i progetti comunitari di interesse regionale;

b) riferire sul corso e l'avanzamento di pratiche e progetti della rispettiva regione presso le istituzioni comunitarie;

c) fornire informazioni e tenere pubbliche relazioni a cura e nell'interesse della rispettiva regione.

3. Ogni rappresentanza permanente della regione è composta da funzionari della regione nominati dalla rispettiva Giunta regionale per cinque anni.

I funzionari regionali in servizio presso le rappresentanze permanenti regionali hanno diritto alle stesse indennità del personale consolare amministrativo italiano in servizio all'estero.

4. Si intendono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni previste nel presente articolo.

5. Le spese e gli oneri derivanti dall'istituzione delle rappresentanze permanenti della regione gravano sui rispettivi bilanci regionali».

4.880

SPERONI, TIRELLI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «anche associativo».

4.20

ROTELLI

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate».

4.300

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: «anche associative».

4.21

ROTELLI

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

4.130

TIRELLI, SPERONI

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «della copertura finanziaria e patrimoniale» con le altre: «del necessario trasferimento finanziario e patrimoniale».

4.22

ROTELLI

Al comma 4, sopprimere le lettere a), b) e c).

4.140

TIRELLI, SPERONI

Al comma 4, sopprimere la lettera a)

4.23

ROTELLI

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) trasferire al Presidente della giunta regionale le competenze di cui:

1) all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

2) all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

3) all'articolo 15 della legge 1° aprile 1981, n. 121;».

4.700

SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni ai sensi della presente legge spetta alle Regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. In tutte le restanti materie e prioritariamente per cultura, industria, lavoro, energia, telecomunicazioni e organizzazione generale dell'istruzione scolastica spetta alle Regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione».

4.870

SPERONI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

4.25

ROTELLI

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

4.26

ROTELLI

Al comma 5, sostituire la parola: «adotta» con la seguente: «delibera» e la parola: «sei» con la seguente: «dodici». Le parole da: «Qualora...» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro i successivi quattro mesi sentita la regione interessata, un decreto legislativo di individuazione delle funzioni degli enti locali, osservando i principi generali desumibili dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 4 della presente legge. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale».

4.655

SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, sostituire la parola: «adotta» con l'altra: «delibera» e la parola: «sei» con l'altra: «dodici».

4.80

SPERONI

Al comma 5, sostituire le parole da: «Qualora» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro i successivi quattro mesi, sentita la regione interessata, un decreto legislativo di individuazione delle funzioni degli enti locali, osservando i principi generali desumibili dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 4 della presente legge. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Le disposizioni del decreto legislativo si applicano fino all'emanazione della legge regionale».

4.90

SPERONI

Al comma 5, sostituire le parole: «Qualora la regione non provveda nei termini indicati» con le altre: «Qualora la regione non provveda entro il termine indicato a trasferire o delegare a comuni e province tutte le funzioni che il Governo, sentita obbligatoriamente la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge, abbia considerato trasferibili o delegabili».

4.27

ROTELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. Gli emendamenti presentati riguardano le Comunità montane e le associazioni delle Comunità montane, nei cui confronti non ho alcun motivo di ostilità, almeno da quando la città di Roma con i suoi «sette colli fatali» non è più una Comunità montana.

Se questo Governo fosse stato un vero Governo, non il solito Governo del Presidente, e se tale Governo avesse avuto una maggioranza, quale avrebbe dovuto essere un programma di riforma delle Istituzioni locali? Si sarebbe dovuto dare l'avvio a un progetto che, innanzi tutto, rifacesse daccapo i Comuni, essendo inammissibile che l'Italia sia l'unico paese che dal 1946 ad oggi ha visto aumentare, anzichè diminuire, il numero dei Comuni. Tutta l'Europa Nord-occidentale (la Finlandia, la Svezia, la Norvegia, il Belgio, l'Olanda, il Regno Unito, perfino la Francia) ha ridotto il numero dei Comuni. La Repubblica federale tedesca negli anni '70 li ridusse addirittura ad un terzo.

In Italia è in atto una grande discussione sullo Stato sociale. Ma si ignora, o si finge di ignorare, che una delle modalità con cui è stato affrontato il costo crescente dello Stato sociale in tutta l'Europa Nord-occidentale è stata la riduzione del numero dei Comuni. In piena Pianura Padana, non in montagna, esistono Comuni con meno di cento abitanti. Una politica effettiva avrebbe dovuto cominciare dalla riforma dei Comuni nel territorio, nelle funzioni e, conseguentemente, nella finanza. È la politica che il Governo non è stato in grado di portare avanti, così come non è stato in grado di portare avanti alcuna politica pubblica.

Sulla base di una simile politica, che cosa avrebbero dovuto essere le Comunità montane? Avrebbero dovuto essere lo strumento attraverso cui passare dal Comune – dai piccoli frammentati 8.100 Comuni italiani – ad un nuovo ordinamento comunale su base territoriale diversa, secondo l'esempio europeo. Viceversa, che cosa sono diventate le Comunità montane? Un segmento dell'ordinamento, che si comporta come una corporazione. Tutti i segmenti dell'ordinamento si comportano come corporazioni. I Presidenti delle Regioni chiedono di diventare senatori; i Presidenti delle Province hanno chiesto alla Commissione affari costituzionali del Senato di disporre anch'essi di una fascia tricolore, come i Sindaci; la Lega delle autonomie ha chiesto che tutti i Sindaci possano diventare, se non senatori, almeno deputati, evocando un regime analogo a quello francese, che di fatto, è caratterizzato dal massimo accentramento; garantisce la possibilità di essere contemporaneamente Sindaco, anche di una grande città, e membro del Parlamento o addirittura del Governo.

Il Governo, col Parlamento, avrebbe dovuto respingere non la richiesta delle Comunità montane di esistere, ma quella di porsi come una corporazione. Il Governo, col Parlamento, avrebbe dovuto imporre un riordinamento territoriale delle Comunità montane nella prospettiva di farle diventare i futuri Comuni, avviando, in tal modo, un'operazione di riordino complessivo delle autonomie locali la cui mancanza ci allontana da tutta l'Europa Nord-occidentale.

Gli emendamenti proposti sono semplici, per quel che possono valere: scoraggiare la tendenza a formalizzare il carattere corporativo di ogni segmento del nostro ordinamento. Sancire quest'ultimo significato delle Comunità montane vuol dire rinunciare ad una politica di accorpamento dei Comuni. Tale politica può essere condotta efficacemente soltanto sulla base della leva fiscale; non chiedendo a due Comuni di accorparsi gratuitamente tra loro, ma dicendo ai loro cittadini che, se si accorpano, pagheranno una ICI inferiore o comunque non superiore a quella pagata nell'anno precedente. L'intero approccio alla pubblica amministrazione deve essere un modo di affrontare i problemi dello Stato sociale. Se non lo è, non serve a nulla. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

SPERONI. Signor Presidente, illustro i nostri emendamenti all'articolo 4, anche se praticamente sto compiendo un'operazione inutile, visto che il Governo si è chiuso a qualunque apporto delle opposizioni. A tale proposito occorre dire chiaramente che ci troviamo in presenza di un metodo inaccettabile perchè, se facciamo ostruzionismo, il Governo ci dice che siamo capaci solamente a mettere i bastoni tra le ruote; se invece siamo propositivi, non va bene lo stesso, perchè quanto viene proposto dalle opposizioni non può essere accettato, anche se è opportuno, anche se è dignitoso e concreto. A questo punto ci dovete spiegare cosa diavolo ci stiamo a fare qui! Ce lo siamo chiesto anche noi. Però, quando siamo via da Roma ci dite: «Perchè andate via?». Non c'è dialogo tra maggioranza e opposizione o perlomeno tra la maggioranza e la Lega Nord-Per la Padania indipendente.

Questi emendamenti mirano a rafforzare quel poco di autonomia regionale esistente nel «paese del tricolore e della mortadella». Mirano a dare qualche potere in più alle regioni, a trasferire qualche potere dai prefetti centralisti ai presidenti delle giunte regionali che, rispetto ai primi, non sono nominati da un vertice romano, ma eletti nell'ambito della loro regione, anche se con procedura indiretta. Vediamo però che c'è una chiusura totale e preoccupante anche per il contenuto stesso del provvedimento. Infatti, se il testo avesse già adottato in origine queste impostazioni, chiaramente ora non ci sarebbe bisogno di chiedere maggiore autonomia.

Tutto questo fa mal sperare riguardo al problema della riforma della Costituzione, perchè sappiamo bene che non è la Commissione bicamerale che se ne occupa, ma il Parlamento. La Commissione bicamerale non ha che dei poteri referenti (o redigenti che siano); avanzerà al Parlamento delle proposte e poi, quindi, sarà il Parlamento stesso ad elaborare, eventualmente a modificare e poi, sempre eventualmente, a votare. Non è, quindi, – ripeto – la Commissione bicamerale che fa le riforme, ma di sicuro ne traccia in un certo senso l'indirizzo.

È preoccupante vedere che la Commissione permanente, quanto meno quella del Senato della Repubblica – non ho i dati di quella della Camera dei deputati, ma penso che la cosa sia analoga –, cioè la Commissione affari costituzionali, si sia trasferita, pressochè in blocco, all'interno della Bicamerale. Allora sono le stesse persone che non sono capaci di fare riforme in senso di pura autonomia; basta vedere questi «disegni di legge Bassanini», che vengono licenziati dalle 1^e Commissioni della Camera dei deputati e del Senato in prima battuta e che non vanno, se non timidamente, in direzione dell'autonomia. Ed è altresì preoccupante pensare che gli stessi soggetti, una volta che si trovano sotto la presidenza di D'Alema, improvvisamente si trasformino in federalisti, dimenticando tutta la zavorra che continuamente portano qui nell'Aula del Senato e in quella corrispondente di Montecitorio.

Visti questi presupposti, visto che le persone sono le stesse, che non si accetta, ad esempio, di trasferire competenze, anche puramente amministrative, dal prefetto al presidente della giunta regionale e al presidente della provincia, come possono poi queste persone, trasformandosi da Jekyll a Hyde, fare le riforme in senso federale quando si trovano in sede di Commissione bicamerale? Quindi, visti i presupposti, visto poi che quando la Lega, che giustamente non accetta di partecipare ai lavori di una Commissione bicamerale dove le proprie proposte non possono neanche essere discusse, comunque lealmente cerca di dare il proprio contributo sulla strada se non del federalismo – visto che a Costituzione vigente non è possibile – quanto meno dell'autonomia, vede continuamente bocciati i propri emendamenti, chiaramente l'unica soluzione che essa può individuare – quella che i cittadini padani sempre più individuano – è la secessione.

Chiediamo un atto di buona volontà e questo ci viene costantemente negato. L'unica cosa per cui ora possiamo batterci non è più lavorare sterilmente in quest'Aula, ma lavorare dalle nostre

parti, per la nostra libertà e la nostra indipendenza! (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni*).

* TIRELLI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 4.300, 4.130 e 4.440.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *ff. relatore*. Signor Presidente, si sono sentite alcune motivazioni interessanti come quelle del senatore Rotelli ma, peraltro, non è questa la sede per il riordino dei comuni e del loro numero, perchè l'articolo 4 al nostro esame riguarda il trasferimento di funzioni dalle regioni alle provincie, ai comuni e agli altri enti locali.

D'altra parte – ne ha suggerito già egli stesso alcune modalità – non può essere certamente adottata con un provvedimento autoritativo la riduzione del numero dei comuni. Per quanto riguarda il merito – ricordata la premessa generale che ho già fatto e che non ripeto riguardo la scelta di mantenere inalterato il testo licenziato dalla Camera dei deputati esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.18, 4.19, 4.770, 4.20, 4.300, 4.21, 4.130, 4.22 4.140, 4.23, 4.700, 4.870, 4.25, 4.26, 4.655, 4.80, 4.90 e 4.27.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 4 il Governo concorda con il parere contrario espresso dal relatore.

Vorrei far osservare al senatore Speroni che il Governo non si è chiuso a qualunque apporto delle opposizioni. Ricordavo ieri che tra Camera e Senato sono stati approvati più di 400 emendamenti al testo inizialmente presentato dal Governo, di cui largamente più della metà presentati dall'opposizione. Le posso dare un altro dato: 72 emendamenti sono stati proposti dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente di Camera e Senato. Un Governo che si chiude all'apporto dell'opposizione non avrebbe espresso parere favorevole su un numero così alto di emendamenti presentati dall'opposizione ed anche dal suo Gruppo.

In questa seconda lettura al Senato è prevalsa la linea della non ulteriore richiesta e propensione del Governo a modificare il testo perchè è il momento in cui bisogna cominciare a fare le riforme. Ciascuno dei due rami del Parlamento deve tener conto delle opinioni dell'altra Camera, cercando di ridurre i casi di navetta e di ping-pong a quelli strettamente indispensabili. Se non fosse così, l'unica soluzione sarebbe un rigoroso monocameralismo.

Riguardo alle osservazioni del collega Rotelli, il Governo le condivide e il senatore Rotelli sa che personalmente le condivido da molto tempo, ne abbiamo discusso infinite volte. Collega relatore, non direi

che la sede propria per la riorganizzazione e per il riordinamento dei comuni sia soltanto il disegno di legge n. 1388. Il Governo vorrebbe ricordare sommessamente di aver presentato il disegno di legge n. 1388, attualmente all'esame della competente Commissione, chiedendo che anch'esso fosse collegato alla manovra finanziaria come parte di questo disegno di riorganizzazione complessiva, anche e proprio per le ragioni che il senatore Rotelli sottolineava. In quella sede si può affrontare il problema del riordinamento delle strutture che non si può caricare su questo provvedimento che altrimenti diventerebbe veramente una legge di delega *omnibus*. Riteniamo che tale problema non debba essere affrontato con una delega ma, come per il disegno di legge n. 1388, attraverso un lavoro del Parlamento su una legge ordinaria.

Tuttavia, senatore Speroni, proprio per raccordarsi a quel disegno sono state inserite in questo provvedimento alcune norme che in sede di trasferimento o conferimento di funzioni tendono a favorire questo disegno di riorganizzazione e di riaccorpamento. Sommessamente ma fermamente le devo dire che mi pare che i suoi emendamenti colpiscano alcune di queste norme e per questo il Governo è contrario. Infatti, dire che nel conferimento di funzioni si incentiva l'associazione fra i comuni e si tiene conto – esattamente come lei ha detto – del fatto che le comunità montane possono nelle zone di montagna rappresentare la struttura che consente un accorpamento di comuni troppo piccoli, serve ad evitare che il lavoro che il legislatore deve fare sul provvedimento n. 1388 sia pregiudicato dall'*iter* delle deleghe. Invece, le deleghe già effettueranno l'operazione di conferimento delle funzioni in modo da incentivare l'aggregazione: per questo sono state inserite proprio in riferimento alle comunità montane ed alle associazioni di comuni come elemento che serve ad incentivare intanto, per quanto oggi è possibile fare, questa operazione di riaggregazione, che poi il legislatore opererà con l'auspicabile rapido esame del disegno di legge n. 1388.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.770.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e per ribadire che non condividiamo la posizione del Governo di apertura parzia-

le. La Costituzione prevede un preciso procedimento per l'approvazione delle proposte legislative: prevede la navetta, non prevede un limite. Certo, l'eccessivo passaggio di uno stesso provvedimento fra Camera e Senato sarebbe qualcosa di deplorabile, ma il fatto che, una volta che ci siamo espressi su un provvedimento, dobbiamo accettare in blocco quanto successivamente deciso dai colleghi della Camera non mi sembra assolutamente corretto. A questo punto, sarebbe più opportuno per noi che tutte le iniziative legislative prendessero avvio dalla Camera dei deputati: quanto meno saremmo noi ad avere l'ultima parola.

È vero che, a differenza, ad esempio, della Svizzera, o di altri paesi con sistema bicamerale, non esiste nel nostro sistema una commissione di conciliazione, o di raccordo, eccetera; però, dato che non esiste, non si può limitare il potere di intervento del Senato sui provvedimenti di legge. Ricordo che anche nel sistema giudiziario esistono diversi gradi di giudizio; qui praticamente abbiamo avuto un unico grado di giudizio, abbiamo potuto parlare, esprimerci, votare una volta sola, dopo di che chiuso. Questa non mi sembra apertura, nonostante i dati obiettivamente incoraggianti forniti dal Ministro, ma non vedo perchè, se la Camera ha introdotto delle modifiche sulle quali noi non concordiamo, non possiamo intervenire a nostra volta, senza trovare un muro da parte della maggioranza.

Quindi ribadiamo la nostra posizione ed il nostro voto favorevole a questo emendamento; chiediamo inoltre la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.770, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.880, presentato dai senatori Speroni e Tirelli è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.300, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.130, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.140, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.700, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.870, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.25, presentato dai senatori Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.655, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.80, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.90, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.27, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Il voto del Gruppo Forza Italia su questo articolo sarà contrario. In particolare, alle considerazioni sulle comunità montane, che confermo aggiungo considerazioni relative al comma 5 dell'articolo 4, là dove stabilisce che «ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa». La norma è stata già approvata dal Senato in prima lettura; non mi soffermo su tale disposizione se non per sottolineare che essa è in nettissima violazione dell'articolo 128 della vigente Costituzione, secondo il quale – come è noto – è la legge generale della Repubblica che determina le funzioni dei comuni e delle province. Assegnare tale determinazione alle regioni è un atto a favore del centralismo regionale. Ma su ciò – ripeto – non mi trattengo ulteriormente perchè l'argomento fu già sostenuto a proposito della prima lettura al Senato.

La parte aggiunta dalla Camera al comma 5 è la seguente: «Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali (...)». Se, cioè, la Regione non individua puntualmente le funzioni, il Governo può emanare – è delegato a farlo – atti di puntuale individuazione delle funzioni stesse degli Enti locali.

Che cosa succede nel caso – si verificherà – in cui le Regioni individuino le funzioni degli Enti locali con la minore estensione possibile?

Che cosa avverrà nel caso in cui le Regioni assegnino agli Enti locali qualche funzione e trattengano per sè le altre, come hanno fatto da quando esistono, ossia dal 1970? Non potrà accadere nulla perchè il Governo, secondo il testo approvato dalla Camera, è autorizzato a intervenire con decreti di riparto soltanto se le Regioni non hanno adempiuto. Non è previsto – nulla è scritto in proposito – che il Governo possa intervenire nel caso in cui le Regioni procedano in maniera reticente o parziale. Ed è certo che procederanno in questo modo perchè dal 1970 le Regioni non hanno applicato il comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione, non hanno delegato funzioni agli enti locali. Perchè dobbiamo ritenere che lo facciano questa volta? Adesso sono immerse in tutt'altri pensieri.

La modificazione apportata dalla Camera rappresenta un altro contributo al centralismo regionale, che rappresenta la sostanza del nuovo concetto di federalismo. Quando le Regioni affermano di volere il federalismo, intendono il centralismo regionale: vogliono che gli Enti locali siano inseriti nell'ordinamento della Regione. Per questo le Regioni chiedono che sia modificato anche l'articolo 128 della Costituzione.

L'aggiunta fatta dalla Camera dei deputati al comma 5 è un contributo al centralismo regionale, naturalmente chiamandolo federalismo. Con l'emendamento si propone la soppressione di ciò che la Camera dei deputati ha approvato. Ovviamente il Governo non accetta alcuna modifica e quindi approva la decisione della Camera, cioè il centralismo regionale. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Il Governo chiede l'accantonamento dell'articolo 5; dovremmo passare, pertanto, all'esame dell'articolo 6.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, vorrei qualche ulteriore spiegazione sull'accantonamento dell'articolo 5. Un articolo può essere accantonato per il solo fatto che ne faccia richiesta il Governo?

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a fornirci una spiegazione.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Pensavo fosse più opportuno votare l'articolo 5 alla fine, ma se il senatore Rotelli insiste potremmo farlo anche adesso.

Questo articolo riguarda la Commissione parlamentare che controlla l'esercizio delle deleghe.

Se vi sono obiezioni, non insisto sull'accantonamento dell'articolo 5, anche se – ripeto – mi sembrava più opportuno votarlo alla fine.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, lei insiste?

ROTELLI. In realtà, avevo posto una domanda al Presidente: quando siamo di fronte ad un articolo, per il solo fatto che il Governo ne chieda l'accantonamento, esso viene accantonato, senza che l'Aula possa intervenire?

PRESIDENTE. È una richiesta di accantonamento e quindi, come tale, viene accolta; essa non viene posta ai voti dell'Assemblea.

Tuttavia il Governo ha fatto presente a lei e a tutta l'Aula che, dietro sua eventuale insistenza, è disposto a conservare l'ordine delle votazioni e quindi a far sì che si proceda con l'esame dell'articolo 5, con l'illustrazione dell'emendamento recante la sua firma (che, del resto, è l'unico) e poi con i pareri del relatore e del rappresentante del Governo stesso.

ROTELLI. Personalmente non ho nessuna ragione per rinunciare all'ordine degli articoli, a meno che non venga proposta qualche persuasiva motivazione.

PRESIDENTE. Ora, non voglio entrare nel merito degli emendamenti, perchè non è compito della Presidenza.

L'emendamento 5.2, da lei presentato, poneva il problema della sede della Commissione, di cui all'articolo 5; tale sede era quella della Camera dei deputati.

Si poneva perciò un problema di equilibrio anche logistico tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Per essere più chiari il Governo ritiene che questo emendamento del senatore Rotelli abbia qualche fondamento, tuttavia propone di discutere alla fine l'articolo 5 perchè, se il Senato condividerà l'orientamento a non proseguire nella navetta tra le Camere allora il Governo si riserva di proporre al collega Rotelli dopo l'illustrazione del suo emendamento una soluzione per questo problema. È chiaro invece che, se dovessero essere approvati emendamenti su altri articoli, allora questa soluzione sarebbe inutile e l'emendamento presentato dal senatore Rotelli potrebbe essere approvato. In questo senso ritenevo opportuno votare alla fine l'articolo 5, dopo aver verificato l'orientamento sugli altri articoli. Se invece, ripeto, il collega Rotelli insiste per discuterlo immediatamente siamo disponibili. Il Governo intendeva fare una proposta che peraltro ha un senso se sugli articoli successivi prevarrà l'orientamento emerso in Assemblea di non modificare il testo approvato dalla Camera.

Presidenza della vice presidente SALVATO

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Vorrei associarmi alla richiesta del Governo di accantonare l'emendamento, in modo che si possa valutare prima dell'approvazione finale quale decisione assumere, anche nell'interesse del presentatore, senatore Rotelli: la votazione negativa di questo emendamento comprometterebbe la finalità, che tutti quanti stiamo ricercando, di trovare una soluzione a questo problema.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signora Presidente, a me è stato chiesto di rinunciare all'emendamento, o meglio mi è stata prospettata l'ipotesi. Sono in attesa di persuasive motivazioni per farlo. Poichè finora queste motivazioni non ci sono state, non rinuncio all'emendamento e non aderisco alla richiesta di accantonamento. Sono disposto a rinunciare all'emendamento dopo adeguato riconoscimento di ciò che è avvenuto. Voglio ricordare che siamo di fronte ad un atto della Camera che è significativo della volontà di procedere alla soppressione del Senato della Repubblica. Non si era verificato mai infatti, per quanto ne so, che fosse presentato un disegno di legge in cui veniva stabilito che una Commissione bicamerale avesse sede nell'una o nell'altra delle due Camere. Per la prima volta la Camera ha ritenuto di farlo, ha ritenuto che il contesto fosse tale da consentirlo. Fra le ragioni per cui non ho accettato di ritirare tutti i miei emendamenti, presentati in Commissione, vi è anche questa: un problema di difesa dell'istituzione che, finchè la Costituzione è vigente, esiste legittimamente. Posso anche prendere in considerazione delle richieste di accantonamento, ma solo dopo spiegazioni. Non mi basta la spiegazione del Governo perchè desidero che su tale questione si pronuncino anche gli altri Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Non c'è dubbio che la scelta operata dalla Camera su questo punto è del tutto discutibile e non condivisibile anche se non credo che le intenzioni e i propositi fossero quelli sottolineati dal senatore Rotelli.

La mia proposta di accantonamento, su cui – lo ripeto – non insisto, dal momento che siamo entrati nella discussione specifica dell'argomento, aveva solo il significato di inserire, nell'ambito di un disegno di legge già approvato da questo ramo del Parlamento, parzialmente modificato in Commissione presso la Camera per essere discusso nell'Aula della Camera stessa il giorno 17 del corrente mese, un articolo che abroga le parole: «la Commissione ha sede presso la Camera dei deputati».

È un disegno di legge anch'esso collegato alla finanziaria che va quindi esaminato con tempi contingentati. Il provvedimento, già approvato dal Senato, contiene misure urgenti di snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti e delle decisioni di controllo. Tra l'altro, viene assunto anche l'impegno di non chiedere la formazione della Commissione prima di aver risolto convenientemente la questione.

Chiedo l'accantonamento dell'emendamento perchè è evidente che l'approvazione di emendamenti riferiti ad articoli successivi renderebbe inutile seguire questa via più complicata e più opportuno approvare l'emendamento sin d'ora.

Come risposta anche al senatore Speroni, vorrei far presente che non c'è nulla di male nel prolungare le navette, anche se vorrei sottolineare che alla Camera ci si trova di fronte, per ragioni che mi sono oscure, ad una sorta di ostruzionismo sistematico da parte di un solo Gruppo dell'opposizione che complica molto la vita, anche su provvedimenti che quello stesso Gruppo ritiene importanti e utili.

Questa è la ragione per cui il Governo, sommessamente ma con senso di responsabilità rispetto al paese che chiede una serie di riforme, ha ritenuto, con decisione condivisa da parte della maggioranza di quest'Aula, non opportuno prolungare questa navetta.

Di fronte all'emendamento 5.2 del senatore Rotelli, che ritengo condivisibile, il Governo indicava questa possibile soluzione. D'altra parte l'ordine del giorno appena approvato, proposto da tutti i Capigruppo, impegna il Governo a non proporre alla Commissione bicamerale decreti delegati prima della fine dei lavori della Commissione stessa. Il Governo, in questi mesi, ha tutto il tempo per impegnarsi nell'elaborazione degli schemi, anche sulla base del confronto previsto dalla legge con le regioni e le rappresentanze degli enti locali, e dunque vi è tutto il tempo per predisporre questa correzione anche se in un successivo provvedimento. La Commissione bicamerale, secondo la prassi, deciderà la propria sede logistica tra Camera e Senato in relazione – queste mi sembrano le consuetudini – al Presidente della Commissione.

La proposta di accantonamento era finalizzata a tale scopo, perchè è inutile seguire questa strada se sugli articoli successivi dovessero essere approvati degli emendamenti. In questo caso l'articolo 5 può essere votato insieme all'emendamento 5.2 del senatore Rotelli.

Se – lo ripeto – il senatore Rotelli si oppone a tale proposta di accantonamento, il Governo la ritira preferendo passare all'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Signor Ministro, in sostanza lei non insiste sulla richiesta di accantonamento.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signora Presidente, continuo a ritenerla una cosa opportuna però, siccome la mia proposta non vuole essere polemica, se il senatore Rotelli, che ha espresso dei dubbi, insiste sull'opportunità di votare adesso e non alla fine l'articolo 5, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, accoglie l'invito del ministro Bassanini?

ROTELLI. L'argomento è inconsistente, perchè sappiamo benissimo che il Governo e la maggioranza hanno deciso ...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Rotelli, lei mi deve soltanto dire se insiste oppure no, perchè altrimenti chiediamo i pareri del relatore e del Governo.

ROTELLI. Se insisto in che cosa?

PRESIDENTE. Nella richiesta di votazione di questo emendamento; cioè se non accede alla richiesta del Ministro di accantonare l'articolo.

ROTELLI. Signora Presidente qui sono stati usati due termini diversi: accantonamento e ritiro. Vorrei sapere se parliamo di accantonamento o di ritiro.

PRESIDENTE. Stiamo parlando di accantonamento dell'articolo. Lei mi deve dire se accede alla richiesta di accantonamento.

ROTELLI. Alla proposta di accantonamento non accedo. In ordine alla proposta di ritiro attendo di essere convinto.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione

dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

- a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
- b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sopprimere le parole: «La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati».

5.2

ROTELLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge 4 dicembre 1993, n. 491;
- b) legge 30 maggio 1995, n. 203, limitatamente agli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nonchè agli articoli 4, 5, 6 e 7, comma 1;
- c) legge 13 marzo 1958, n. 296;

5-bis. Sono abrogati i seguenti atti normativi e le seguenti disposizioni relative al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- a) regio decreto 9 agosto 1943, n. 718;
- b) decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223;
- c) legge 7 giugno 1951, n. 434;
- d) legge 15 dicembre 1960, n. 1483;
- e) legge 26 settembre 1966, n. 792;
- f) articolo 39 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
- g) legge 12 ottobre 1966, n. 842;
- h) articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
- i) decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315.

5-ter. Sono abrogati gli articoli 9 e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

5-quater. Nelle materie già disciplinate dalle disposizioni abrogate e sopresse ai sensi del presente articolo, il Governo, nell'esercizio della

delega di cui all'articolo 1, emana norme intese ad introdurre una nuova disciplina delle materie stesse, conforme ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge, assicurando in particolare:

a) la piena autonomia delle regioni nell'esercizio delle competenze loro spettanti, restando esclusa l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento da parte del Governo;

b) il riordino della residua amministrazione centrale dello Stato, corrispondente ai soppressi Ministeri e ai soppressi dipartimenti.

5-quinquies. Nell'esercizio della delega legislativa di cui al comma *5-quater*, e nella successiva attuazione, contestualmente al trasferimento di funzioni e di competenze è assicurata la devoluzione delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale».

5.500

SPERONI, TIRELLI

Ricordo che l'emendamento 5.500 è inammissibile.

Invito il relatore a pronunciarsi sul restante emendamento. (*Il senatore Rotelli manifesta l'intenzione di prendere la parola*).

BESOSTRI, *ff. relatore*. Indubbiamente, la formulazione approvata dalla Camera dei deputati è da considerare un incidente. Non ritengo sia il segno di una volontà di abrogare il Senato, quanto piuttosto la volontà di avere maggiore comodità e di non doversi trasferire per partecipare alle riunioni della Commissione.

Prima di dare il mio parere, devo ancora insistere con il senatore Rotelli affinché ritiri il suo emendamento. Questa Camera ha sicuramente la volontà di continuare ad esercitare una sua funzione anche in un mutato quadro istituzionale. E penso che ciò non sarà riflesso dal voto che verrà dato sull'emendamento 5.2. Ma se un voto dovremo dare su questo emendamento, in base alle considerazioni generali non posso che esprimere un parere negativo. Infatti, approvare in questo momento una simile proposta vorrebbe dire aprire, in difformità dalle scelte della Commissione, la possibilità di accettare l'approvazione anche di altri emendamenti. È chiaro che, se fin dall'inizio fosse stata fatta una valutazione diversa, l'accettazione di questo emendamento sarebbe stata pacifica.

Il senatore Rotelli chiede il voto su un emendamento cui ha dato un grosso significato per quanto riguarda il rapporto tra i due rami del Parlamento. Proprio per questa ragione, se la sua proposta ottenesse, anche se per altre considerazioni, un voto contrario da questa Assemblea, conseguirebbe esattamente il risultato contrario rispetto a quello che si era proposto. Perciò insisto con il senatore Rotelli per il ritiro dell'emendamento: se vuole salvaguardare il ruolo del Senato, non chieda il voto sulla sua proposta, specie dopo l'assicurazione del Ministro che la norma verrà quanto prima modificata.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo si associa a questa richiesta di ritiro dell'emendamento nel senso e con l'impegno che ho già illustrato. La soluzione che il Governo propone è quella di provvedere all'inserimento di una norma che abroghi questo primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 nell'ambito di un disegno di legge cui il Governo tiene molto, ma che peraltro ha avuto, come ho verificato alla Camera, un consenso sostanzialmente di tutti i Gruppi sulle linee generali. È il provvedimento che contiene misure urgenti di sburocrazia e di snellimento delle procedure di decisione e di controllo, che è già in fase avanzata di esame in Commissione alla Camera e che è riservato ai lavori dell'Aula per l'intera terza settimana di questo mese. Penso che non daremmo una buona immagine se bloccassimo questa riforma per una ragione che è validissima, ma che può essere soddisfatta attraverso la via che ho indicato. Quindi il Governo invita caldamente al ritiro e in caso contrario il parere è negativo nel senso e per le motivazioni già espresse, quindi come scelta della strada che ho indicato.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signora Presidente, vorrei sapere se è garantita al presentatore dell'emendamento la sua illustrazione.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, avevamo inteso che lei lo avesse già illustrato, in ogni modo...

ROTELLI. No, non l'ho illustrato, perchè mi è stato soltanto detto, o meglio chiesto, di parlare di accantonamento o di ritiro; quindi io devo illustrarlo. Oltretutto, come avevo detto...

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, mi scusi, ma in questo momento siamo in fase in cui lei deve rispondere all'invito al ritiro; trovandoci in tale fase, lei può anche usare il tempo a sua disposizione per illustrare l'emendamento. Mi scuso ancora per non averle dato la parola per l'illustrazione.

ROTELLI. Per carità, signora Presidente. Posso allora illustrare l'emendamento? Come ho detto precedentemente, il Gruppo Forza Italia ha ancora abbondanti minuti a sua disposizione per l'illustrazione, per cui intendo procedere all'illustrazione stessa.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, siamo in un'altra fase; lei usi il tempo a sua disposizione per illustrare certamente il contenuto dell'emendamento che ha presentato, che mi sembra abbondantemente noto all'Aula vista la discussione che c'è stata, e anche per fare la sua dichiarazione di voto.

ROTELLI. Lei, signora Presidente, mi dà la parola per dichiarazione di voto o per illustrare l'emendamento?

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, le do la parola per dichiarazione di voto. (*Brusio in Aula. Commenti*).

ROTELLI. Io, signora Presidente, non interverrò allora per dichiarazione di voto, dal momento che era mia intenzione soltanto illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. All'invito che le è stato rivolto dal relatore e dal Governo al ritiro dell'emendamento lei risponde, quindi, negativamente?

ROTELLI. Certamente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Rotelli.

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signora Presidente, credo che dobbiamo prestare un momento di attenzione a questo fatto e ai due espedienti – se mi è lecito definirli in questo modo, senza alcuna accentuazione critica – che il ministro Bassanini ha offerto. Il primo, molto più saggio, era quello di accantonare l'emendamento e vedere se in seguito ne sarebbero stati approvati altri, e poi, quindi, decidere se inserire tale emendamento o meno nel testo. Mi permetto di dire che l'accantonamento di un emendamento non è nel dominio del presentatore, mentre il ritiro è certamente sua facoltà. L'accantonamento è un problema dell'Assemblea e sarebbe, a mio avviso, questa la soluzione più giusta.

L'altro espediente che ha qui prospettato il ministro Bassanini è certo abbastanza anomalo, poichè ha affermato che l'emendamento è giusto, e che sarà assunto l'impegno di correggere il testo, di abrogare cioè quello che noi adesso stiamo per votare, nella legge di prossima elaborazione.

Sì, lo so che il disegno di legge è già all'esame del Parlamento, ma a me questo sembra piuttosto paradossale, in verità. Comunque, il Ministro ci ha adesso ricordato che a questa legge sono stati approvati – mi pare – 400 emendamenti e non invidio chi dovrà studiare gli atti preparatori per riuscire a capire cosa essa voglia dire. Se dovesse essere accertata la forma che direi atipica, sarebbe bene consacrarla in un piccolissimo documento, cioè in un ordine del giorno in cui si recepisca che questa è veramente la volontà del Senato. Adesso, a parte l'interpretazione che può essere esagerata, che si voglia con questa disposizione fare una affermazione da parte dell'altro ramo del Parlamento di monocalameralismo, certo è che – e qui gli uffici possono dire se è effettivamente così, perchè io cito a memoria e quindi posso anche sbagliare – se in

tutte le altre bicamerali non è mai stato indicato nella legge in quale delle due Camere ha sede la Commissione, allora immetterlo ha certamente un significato che non è irrilevante.

Se è possibile, credo che dovremmo procedere all'accantonamento ed aspettare per rifletterci sopra un secondo, per preparare un'eventuale documento chiarificativo nel senso che ho già detto. Nel caso in cui non si potesse procedere all'accantonamento, io veramente non mi sentirei di votare contro.

Pertanto, pregherei di formalizzare quello che io ho chiamato espediente che ci ha suggerito il Ministro.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Andreotti. Avendo ascoltato da ultimo il suo intervento ma anche l'insieme della discussione, intendo avvalermi di quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento che dà la facoltà alla Presidenza di disporre l'accantonamento di singoli articoli e dei relativi emendamenti. Decido pertanto in questo senso e l'articolo 5 si intende quindi accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato:

Art. 6.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane».

6.3

ROTELLI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

ROTELLI. Do per illustrato l'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Art. 7.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il rego-

lamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto a eventuali compiti residui» *con le parole:* «la parallela soppressione dell'amministrazione statale periferica con trasferimento degli eventuali compiti residui all'amministrazione delle Regioni o delle Province o con avvalimento dei loro uffici».

7.3

ROTELLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane».

7.4

ROTELLI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed».

7.5

ROTELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. Gli emendamenti 7.4 e 7.5, così come l'emendamento 6.3, vanno ricompresi nell'intervento precedentemente svolto sulle Comunità montane, del quale ribadisco il contenuto. Intendo soffermarmi invece sull'emendamento 7.3.

Se il Governo avesse voluto impostare una politica di riforma dell'amministrazione, anche nel senso delle autonomie, avrebbe dovuto procedere nel modo che indicherò immediatamente. L'intera amministrazione periferica dello Stato, tranne Forze Armate, ordine pubblico, giustizia e servizi nazionali, dunque, comprese le prefetture (lo dico anche a beneficio dei colleghi di Rifondazione Comunista giustamente sempre interessati alla soppressione delle prefetture e dei prefetti), avrebbe potuto essere trasferita alle Regioni, alle Province e ai Comuni. Non dovrebbe esistere, cioè, una amministrazione periferica statale tranne che nei settori suindicati. In tale senso è stato il testo di tutte le proposte di revisione costituzionale dell'articolo 118 da me formulate anche alla Commissione Speroni durante il Governo Berlusconi. In tal senso è il mio disegno di legge n. 2030 per la Commissione bicamerale. Viceversa, viene fatta una cosa diversa. Si parla di parallela soppressione e di

ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica in rapporto ad eventuali compiti residui. In altre parole, si dice che, poichè vi saranno eventuali compiti residui, deve sussistere l'amministrazione periferica dello Stato.

L'emendamento 7.3 è chiaro: l'amministrazione periferica dello Stato, tranne che nei settori che ho indicato, non deve sussistere. La riforma dell'amministrazione consiste nel trasferire l'amministrazione periferica dello Stato alle Regioni, alle Province e ai Comuni, soprattutto alle Province per ragioni di dimensioni. L'emendamento è funzionale a tale importante modifica dell'amministrazione, una modifica che – ripeto – ho proposto anche in sede di revisione costituzionale, con riferimento all'articolo 118 della Costituzione.

Il fatto che il Governo non abbia preso in considerazione l'emendamento è un'altra manifestazione della sua volontà di non procedere ad una riforma dell'amministrazione in senso autonomista secondo la Costituzione repubblicana.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato:

Art. 8.

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive relati-

ve all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.

4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:

a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonchè la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunità economica europea», nonchè il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;

c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;

e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 3 e 4.

Sopprimere il comma 3.

8.2

ROTELLI

Al comma 3, sopprimere le parole: «in caso di urgenza» e inserire la seguente: «non» dopo le altre: «Consiglio dei ministri»; sostituire le parole: «in tal modo» con la seguente: «eventualmente» e le parole: «sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni» con le altre: «conseguentemente privi di efficacia»; sopprimere l'ultimo periodo.

8.501

SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: «l'articolo 4» fino a: «europea» con le altre: «l'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente alle parole da: «nonchè la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e secondo comma, limitatamente alle parole da: «e nell'ambito» fino a: «comma precedente».

8.532

SPERONI, TIRELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

TIRELLI. Signora Presidente, non avendo tempo a causa del contingentamento (ma anche se ne avessimo, abbiamo già sentito più volte l'indirizzo del Governo), diamo per illustrati gli emendamenti 8.500, 8.501 e 8.532.

ROTELLI. Con il comma 3 dell'articolo si introduce in questo disegno di legge un'altra perla a favore del centralismo statale. Come è noto, l'indirizzo e il coordinamento costituivano l'oggetto di uno dei *referendum* abrogativi regionali (l'articolo 8 riguarda appunto l'indirizzo e il coordinamento). Non mi trattengo sull'argomento, perchè ho accennato anche prima alla circostanza che l'indirizzo e coordinamento è stato uno degli strumenti della conservazione del centralismo statale nei confronti delle Regioni. Ed ecco che la Camera dei deputati, con il beneplacito del Governo, ha stabilito che ci sono atti di indirizzo e coordinamento che vengono emessi in caso di urgenza. Come c'era il decreto-legge per necessità ed urgenza, ora c'è anche l'atto di indirizzo e coordinamento in caso di urgenza. Infatti il comma 3 dell'articolo 8 recita: «In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2» ad emettere atti di indirizzo e coordinamento. Mi sembra una stravaganza centralistica. Anzichè andare nella direzione della soppressione dello strumento dell'indirizzo e coordinamento, caratteristico del centralismo, andiamo verso un suo rafforzamento. Lo corrediamo di un ulteriore profilo, quello dell'intervento in caso di urgenza. L'emendamento 8.2 propone di sop-

primere il comma 3 dell'articolo 8, per sopprimere l'atto di indirizzo e di coordinamento in caso di urgenza. Si tratta, tra l'altro, di una contraddizione in termini.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.500, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.501, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.532, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del

decreto legislativo il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;

b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;

c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;

d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) al Presidente della giunta provinciale sono trasferite le competenze di cui:

1) all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182;

2) all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

3) all'articolo 84, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

4) agli articoli 3 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

b) al sindaco del comune dove lo straniero è domiciliato sono trasferite le competenze di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 e al Consiglio comunale sono trasferite le competenze di cui all'articolo 289 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148».

Al comma 1, sopprimere le parole: «per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni».

9.2

ROTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali» inserire le parole: «e costituendo conseguentemente la Conferenza permanente denominata Comuni, Province, Regioni, Stato».

9.3

ROTELLI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «infraregionale».

9.4

ROTELLI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo alla necessaria soppressione del Ministero delle Risorse agricole e dei dipartimenti del turismo e dello spettacolo, dell'istituzione di un unico ministero delle attività economiche sostitutivo anche del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, e di un unico ministero dei servizi sociali, sostitutivo anche del Ministero della sanità».

9.6

ROTELLI

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «e delle comunità montane».

9.5

ROTELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. A decorrere dall'anno 1997 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei Comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali indicati una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispettivo territorio dai contribuenti sulla base del loro domicilio fiscale, pari all'ammontare totale dei trasferimenti stessi.

2-ter. La ripartizione delle quote del gettito IRPEF, computato a livello comunale sulla base del parametro fissato al comma 2-bis è effettuata attribuendo al comune, alla provincia ed alla regione in cui si trova il comune quote percentuali tali da rispettare l'attuale ripartizione proporzionale con cui di fatto è ripartito, a livello nazionale, il complesso dei trasferimenti erariali tra le diverse categorie di enti territoriali».

9.80

SPERONI, TIRELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* TIRELLI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 9.70 e 9.80.

ROTELLI. Una delle questioni più controverse, che hanno caratterizzato gli esordi di questo Governo, motivando il contrasto fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'interno è stato il problema della istituzione della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Ho già avuto occasione di criticare l'atto istitutivo di tale Conferenza, non istituita con atto legislativo e quindi, da tale punto di vista, fuori dalla Costituzione, se non contro di essa.

L'articolo 9, nell'attuale formulazione, stabilisce che un decreto legislativo amplierà le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Quindi si stabilisce l'unificazione tra la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. A parte il fatto che un organo di questa importanza viene posto in essere attraverso un decreto delegato; si dice nell'articolo che l'unificazione riguarda soltanto le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni. C'è sì l'unificazione tra le due Conferenze, ma non a tutti gli effetti, bensì soltanto per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Ma non si sa quali debbano essere le materie non di interesse comune.

La proposta contenuta nell'emendamento 9.3 è di dare al Governo la delega - ahimè, non si può fare altro che questo, essendosi privato il Parlamento dell'esercizio della funzione legislativa - per istituire la Conferenza permanente denominata Comuni, Province, Regioni, Stato, in questo ordine, che è poi quello che propongo per la formulazione dell'articolo 114 della Costituzione, relativo al federalismo ancora possibile. Se tale emendamento non verrà accolto, così come accadrà, ne sortirà l'ennesimo improponibile pasticcio, determinato dalla Conferenza Stato-Regioni integrata dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali relativamente alle materie di interesse comune tra le Regioni, le Province e i Comuni cioè non a tutti gli effetti. Un altro mostriciattolo è di fronte a noi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Essendo tenuto ad esprimere il parere del Governo e non la mia opinione personale, concordo col relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.70, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.80 presentato dai senatori Speroni e Tirelli, è stato dichiarato improponibile.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

L'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

CAPO II.

Art. 11.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonchè, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qua-

lificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle sin-

gole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e*) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i*) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h*) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q*) è abrogata; alla lettera *t*) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.

11.100

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di monitoraggio», aggiungere la parola: «funzionale».

11.580

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, ROTELLI, SCHIFANI, MAGGIORE,
PASTORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «decreti legislativi» inserire la parola: «non».

11.270

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «possono» con la parola: «devono».

11.585

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, ROTELLI, SCHIFANI, MAGGIORE,
PASTORE

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «i decreti legislativi e la contrattazione» con le seguenti: «le leggi di recepimento dei contratti dell'area pubblica».

11.586 PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, ROTELLI, SCHIFANI, MAGGIORE,
PASTORE

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «stabiliscano altresì una distinta disciplina» aggiungere le seguenti: «per i dipendenti appartenenti alla ex carriera direttiva, nonché».

11.15 FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO, CIRAMI

Al comma 4, lettera d), decimo rigo, dopo la parola: «disciplina» aggiungere le seguenti: «per i quadri e».

11.3 FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO, CIRAMI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «e stabiliscano altresì una distinta disciplina» aggiungere le seguenti: «per i quadri e».

11.300 PASQUALI, LISI

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) garantire alle Regioni, alle Province e ai Comuni autonomi livelli di contrattazione collettiva, correlati esclusivamente alla produttività del personale e conseguente maggiore efficienza delle amministrazioni, a parità di costo per la rispettiva amministrazione».

11.18 ROTELLI

Al comma 4, lettera e), dopo le parole: «nel rispetto dei» aggiungere le seguenti: «primari diritti dei lavoratori e dei».

11.620 PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, ROTELLI, SCHIFANI, MAGGIORE,
PASTORE

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro» aggiungere le seguenti: «avuto riguardo che la previsione degli oneri nel relativo bilancio di esercizio su base annua abbia beneficiato dell'incremento previsto da eventuali accordi in essere e comunque non inferiori al tasso di inflazione reale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente».

11.700 PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, ROTELLI, SCHIFANI, MAGGIORE,
PASTORE

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «infine» fino alla fine della lettera.

11.19

ROTELLI

Al comma 4, lettera i), sopprimere le parole: «da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

11.20a

ROTELLI

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali e di categorie maggiormente rappresentative,».

11.698

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, ROTELLI, SCHIFANI, MAGGIORE,
PASTORE

Al comma 4, lettera i), dopo le parole: «Dipartimento della funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «di un testo unico commentato delle leggi relative al pubblico impiego e».

11.699

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, ROTELLI, SCHIFANI, MAGGIORE,
PASTORE

Al comma 1, lettera i), sopprimere dalle parole: «prevedere la costituzione» fino alla fine del comma.

11.21

ROTELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

TIRELLI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 11.100 e 11.270.

LISI. Signora Presidente, gli emendamenti 11.580, 11.585, 11.586, 11.300, 11.620, 11.700, 11.698 e 11.699 si intendono illustrati.

CIRAMI. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 11.15 e 11.3.

ROTELLI. L'emendamento 11.18 propone la sostituzione della lettera e) del comma 4 dell'articolo 11 che, nel testo approvato dalla Camera (potevo muovermi solo in questo ambito), afferma che il Governo dovrà «garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione». Il concetto è il seguente: finchè ci sono sol-

di nel bilancio, si proceda pure nella contrattazione collettiva integrativa.

Ho proposto una diversa formulazione della lettera e): «garantire alle Regioni, alle Province e ai Comuni» – non genericamente a tutte le pubbliche amministrazioni – «autonomi livelli di contrattazione collettiva, correlati» – prego di prestare attenzione su questo punto – «esclusivamente alla produttività del personale e conseguente maggiore efficienza delle amministrazioni, a parità di costo per la rispettiva amministrazione». Quindi, non contrattazione integrativa indiscriminata, ma contrattazione collettiva integrativa – ripeto – correlata alla produttività del personale e, conseguentemente, all'efficienza dell'amministrazione.

Questo è l'emendamento proposto, che, naturalmente, il Governo non intende accettare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *ff relatore*. Signora Presidente, esprimo parere negativo.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare...

(Nel tabellone si spengono alcune delle luci corrispondenti ai senatori richiedenti la verifica del numero legale).

Per favore, i richiedenti devono essere sempre dodici. Non spostate nuovamente la tessera, altrimenti la richiesta di verifica come avviene in questo caso, non è valida.

Mi dispiace, senatore Peruzzotti, ma non possiamo procedere alla verifica del numero legale! *(Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo. Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Dovete lasciare le schede fino a quando non si è conclusa la verifica. *(Commenti del senatore Ceccato).*

Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.580.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.580, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.270, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.585, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.586, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.15, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri senatori, identico all'emendamento 11.300, presentato dalla senatrice Pasquali e dal senatore Lisi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.18, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.620.

LISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LISI. Signora Presidente, ho dato all'inizio per illustrati gli emendamenti perchè se ne comprendeva benissimo il significato.

Vorrei, però, soffermarmi brevemente sull'emendamento 11.620.

Alla lettera e), comma 4, dell'articolo 11 dove si prevede di «garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione», abbiamo ritenuto dovessero essere aggiunte, dopo le parole: «nel rispetto dei», le parole «primari diritti dei lavoratori e dei». Mi pare che questo emendamento possa trovare accoglimento e mi sembra strano che il Governo e il relatore esprimano parere contrario a un emendamento dovuto, proprio ai fini della difesa dei primari diritti dei lavoratori. Quindi insisto perchè i colleghi dell'Assemblea votino a favore di questo emendamento.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signora Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124-B

LISI. Signora Presidente vorrei chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. No, senatore Lisi, non è possibile ai termini del Regolamento poichè è stata già richiesta la verifica del numero legale.

Metto ai voti l'emendamento 11.620, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.700, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, è stato dichiarato improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.19.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 11 la Camera dei deputati ha introdotto le parole: «infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali» e così via.

Il disegno di legge n. 2030 da me firmato, in materia di revisione costituzionale, prevede la soppressione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e in generale della giurisdizione amministrativa. Si è svolta una discussione sulla giurisdizione amministrativa e sul Consiglio di Stato, ma ancora non ho potuto verificare se il mio disegno di legge sia l'unico, in sede di revisione costituzionale, a proporre la soppressione della giurisdizione amministrativa e l'attribuzione al giudice ordinario anche dei rapporti giurisdizionali fra privati e pubblica amministrazione. Faccio notare la contraddizione: il Consiglio di Stato è il monumento del centralismo amministrativo e si vuole conservarlo da parte di coloro che si dichiarano federalisti. È quindi inopinata, in tale contesto, l'iniziativa della Camera, chiunque l'abbia presa, addirittura di estendere la giurisdizione amministrativa. Non si tratta di prestare ossequio all'unicità della giurisdizione; c'è anche questo problema, ma si tratta del fatto che la giustizia amministrativa, secondo la divisione dei poteri, è nel potere esecutivo, mentre è attività di natura giurisdizionale. Non c'è parità tra il cittadino e pubblica amministrazione. Che in un disegno di legge di questa natura si preveda l'estensione della giurisdizione del giudice amministrativo mentre è in discussione, non solo da parte mia, la sussistenza stessa di una giurisdizione amministrativa separata da quella ordinaria, mi sembra grave, se non addirittura clamoroso.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signora Presidente, intervengo solo per chiedere che sia aggiunta la mia firma all'emendamento 11.19 del senatore Rotelli e per chiederne la votazione con procedimento elettronico.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MELONI. Signora Presidente, colleghi, intervengo per preannunciare il mio voto favorevole a questo emendamento e contemporaneamente il voto contrario sull'articolo 11, in particolare per quanto contenuto alla lettera g).

Mi sembra che in questo caso si stia raggiungendo il massimo della contraddizione. Allorchè il provvedimento venne approvato in prima lettura, mi era sfuggita la gravità di questo articolo che va ad introdurre norme in contrasto con quanto il Governo sta proponendo in tema di riforma della giustizia. Si evidenziano alcune perle che sono diventate ancora più numerose con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla lettera g) dell'articolo 11.

Mentre in Commissione giustizia, ad esempio, abbiamo appena esaminato un disegno di legge per la costituzione delle sezioni stralcio, ai fini di eliminare l'arretrato nel settore civile, si introduce qui una norma generica e contraddittoria, secondo cui da parte del Governo, in base ad una delega generica ed indefinita, possono essere previste persino misure organizzative e processuali. In questo modo si incide sulla normativa oggi vigente in materia civile, civilistica e di procedura civile in maniera assolutamente incontrollata e incontrollabile. La lettera g) dell'articolo 11, prevede infatti che possano essere adottate anche misure di carattere generale «atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso», nonché procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato.

Tutto ciò avrebbe la finalità di devolvere i procedimenti relativi al pubblico impiego, fino a questo momento di competenza dei tribunali amministrativi, alla competenza del giudice ordinario.

In questo modo la confusione diventerebbe assolutamente insostenibile e non più inquadrabile all'interno di un processo di riforma, come quello che è stato avviato dal Governo, e della normale attività svolta del Parlamento che, in maniera molto più appropriata e organica, sta esaminando gli interventi strutturali da porre in essere nel campo della giustizia.

L'aspetto più insostenibile ed incredibile – che dovrebbe meravigliare tutti – è legato alla previsione di estendere contestualmente ai tribunali amministrativi le controversie che hanno per oggetto i diritti patrimoniali. Sappiamo come funzionano i Tribunali amministrativi regionali e sappiamo che non hanno poteri istruttori, eppure pensiamo di delegare loro contestualmente anche tutte le materie relative al risarcimento dei danni. Mi chiedo come sarà possibile per questi tribunali stabilire la misura del risarcimento dei danni, istruire una controversia in base alla quale definire la misura di tale risarcimento e consentire alle parti di intervenire in questo campo.

Credo che l'intero articolo debba essere soppresso e che le competenze, che il Governo ha sinora esercitato in materia di giustizia, debbano essere mantenute. Va fatto un ragionamento molto più accurato e

profondo per quanto riguarda la giustizia amministrativa che, come è stato detto, è sottratta alla competenza del Ministero di grazia e giustizia per essere delegata al potere esecutivo, al Ministero dell'interno. È un tema che merita profonde riflessioni e modifiche poichè anche in questo settore i ritardi sono assolutamente intollerabili: per avere dal tribunale amministrativo regionale una sentenza che non richiede alcuna attività istruttoria, occorre attendere non meno di sei o sette anni ed altrettanti sono i tempi necessari per avere la sentenza da parte del Consiglio di Stato.

È quindi necessario fare un altro tipo di intervento e di riforme. Occorre evitare che con deleghe così generiche, confuse e contraddittorie si aggiunga confusione alla già grave disfunzione della giustizia, tanto nel settore penale quanto in quello civile ed amministrativo. Ecco perchè dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 11.19 ed il voto contrario a tutto l'articolo 11. (*Applausi del senatore Cirami*).

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Vorrei aggiungere una breve considerazione per motivare il mio voto contrario all'emendamento 11.19. Occorre ricordare che il Senato ha già approvato un ordine del giorno della Commissione con il quale si chiede il monitoraggio del processo amministrativo e si impegna il Governo a riformare quest'ultimo.

Nel merito della proposta vorrei soprattutto evidenziare come la modifica apportata dalla Camera dei deputati sia apprezzabile: infatti, fintanto che tale modifica non entrerà a regime, nel caso di lesioni di interessi legittimi, è necessario prima seguire la trafila amministrativa e poi – nei casi limitatissimi in cui ciò è ammesso – ci si può rivolgere al giudice civile per il risarcimento del danno; dopo che questa modifica sarà entrata a regime il procedimento verrà concentrato e vorrei ricordare al senatore Meloni che quando il giudice amministrativo ha la competenza esclusiva ha gli stessi poteri istruttori di un giudice ordinario.

LISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 11.19.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cirami, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.19, presentato dai senatori Rotelli e Cirami.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	148
Senatori votanti	146
Maggioranza	74
Favorevoli	27
Contrari	118
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.20a, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.698, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.699, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.21, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

LISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISI. Signora Presidente, noi dovevamo o almeno pensavamo di dover (può darsi che ci siamo distratti) illustrare l'emendamento 11.698, sul quale non si è discusso.

PRESIDENTE. Avete rinunciato all'illustrazione ed è stato chiesto il parere al relatore ed al rappresentante del Governo.

LISI. Io ho rinunciato all'illustrazione dell'emendamento sul quale lei ha richiamato la mia attenzione.

PRESIDENTE. Evidentemente non ci siamo capiti.

LISI. Evidentemente non ci siamo intesi.

PRESIDENTE. Lei ora, se vuole, può fare una dichiarazione di voto sull'intero articolo.

LISI. La ringrazio della cortesia...

PRESIDENTE. Non è una cortesia.

LISI... ma pensavo mi spettasse per Regolamento.

PRESIDENTE. In genere quando ci sono più emendamenti presentati dallo stesso Gruppo, vengono illustrati insieme.

LISI. Lo so, signora Presidente, ma, dal momento che lei ha richiamato la mia attenzione, all'inizio, su quell'emendamento, ho rinunciato ad illustrarlo, dicendo che per esso c'era poco tempo.

PRESIDENTE. Non ci siamo intesi, senatore Lisi. Intende fare ora una dichiarazione di voto finale sull'articolo 11?

LISI. No grazie, signora Presidente.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Per spiegare la mia contrarietà all'articolo 11, vorrei aggiungere alle motivazioni precedenti anche una ulteriore, che consiste nell'inserimento della lettera *i*) da parte della Camera dei deputati, con il beneplacito del Governo, che prevede: «la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica am-

ministrazione» e «la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici».

Un codice di comportamento non può essere prodotto da un Ministero, sia pure la Presidenza del Consiglio dei ministri, per poi essere applicato da tutti gli altri Ministeri. Ogni pubblica amministrazione si deve dare un codice e rispettarlo. Questa è l'essenza del codice stesso. C'è, pertanto, un errore in partenza.

Voglio, far notare, però, che anche l'emanazione del codice costituisce per la burocrazia ministeriale l'occasione di rafforzare se stessa. Ecco che – belli come il sole – nascono organismi di controllo e di consulenza sull'applicazione dei codici di comportamento. Non sono coloro che devono tenere un determinato comportamento a controllare se stessi in rapporto al codice che si sono dati, ma vengono create strutture nuove, organismi ministeriali – naturalmente – di controllo e consulenza per l'applicazione dei codici.

Un provvedimento, che dovrebbe essere di decentramento antiburocratico, finisce con il benplacito di questo Governo, con il rafforzare la burocrazia ministeriale.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Intervengo per annunciare il voto contrario all'approvazione dell'articolo 11 da parte del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato del Senato:

Art. 12.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali

in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standard* dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di

versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di *staff* e di *line*, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante

organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata da attività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.24

ROTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.240

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «riducendone» inserire le altre: «la consistenza di personale complessiva e».

12.11

ROTELLI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura».

12.12

ROTELLI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «anche mediante» fino alla fine del comma.

12.13

ROTELLI

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «o di amministrazione ad ordinamento autonomo risultanti».

12.14

ROTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera l) e la lettera t).

12.270

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) attribuire alle province, con le funzioni, le residue strutture periferiche dei Ministeri precedentemente dislocate presso ciascuna provincia, tranne tutte quelle, da riorganizzare con sportello unico, presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di debiti a favore o a carico dell'Erario dello Stato».

12.15

ROTELLI

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: «e della necessità» fino alla fine con le seguenti: «escludendo la sovraordinazione di ciascun componente degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro sui dirigenti del Ministero, nonchè lo svolgimento di funzioni di competenza di questi».

12.16

ROTELLI

Al comma 1, lettera p),sopprimere le parole: «anche istituendo i centri interservizi».

12.17

ROTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) istituire obbligatoriamente in ogni amministrazione centrale servizi di controllo interno di gestione attraverso l'adeguamento della propria organizzazione e la qualificazione del personale dirigente, che ha la responsabilità del servizio».

12.18

ROTELLI

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) trasferire in particolare, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, alla scuola superiore della pubblica amministrazione tutta l'attività formativa e didattica, che non sia di carattere precipuamente tecnico specialistico, svolta dalle scuole di singoli Ministeri, rideterminando nel contempo, secondo criteri di efficienza ed effettiva utilità, un'allocatione delle sedi della scuola in senso decentrato».

12.280

SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, lettera t), sopprimere dalle parole: «all'uopo» alla fine della lettera.

12.23

ROTELLI

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: «all'uopo» fino alla fine della lettera, con le seguenti parole: «avvalendosi anche della scuola superiore della pubblica amministrazione nella sede di Caserta e nella sede da istituire in Monza-Villa Reale, oltre che delle strutture private più qualificate, dislocate nel territorio nazionale».

12.19

ROTELLI

Al comma 1, lettera t) sostituire le parole da: «conferendo» fino alla fine, con le seguenti: «procedendo anche al riordino della Scuola superiore della Pubblica amministrazione, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

- a) soppressione della sede di Roma;
- b) trasferimento di tutti gli uffici e i servizi della direzione generale nella sede di Caserta (Reggia);
- c) soppressione della sede di Bologna;
- d) istituzione della sede di Monza (Villa Reale);
- e) limitazione del numero dei docenti stabili alla esigenza della sola funzione di progettazione della formazione;
- f) attribuzione alla sola Scuola superiore della pubblica amministrazione di tutta l'attività formativa, didattica e di progettazione didattica di carattere non tecnico-specialistica precedentemente svolta dalle scuole di singoli Ministeri.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* sono attuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo da assicurare la compensazione con i risparmi di spesa degli eventuali oneri di realizzazione e la contestualità nel trasferimento di funzioni e delle correlative risorse finanziarie, strumentali e di personale.

12.9

ROTELLI

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato riferisce annualmente al Parlamento circa le risultanze delle attività di cui al comma 1 e sulle opportune misure da adottare per una migliore gestione dell'attività dei pubblici uffici».

12.290

SPERONI, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.

12.21

ROTELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. Continuo a limitare l'illustrazione degli emendamenti con riferimento alle novità che ha introdotto la Camera dei deputati.

All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), si prevede di: «garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;».

Si tratta di un altro privilegio che il Governo non ha potuto non concedere al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Vi è una diversità di trattamento, ma, dal punto di vista dell'efficienza, c'è anche di peggio. Ogni volta che si modifica un'amministrazione, si deve verificare il trasferimento del personale, un trasferimento al quale il personale si adatterà e sottostà, perchè ciò è funzionale all'efficienza dell'amministrazione stessa.

Con questa norma, invece, si afferma che il personale, se trasferito, può optare per la posizione precedente, nei ruoli della Presidenza del Consiglio. Ecco la novità introdotta dalla Camera.

Un altro emendamento è relativo alla lettera *f*), dove, siccome si parla di «procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri» si dice anche che questi ultimi devono essere ridotti di numero. Ma, è irrilevante ridurre il numero dei Ministeri se se ne lascia invariata la consistenza. L'operazione di razionalizzazione non deve limitarsi ad una riduzione del numero dei Ministeri a consistenza di personale invariata; deve esserci, contemporaneamente una riduzione del personale. Se ciò non avviene, non si può parlare di decentramento a favore delle Regioni e degli Enti locali.

Anche alla lettera *g*) si prevede di rafforzare la burocrazia centrale. Si stabilisce che l'eliminazione delle «duplicazioni organizzative e funzionali», e quindi il ridisegno delle strutture di primo livello, possano avvenire «anche mediante istituzione di dipartimenti o» – aggiunge la Camera – «di amministrazioni ad ordinamento autonomo». Quindi, allo scopo di procedere a semplificazioni, si costituiscono amministrazioni nuove, che sono addirittura ad ordinamento autonomo, rispetto a quelle ad ordinamento – chiamiamolo così – ordinario.

Alla lettera *l*), con un'altra novità introdotta dalla Camera, vengono riordinate «le residue strutture periferiche dei Ministeri». Come ho già detto prima, non si tratta di riordinare l'amministrazione periferica dello Stato, ma di accorpate questa alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, soprattutto alle Province. Questo sarebbe un disegno innovatore, ma l'attuale Governo non è in grado di introdurre una simile innovazione.

Anche alla lettera *o*) c'è un problema. I dirigenti generali dello Stato sono spesso, di fatto, sotto il comando dei componenti dei gabinetti dei Ministri. La Camera, aggiungendo rispetto al testo approvato dal Senato, ha inserito alla lettera *o*) le seguenti parole: «e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali». Coloro che compongono gli uffici di diretta collaborazione con i Ministri non devono avere, in quanto tali, delle competenze: devono soltanto collaborare con il Ministro in quanto organo. Va esclusa la sovraordinazione, che di fatto c'è, fra i componenti dei Gabinetti dei Ministri o Sottosegretari e i dirigenti generali dello Stato.

Secondo quanto introdotto con la lettera *p*), nel momento in cui si vuole combattere la burocrazia, questa rafforza se stessa. Vengono istituiti – anche questa è una modificazione della Camera – «idonei» strumenti di coordinamento tra uffici, «anche istituendo i centri interservizi». Pertanto, allo scopo di procedere al coordinamento, si istituiscono nuovi centri di servizi.

Anche alla lettera *q*) è previsto qualcosa di analogo. Oltre tutto, sfugge un punto fondamentale; il controllo interno di gestione deve essere, per l'appunto, interno: non ci dovrebbe essere il problema dell'inserimento degli uffici di statistica. Ecco perchè non è condivisibile quanto è stato introdotto dalla Camera alla lettera *q*).

Desidero soffermarmi infine sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione. In prima lettura avevo presentato una proposta non accolta dal Ministro, che però, aveva avanzato una sua controproposta.

Il Ministro è stato costretto alla Camera – voglio sottolinearlo – non solo a ritirare la proposta che aveva fatto sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione, struttura che è sotto la sua personale responsabilità di Ministro per la funzione pubblica, ma addirittura ad ingoiare il rafforzamento del personale burocratico (vedo che il Ministro fa cenni di consenso); mi riferisco al comma 3, per il quale il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità o enti pubblici, ove occorra, in soprannumero; per giunta le dotazioni organiche di cui alla tabella A della legge n. 400 del 1988 sono corrispondentemente ridotte. Abbia-

mo, con il testo che la Camera ha approvato, un ulteriore rafforzamento burocratico che il Ministro ha dovuto subire per la consistenza degli interessi corporativi organizzati.

Ricordo la proposta che avevo fatto: soppressione della sede di Roma della Scuola superiore della pubblica amministrazione, trasferimento della sua direzione generale a Caserta, nella Reggia di Caserta, e istituzione di una nuova sede della Scuola nella Villa reale di Monza. Non era una proposta antimeridionalistica. Proponevo che la direzione generale della Scuola superiore fosse trasferita da Roma a Caserta, che è nella regione Campania.

TIRELLI. Signora Presidente, do per illustrati, i miei emendamenti, riservandomi di intervenire su di essi in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Il parere del relatore è contrario su tutti gli emendamenti.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signora Presidente, il collega Rotelli, con scientifica precisione, ha identificato tutti gli emendamenti introdotti alla Camera – a questo punto lo devo dire da deputati di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, ed in particolare, per molti di questi, dal collega Frattini e dal collega Migliori.

Il Governo, che non ha spirito di parte, e non ha spirito di fazione, aveva accolto una parte di questi emendamenti, ritenendoli opportuni. Condivido alcune opinioni critiche del senatore Rotelli, come egli ben sa, sulla questione della scuola superiore della pubblica amministrazione, che personalmente ritengo dovrà essere oggetto di un provvedimento di riforma, che il Governo si riserva di proporre alle Camere, anche perchè, come ricorderete, quando in prima lettura il Governo fece una proposta, questa suscitò reazioni che ho ritenuto esagerate. E allora, se si ritiene in questa materia che sia meglio procedere non con una delega, ma con un provvedimento di legge ordinario, proporremo un provvedimento di legge ordinario.

Per il resto, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, e quindi contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.24, presentato dal senatore Rotelli, identico all'emendamento 12.240, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

L'emendamento 12.13 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.14, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.270, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.15, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.16, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.17, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.18, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.280.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signora Presidente, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 12.18 e spiegare brevemente le motivazioni.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato già votato. Rimane agli atti che lei aggiunge la firma.

MONTELEONE. La ringrazio, signora Presidente, anche perchè questo mi consente di sottolineare che poichè la delega è concepita per

la semplificazione amministrativa, con l'emendamento 12.18 del senatore Rotelli – cui appunto aggiungo la firma – si può ovviare alla farraginoso formulazione della lettera *q*) del comma 1, che a mio avviso non va certo nell'ottica della semplificazione. Basta rileggerlo.

Come proposto dal senatore Rotelli, il ricorso all'adeguamento dell'organizzazione e qualificazione del personale dirigente, è sufficiente ai fini della gestione amministrativa, senza bisogno di dover ricorrere a tre o quattro passaggi che a mio avviso, ripeto, complicano anziché snellire il dato burocratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.280, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.23, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.19, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.290.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, io le do la parola per svolgere una breve dichiarazione di voto, però devo anche comunicare, a lei e all'Assemblea, che il Gruppo Forza Italia ha finito il suo tempo. Quindi, dopo la sua dichiarazione non ci sarà più tempo per altri interventi.

VEGAS. La ringrazio della cortesia, signora Presidente, e sarò brevissimo. Ringrazio anche la senatrice Barbieri che mi cede qualche minuto del suo tempo.

Voterò a favore dell'emendamento 12.290 soprattutto perchè esso propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 12. È vero che in materia si è svolta, nella seduta pomeridiana di ieri, una disquisizione per così dire filologica tra il Ministro e il Presidente della Commissione bilancio; resta però il fatto che tale comma crea una grave lesione di principi in quanto sostanzialmente destruttura il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La questione non è irrilevante: si tratta di un bilancio estremamente importante. Basti ricordare, ad esempio, che nel bilancio della Presidenza

za del Consiglio sono comprese le spese per i Servizi segreti. Allora mi chiedo – ma chiedo soprattutto ai colleghi della sinistra estrema di quest’Aula, che si sono spesso battuti per la diminuzione delle spese per i Servizi segreti – cosa avviene se il Presidente del Consiglio, nella sua massima libertà, aumenta, modifica o diminuisce le spese destinate a questo settore prelevando fondi, ad esempio, da quello della protezione civile, dall’editoria o da quant’altro.

A mio avviso, sia per la lesione del principio di carattere generale, sia per i capitoli e i tipi di spese che possono essere modificati con atto unilaterale della Presidenza del Consiglio, la norma è contraria sicuramente ai principi che regolano la materia, che sono disciplinati *ex novo* nella legge di riforma del bilancio approvata ieri anche dalla Camera dei deputati, e comunque costituisce un *vulnus* di carattere generale tendente a rendere meno trasparente e quasi a riportare questa parte del bilancio dello Stato a quella che fu la gestione dei bilanci segreti dei Regni preunitari.

Per questo motivo, dichiaro il voto favorevole all’emendamento 12.290.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PERUZZOTTI. Signora Presidente, risultano presenti senatori che invece non sono in Aula.

PRESIDENTE. Se vi sono banchi vuoti, i commessi sono pregati di estrarre le relative tessere.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1124-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 12.290, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.21, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato:

Art. 13.

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,

sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire la parola: «competenze» con la parola: «funzioni» e sopprimere le parole da: «di raccordo» fino alla fine della lettera.

13.2

ROTELLI

L'emendamento 13.2, presentato dal senatore Rotelli, si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Signora Presidente, il parere sull'emendamento 13.2 è negativo.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il relatore.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Rotelli, ma il Gruppo Forza Italia non ha più tempo a sua disposizione. Pertanto, non posso darle la parola.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

ANDREOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signora Presidente, chiedo scusa al Senato, ma vorrei brevemente richiamare l'attenzione sul seguente aspetto, anche se, aderendo alla linea accennata prima dal ministro Bassanini, cioè all'opportunità di non creare un'ulteriore fase di navetta, non ho presentato al riguardo un emendamento.

L'altra volta il Senato – se non sbaglio unanimamente – corresse l'articolo che riguardava il riordinamento degli uffici dei Ministri e dei

Sottosegretari, nel quale si riportava l'infelice dizione di una sorta di commissariato politico. La Camera dei deputati ha corretto il nostro testo con una frase confusa: «riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato» e fin qui va bene, ma poi si aggiunge: «stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione» Si tratta di un notevole pasticcio; però confido nel fatto che il ministro Bassanini, nello stendere i provvedimenti, correggerà questa stortura. Introdurre, infatti, l'idea della direzione politica, che è diversa dalla direzione amministrativa, nel senso cioè della responsabilità del Ministro, così come introdurre i termini «supporto» e «raccordo», può ingenerare una grande confusione.

La sostanza deve essere la seguente: il Gabinetto del Ministro e il Capo della segreteria (perchè i Sottosegretari non hanno Gabinetto) devono occuparsi soltanto dell'organizzazione del lavoro del Ministro e del Sottosegretario e non devono interferire nell'amministrazione. Credo che ciò sia pacifico; pertanto, proprio per questo, sarei gratissimo se il ministro Bassanini portasse alla sua attenzione questo punto. Non voglio criticare la Camera dei deputati, visto che oltre tutto vi ho lavorato, per il momento, più di quanto abbia lavorato in Senato (ho lavorato, infatti, quarantacinque anni alla Camera e solo sei anni in Senato), però certamente questo ed altri punti in cui la Camera ha corretto il testo non sono molto commendevoli.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TIRELLI. Signora Presidente, entrando nell'analisi di questa specie di reattore nucleare che è questo disegno di legge, penso che siamo arrivati al nocciolo: la burocrazia si è difesa, ha usato le sue armi e ha ottenuto i suoi risultati. Ad esempio la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 sembra scritta di pugno dalla burocrazia centralista: vengono difesi privilegi che sono indifendibili e che non potranno essere difesi se si vuole mantenere l'equilibrio finanziario a cui questo disegno di legge deve attenersi se vuole essere efficace. L'abbiamo detto anche ieri, qui c'è la lunga mano della burocrazia che si è fatta sentire pesantemente. Con tutti i buoni propositi espressi dal Ministro e dal Governo, alla fine vediamo che sulle cose pratiche non cambia nulla, vorrà dire che le soluzioni dovranno essere diverse.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Comunico che il Gruppo della Sinistra Democratica-L'Ulivo ha ceduto un quarto d'ora di tempo al Gruppo Forza Italia. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente). Do quindi la parola al senatore Rotelli.

ROTELLI. *Timeo Danaos et dona ferentes*. Gradisco i 15 minuti, anche per la loro provenienza, ma non la ragione per cui vengono con-

cessi. Sottintendono una mia dichiarazione: quando la Presidente mi avesse detto che non avevo più diritto di parola, avrei osservato di non avere la parola nemmeno per ritirare l'emendamento relativo all'articolo 5. Nell'accettare il gradito dono dei 15 minuti non dichiaro che ritirerò l'emendamento.

L'osservazione del senatore Andreotti corrisponde esattamente al contenuto dell'emendamento che ho formulato. La norma è stata dibattuta nella prima lettura in Commissione al Senato per poi andare alla Camera, ad essere nuovamente discussa in questa sede. Il problema è escludere la sovraordinazione, che di fatto c'è, dei componenti dei Gabinetti rispetto alla Direzione dei Ministeri. Ma c'è un altro aspetto collegato a quanto notato prima: spesso i Gabinetti dei Ministri sono composti da consiglieri di Stato, oltre che, talora da consiglieri della Corte dei conti. Questa è la ragione per la quale nel progetto di revisione costituzionale da me presentato, n. 2030, è stabilito espressamente che i consiglieri di Stato ed i consiglieri della Corte dei conti non possano svolgere funzioni che presso l'istituzione a cui appartengono. Occorre escludere che i consiglieri di Stato possano essere componenti dei Gabinetti dei Ministri e la mattina dopo giudichino, in sede giurisdizionale, ciò che la sera prima hanno predisposto in sede ministeriale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltà.

* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signora Presidente, non ho difficoltà ad accettare l'invito del presidente Andreotti e devo dire per la verità che alla Camera, dove si è svolto un ampio dibattito su questo punto, l'interpretazione di questa disposizione, la cui perspicuità può essere discussa, è stata la stessa e non va neppure in una direzione diversa rispetto a quanto affermato dal senatore Rotelli. Si trattava di un tentativo di rendere più chiara la distinzione in attuazione del principio generale di separazione tra le funzioni di direzione degli apparati amministrativi: gli uffici di collaborazione diretta con i Ministri sono uffici che collaborano all'attività propria del Ministro e non sono due superdirettori generali. In questo senso in ogni caso, perspicua e non perspicua la formula, il Governo intende operare nel senso indicato dal senatore Andreotti e, credo, in coerenza con le indicazioni seppur critiche rispetto a questo testo, che comunque non è stato presentato dal Governo, fatte dal senatore Rotelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Art. 14.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s*), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *s*), in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sesto rigo, sostituire le parole: «ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima» con le seguenti: «ovvero in strutture di università o di ente pubblico di ricerca, con il consenso di questi».

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «il Governo» fino alla fine con le seguenti: «Il Governo determina l'impiego del personale in carico agli enti suddetti».

14.2

ROTELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «il Governo» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «Il Governo determina l'impiego del personale in carico agli enti suddetti».

14.3

ROTELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. Al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si dice che «il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale». Gli emendamenti proposti non vanno intesi nel senso che il Governo è tenuto a presentare il piano di utilizzo, ma che il Governo provvede all'utilizzo del personale. Se suppongo che il Governo non abbia potuto scrivere di poter adottare i provvedimenti necessari sul personale e invece sia stato costretto a scrivere soltanto di poter presentare il piano di utilizzo del personale, lasciando impregiudicata così la questione relativa all'applicazione obbiettiva del piano suddetto, il Ministro sosterrà che faccio un processo alle intenzioni, ma sono convinto di non sbagliare.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti del senatore Rotelli.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 14.1 è stato dichiarato improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato:

Art. 15.

1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16 introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso, i progetti

più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.

2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed è determinato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenuti relativamente ad essi.

3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonché per attività di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, dichiarato improponibile:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

1. Al conferimento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), si provvede tenuto conto che:

a) alle Regioni sono trasferite le competenze di cui:

- 1) al regio decreto-legge 25 luglio 1904, n. 523;
- 2) al regio decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1285;
- 3) al regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1102;
- 4) al regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448;
- 5) alla legge 16 giugno 1939, n. 1111;

b) al Presidente della giunta provinciale sono trasferite le competenze di cui:

- 1) agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899;

2) all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989;

3) agli articoli 48, 71 e 72 della legge 25 giugno 1965, n. 2359;

4) all'articolo 18 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 233;

c) al sindaco del comune di residenza dell'interessato sono trasferite le competenze di cui:

1) all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

2) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

3) agli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194».

16.20

SPERONI, TIRELLI

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato:

Art. 17.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedere» inserire le seguenti: «in relazione all'articolo 12, comma 1, lettera g)».

17.2

ROTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.3

ROTELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» con le altre: «Il Governo».

17.4

ROTELLI

Invito il presentatore ad illustrare l'emendamento 17.4 ricordando che gli emendamenti 17.3 e 17.2 sono stati dichiarati improponibili.

ROTELLI. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 17.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 17.4.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato:

Art. 18.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), il Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato:

Art. 19.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, con l'annesso allegato 1, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato:

CAPO III.

Art. 20.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti

procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a*) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazio-

ne dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonchè le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonchè testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 20, comma 8)

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55, e successive modificazioni;

legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;

legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;

legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;

decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992;

legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;

legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.

2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;

legge 25 giugno 1956, n. 702;

legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.

3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.

4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, e successive modificazioni;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;

legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni.

5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

6. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

7. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio:

legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:

legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.

9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:

regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e successive modificazioni.

10. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:

decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

11. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.

12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.

14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni.
legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni.

15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

16. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.

17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonchè di donazioni o lasciti in favore di enti:

codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;

legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65, e successive modificazioni.

18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

19. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

21. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:

articolo 37 del codice della navigazione.

22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:

norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

23. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni;

legge 8 agosto 1991, n. 274;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.

24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.

25. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:

legge 23 agosto 1988, n. 400, articoli 18, 21, 28, 29 e 31;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 della *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dipartimenti e degli uffici del segretariato generale;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.

29. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.

30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.

32. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:

legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69, e successive modificazioni;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.

33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.

34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e

nei conservatori con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.

35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:

legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.

36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato civile:

regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni.

37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali:

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.

38. Procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e privato:

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6, commi 3, 4 e 5.

39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce rossa italiana:

decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, articolo 7.

40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione:

legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n. 164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40 (Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanità).

41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi finanziamenti, con determinazione di forme, modalità e limiti dei medesimi finanziamenti e della proprietà dei risultati, nonchè per incentivare la ricerca, l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree del Paese:

legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;
legge 1° marzo 1986, n. 64;

legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.

42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali:

legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi:

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.

44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:

legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:

legge 5 gennaio 1994, n. 36.

46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presidi sanitari:

legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

47. Procedure attinenti le specialità medicinali di automedicazione:

decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di presidi medici-chirurgici:

regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128.

49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso industriale:

regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa:

legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

51. Procedimento relativo alla organizzazione territoriale del servizio idrico integrato:

legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183;
legge 5 gennaio 1994, n. 36.

52. Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi interventi nelle aree depresse:

decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

53. Procedimenti relativi agli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

legge 1° marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

54. Procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile:

legge 25 febbraio 1992, n. 215.

55. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali:

legge 27 febbraio 1985, n. 49.

56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione:

legge 24 maggio 1977, n. 227.

57. Procedimenti per il risanamento dell'industria siderurgica:

legge 31 maggio 1984, n. 193.

58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:

legge 24 dicembre 1985, n. 808;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6.

59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio:

legge 10 ottobre 1975, n. 517.

60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari:

legge 28 febbraio 1986, n. 41.

61. Procedimenti relativi agli interventi a favore dell'imprenditoria giovanile:

decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

62. Procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia:

decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156.

63. Procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti-pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.

64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.

65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici:

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni:

legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale:

legge 24 maggio 1977, n. 227.

68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di contributi per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo:

legge 26 febbraio 1987, n. 49.

69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero:

legge 21 febbraio 1989, n. 83.

70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere di commercio italiane all'estero:

legge 1° luglio 1970, n. 518, e successive modificazioni.

72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale:

legge 26 febbraio 1992, n. 212.

73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero:

legge 24 aprile 1990, n. 100;

legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.

74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe sull'autotrasporto delle merci:

legge 6 giugno 1974, n. 298;

decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56.

75. Procedimento in materia di strumenti per pesare:

legge 10 ottobre 1975, n. 517;

decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

76. Procedimenti di concessione di beni del demanio marittimo utilizzati per finalità turistiche, ricreative e per la realizzazione e

la gestione di attività commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle relative ai porti:

articoli 33-37 del codice della navigazione;

articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

legge 28 gennaio 1994, n. 84;

decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

legge 1° marzo 1975, n. 44;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 17 maggio 1983, n. 217.

78. Procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:

legge 2 maggio 1976, n. 160.

80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e margarina:

legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

legge 16 giugno 1960, n. 623.

81. Procedimento di controllo su importazione, produzione e detenzione latte in polvere e burro:

legge 11 aprile 1974, n. 138.

82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 12 ottobre 1982, n. 753.

83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto:

decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.

84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

85. Procedimenti relativi al controllo e alla commercializzazione e al deposito degli alcoli:

regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.

86. Procedimento per la certificazione antimafia:

legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55.

87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

88. Procedimento per il versamento dei contributi assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):

legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

90. Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

91. Procedimento per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà:

decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

93. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati, per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione ed attività lavorativa subordinata:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;

decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali:

legge 11 giugno 1971, n. 426;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;

legge 12 agosto 1993, n. 310.

95. Procedimento per la tenuta e conservazione di documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:

legge 10 gennaio 1935, n. 112;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

legge 30 aprile 1969, n. 153;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

legge 11 gennaio 1979, n. 12;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

96. Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

legge 8 agosto 1985, n. 443;

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

97. Procedimento per la denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti;

legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attività ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese di quelle esercenti attività di autoriparazione e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od al Registro delle imprese;

legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.

99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini, officine, laboratori destinati alla produzione ed alla vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi commercio, arte, industria o mestiere:

regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.

100. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli assicurati:

decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile:

legge 15 ottobre 1990, n. 295.

102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

103. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici di forniture:

decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

104. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per lo scarico idrico al suolo:

legge 10 maggio 1976, n. 319.

105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31) e successive modificazioni;
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (articolo 4) e successive modificazioni.

106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici:

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori:

legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni;

legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni;

legge 19 marzo 1990, n. 55;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.

108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con successive modificazioni.

109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera:

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991.

110. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di nuove sostanze farmaceutiche e specialità medicinali già in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario farmaceutico nazionale:

decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.

111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:

legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni;

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n. 754.

112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:

legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni;
legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni;
legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge
12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifica-
zioni;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura».

20.4

ROTELLI

Al comma 8, all'allegato n. 1 richiamato, dopo il n. 105, inserire il seguente:

«105-bis. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni:

Legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni».

20.All.14

FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO, CIRAMI

Invito il presentatore ad illustrare l'emendamento 20.4, ricordando che l'emendamento 20.All.14 è stato dichiarato improponibile.

ROTELLI. L'emendamento tende a sopprimere l'istituzione di centri interservizi per evitare l'incremento della burocrazia ministeriale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signora Presidente, il parere del Governo è contrario sottolineando che la modifica proposta dal deputato Migliori, dell'opposizione, ha esattamente la finalità opposta a quella temuta dal senatore Rotelli.

Si prevede la costituzione di centri interservizi per riuscire, attraverso il coordinamento tra diverse amministrazioni, a ridurre la burocrazia. In molti casi sono proprio le duplicazioni di competenze quelle che aumentano il carico burocratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.4, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, con l'annesso allegato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato:

CAPO IV.

Art. 21.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standard* di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);

e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della

personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'autonomia di cui al presente articolo è attribuita alle istituzioni scolastiche contestualmente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema formativo».

Al comma 1, sostituire le parole da: «fermi restando» fino a: «definiti dallo Stato,» con le seguenti: «e in materia di programmazione, fermo restando il diritto allo studio,».

21.190 BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio» con le seguenti: «fermo restando il diritto allo studio».

21.210 BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato», aggiungere le parole: «e l'obbligo di raccordare l'intero sistema informativo al mondo dell'artigianato e della produzione industriale nazionale».

21.901 PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, ROTELLI, SCHIFANI, MAGGIORE,
PASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «definiti dallo Stato», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla istituzione dell'insegnamento, con inizio dalla scuola dell'obbligo, di materie riguardanti l'informatica ed ogni tecnologia ad essa applicata ai fini della ricerca, della informazione e della comunicazione, compreso il sistema internet ed eventuali sistemi similari».

21.902 PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, ROTELLI, SCHIFANI, MAGGIORE,
PASTORE

Al comma 4, primo periodo, sostituire l'anno: «2000» con l'altro: «1999».

21.120 LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «2000» con l'altra: «1998».

21.850 LORENZI, BRIGNONE, SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In ogni caso, ogni istituto provvederà autonomamente a definire i criteri ed i requisiti per la selezione, l'assunzione, la rimozione, la carriera del personale ed i relativi emolumenti».

21.856 SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: «un'analisi» fino a: «interventi perequativi».

21.130 BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «da una analisi» fino alla fine con le seguenti: «e dall'analisi preventiva delle componenti del diverso costo pro capite delle singole istituzioni scolastiche, in relazione anche ai servizi resi, in modo da valorizzare, con gli interventi perequativi, la capacità di iniziativa e di gestione efficiente delle istituzioni stesse».

21.34 ROTELLI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «di graduatità».

21.140 BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «perequativa» inserire le seguenti: «seguendo il criterio di premiare gli istituti che dimostrano maggiore efficienza, efficacia formativa e didattica, pluralità di iniziative e sperimentazioni».

21.797 BRIGNONE, SPERONI, LORENZI, TIRELLI

Al comma 6, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Alle istituzioni scolastiche è attribuita la diretta gestione di beni patrimoniali».

21.150 BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

Sopprimere il comma 15.

21.320 BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 15, dopo le parole: «seguenti criteri» inserire le altre: «istituendo a tal fine albi regionali divisi per province dove i docenti residenti da almeno cinque anni hanno l'obbligo di iscriversi e da cui le singole autonome istituzioni scolastiche devono reperire il personale docente».

21.501 BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

Al comma 15, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e degli enti locali, il cui parere, per quanto concerne razionalizzazione della rete e indirizzi, sarà considerato vincolante».

21.500 BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

Sopprimere il comma 16 e il comma 17.

21.510 BRIGNONE, LORENZI, TIRELLI, SPERONI

Sostituire i commi 16 e 17 con i seguenti:

«16. Le istituzioni scolastiche decidono in piena autonomia in merito alla funzione dirigenziale, ivi comprese le modalità di assunzione dei dirigenti, la loro rimozione, i requisiti professionali necessari e le relative retribuzioni.

17. In virtù della piena autonomia istituzionale ed amministrativa riconosciuta alle istituzioni scolastiche, il rapporto di lavoro e la relativa assunzione delle figure professionali di cui al comma precedente, è gestito autonomamente da ciascuna istituzione scolastica».

21.512 SPERONI, TIRELLI

Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) l'attribuzione della qualifica di Direttore Amministrativo agli attuali Responsabili in servizio assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione».

21.100 PASQUALI, LISI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola».

21.2 FUMAGALLI CARULLI, D'ONOFRIO, CIRAMI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del Comparto Scuola».

21.200 PASQUALI, LISI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per la complessità e le accresciute esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche è individuata una nuova qualifica di funzionario direttivo con riferimento alla funzione amministrativa, da attribuirsi al responsabile amministrativo. Il profilo della nuova qualifica è individuato, unitamente a quello del dirigente scolastico, con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Il rapporto di lavoro del funzionario direttivo è disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola».

21.300 BRIGNONE, LORENZI, SPERONI, TIRELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire quattrocento miliardi per anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1998. All'onere recato dal presente articolo si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e seguenti dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1997-99 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento per la Presidenza del Consiglio dei ministri».

21.3

D'ONOFRIO, CIRAMI, FUMAGALLI CARULLI

Invito i presentatori ad illustrarli, ricordando che gli emendamenti 21.2, 21.200, 21.300 e 21.3 sono stati dichiarati improponibili.

SILIQVINI. Aggiungo la firma all'emendamento 21.900 e lo do per illustrato.

BRIGNONE. L'emendamento 21.190 nasce dalla constatazione che il testo, così come formulato, appare contraddittorio rispetto alla finalità di tutto il provvedimento, cioè il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Infatti la gestione e la programmazione vengono pur sempre detenute dallo Stato e non possono in questo modo contribuire ad un reale processo di decentramento, così come viene auspicato.

Anche l'emendamento 21.210 risponde a questa accentuazione del centralismo normativo ed al ritorno ad un principio uniformizzante, in contrasto tra l'altro con il comma 7 che indica finalità di autonomia organizzativa delle scuole.

Ritiro gli emendamenti 21.120 e 21.850. Ritiro anche l'emendamento 21.130 perchè avrebbe potuto essere formulato più opportunamente; infatti occorrerebbe delegare agli enti locali, ed in particolare alla provincia, l'analisi delle realtà territoriali al fine di definire una rete di servizi, come peraltro sa il Ministro della pubblica istruzione in quanto se ne è parlato nella seduta di ieri della 7ª Commissione permanente.

Ritiro anche l'emendamento 21.797 perchè ripete in sostanza un altro emendamento. L'emendamento 21.500 si illustra da sè, mentre ritiro l'emendamento 21.510 affinchè non venga interpretato in modo errato o strumentale. Do per illustrati gli emendamenti 21.140, 21.150, 21.320 e 21.501.

Infine sottolineo l'importanza dell'emendamento 21.300, che però è stato dichiarato improponibile, sebbene l'autonomia organizzativa e gestionale delle scuole si ripercuote, innanzitutto sul personale amministrativo di segreteria.

MAGNALBÒ. Signora Presidente, illustro gli emendamenti 21.901 e 21.902 a nome del Gruppo Alleanza Nazionale e dei firmatari. Sono due proposte molto importanti perchè si riferiscono a due fattori fonda-

mentali del settore scolastico. In primo luogo si vuole favorire l'inserimento nel mondo del lavoro della popolazione scolastica che raggiunga il termine dei propri studi. Si chiede quindi «di raccordare l'intero sistema informativo al mondo dell'artigianato e della produzione industriale nazionale». Si vuole la complementarità tra i due mondi, il supporto dell'uno nei confronti dell'altro. Credo sia importante tener conto di questo aspetto per la formazione dei nostri studenti.

Il secondo emendamento è secondo me ancora più importante, in quanto si riferisce a quella che rischia di divenire una vera e propria piaga sociale, cioè il fenomeno del neo-analfabetismo. Se i nostri ragazzi non sono messi, tutti quanti, senza alcuna differenza, nelle condizioni di utilizzare tutti i mezzi informatici e tutti questi strumenti della tecnologia, tra cui *Internet* ed altri sistemi che eventualmente possano venire in essere, rischiamo di escluderli dal processo di internazionalizzazione della cultura, dell'informazione e della comunicazione. Raccomando al Governo di tener conto di queste considerazioni, che spingeranno naturalmente i proponenti, per primo me, a presentare un disegno di legge in materia.

ROTELLI. Sulle istituzioni scolastiche, al comma 4 dell'articolo 21, così come modificato dalla Camera, si stabilisce: «In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse». L'emendamento 21.34, invece, prevede di sostituire le parole da: «da una analisi» fino alla fine con le seguenti: «dall'analisi preventiva delle componenti del diverso costo *pro capite* delle singole istituzioni scolastiche, in relazione anche ai servizi resi, in modo da valorizzare, con gli interventi perequativi, la capacità di iniziativa e di gestione efficiente delle istituzioni stesse».

Ci troviamo infine di fronte alla realtà di due istituti scolastici, anche della stessa città, anche della stessa zona della città, anche con lo stesso numero di studenti, che hanno un costo *pro capite* assolutamente diverso fra loro. Tutte le analisi da noi condotte in questi anni lo hanno dimostrato. Allora, non si tratta soltanto di compiere un'analisi a fini perequativi, ma di verificare quali siano state le politiche pubbliche che i singoli istituti scolastici hanno perseguito e di stimolare gli istituti ad essere efficienti. Questa è la ragione per la quale ho proposto che vi sia «un'analisi preventiva delle componenti del diverso costo *pro capite*». Ripeto, fra due licei entrambi classici o scientifici, collocati nella stessa città, con lo stesso numero di studenti, la spesa *pro capite* può essere estremamente differenziata. Da simili analisi non si potrebbe e non si dovrebbe prescindere nel passaggio al nuovo regime di autonomia.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.856, 21.512 e 21.100 si intendono illustrati.

BISCARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDI. Signora Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni brevi ma necessarie in relazione ad alcuni emendamenti che attengono a non secondarie questioni sull'autonomia scolastica.

La prima osservazione riguarda il processo dell'autonomia scolastica che, come sancisce il comma 4 dell'articolo 21, non può che essere attentamente e meditatamente gradualistico. Quindi gli emendamenti volti a sopprimere il principio di gradualità e ad introdurre fin dall'inizio fattori di diversificazione e di concorrenza, che possono sì verificarsi ma solo in avanzata fase di realizzazione dell'autonomia, a nostro avviso non hanno e non possono avere alcun fondamento di conoscenza della realtà scolastica e dei suoi ritmi di trasformazione per effetto di incisive riforme.

La modifica più sostanziale introdotta dalla Camera dei deputati riguarda l'attribuzione del ruolo dirigente ai capi di istituto. In proposito, occorre qui riportare alcune considerazioni contenute nel parere espresso dalla 7ª Commissione del Senato, redatto dalla collega Pagano. In questo parere si diceva chiaramente che tale scelta non era stata compiuta dal Senato non per una opposizione di merito, ma unicamente perchè si era ritenuto allora che fosse più opportuno trattare tale materia nel contesto della ridefinizione degli organi collegiali a livello di istituto, per le ovvie implicazioni che tale materia ha sia con i poteri di questi sia con le concrete modalità di esercizio della libertà di insegnamento.

Tuttavia, a seguito dell'attribuzione del ruolo dirigente, la 7ª Commissione del Senato chiede che il Governo, in sede di regolamenti applicativi, interpreti correttamente la previsione normativa della lettera *d*) del comma 16 dell'articolo 21, nel senso che l'assegnazione della dirigenza, dopo la frequenza di un corso di formazione, avvenga a seguito di una graduatoria che tenga conto anche di tutti i titoli di servizio in possesso dei dirigenti scolastici; in altri termini, una graduatoria di merito.

Quanto agli emendamenti intesi ad attribuire – anche a seguito della scelta operata per i capi di istituto – la qualifica di direttore amministrativo agli attuali responsabili di servizio amministrativo delle istituzioni scolastiche, occorre rendere esplicito che essa avrebbe avuto titolo di discussione se non fosse prevalsa la necessità di approvazione tempestiva di un disegno di legge politicamente rilevante e di sicura incidenza per la riforma dello Stato amministrativo. E tuttavia, chiediamo al Governo un deciso impegno ad indicare all'Aran precise direttive per la ridefinizione del profilo professionale del responsabile amministrativo delle istituzioni scolastiche ai fini dell'attribuzione di un adeguato livello di inquadramento.

Sono questi gli impegni che chiediamo al Governo e sono queste le ragioni che motivano il nostro voto contrario agli emendamenti proposti.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario alla pubblica istruzione, mi rivolgo in particolare a lei, ovviamente non per mancanza di rispetto nei confronti del ministro Basanini, ma perchè ricordo che, quando il Senato ha discusso in prima lettura questo provvedimento, l'intera questione scolastica è stata affrontata di fatto in contraddittorio con il Ministro titolare della Pubblica istruzione.

Mi rendo conto che il Governo cerca di evitare qualunque modifica del disegno di legge per non farlo tornare alla Camera. Contrasto questo desiderio perchè, almeno su alcuni punti essenziali, sia possibile ancora un ripensamento in ordine a tale questione. Ognuno di noi può tenere a questa o a quella parte della delega al Governo: a me sembra importante quella che riguarda la scuola, non per un fatto corporativo o di passate responsabilità, ma perchè nell'ambito del complesso della delega alle regioni, la vera grande riforma che accompagna quella della pubblica amministrazione è proprio la riforma scolastica. Mi sembra che in questo discorso la pubblica amministrazione da un lato e la scuola dall'altro rappresentino i perni della discussione.

Ho presentato due emendamenti di una semplicità estrema e rimango ancora una volta sbalordito nel constatare che i colleghi della maggioranza e lo stesso Governo rifiutino l'approvazione di emendamenti che sono nell'interesse della scuola, che non attengono a visioni di parte, ma tentano di evitare che nella riforma scolastica questo provvedimento – come è capitato con la legge finanziaria – finisca con il produrre danni gravi al sistema scolastico. Gli emendamenti sono soltanto due e lo sottolineo ai colleghi solo perchè quando, nell'attuazione della delega, verranno assaliti nei rispettivi collegi elettorali da cittadini, da docenti, da genitori, da amministrativi, i quali chiederanno come sia stato possibile varare un provvedimento così dissennato, è bene che in quel giorno ricordino che qualcuno ha cercato di impedire la dissennatezza.

La dissennatezza è duplice, signora Sottosegretario. L'autonomia scolastica, che il Governo ha continuato a ritenere a costo zero, non poteva in realtà essere pensata a costo zero, anche se capisco che fino a dicembre scorso la previsione di una spesa per l'autonomia poteva comportare il trasferimento del provvedimento alla Camera, dove era in discussione la legge finanziaria in prima lettura – cosa che avrebbe causato solo un mutamento di procedura, ma non di contenuto –, e che allora il Governo si sia dichiarato contrario perchè non voleva togliere il «vagone» della scuola da questa delega. Ma oggi che la finanziaria è in vigore, oggi che la finanziaria ci dice che per la scuola non sono accantonati fondi per l'autonomia nel capitolo della pubblica istruzione, considerando che invece il ministro Berlinguer ci disse a suo tempo che per la scuola erano stati accantonati fondi nel bilancio della Presidenza del Consiglio, ora che non ci sono più ragioni procedurali che fanno rinviare questa legge ad altro esame, in connessione con la finanziaria (dato

che appunto la finanziaria è legge della Repubblica), che cosa impedisce al Governo, se non una pervicace volontà grave contro gli interessi della scuola, di accettare il mio emendamento 21.3? Con esso mi limito a dire che, considerando che la delega sarà esercitata nel 1997, e quindi nel 1997 non saranno prevedibili spese per l'autonomia, la ricaduta sarà dall'anno scolastico 1998 in poi: cosa impedisce al Governo, perciò, di accettare un emendamento che dice che per coprire almeno una parte delle spese dell'autonomia si prelevano parte dei fondi destinati alla Presidenza del Consiglio?

Se non si fa questo, e allora si dice che l'autonomia è veramente una riforma a costo zero, dopo l'audizione del ministro Berlinguer svolta ieri in Commissione istruzione, nella quale si sono lamentati gli ulteriori tagli alla scuola italiana, come si può onestamente affermare che non si vuole sottoporre la scuola alle esigenze astratte del tesoro, facendo della politica scolastica una appendice della politica finanziaria generale dello Stato?

Chiedo al Governo di accettare l'emendamento 21.3, che sembra soltanto orientato a consentire il prelievo di parte dei fondi, che la legge finanziaria destina e riserva alla Presidenza del Consiglio per le riforme, per destinarli all'autonomia scolastica; ma su questo emendamento il Governo esprimerà parere certamente contrario. Quando il Ministro dovrà esprimersi su tutti gli emendamenti, vorremmo che questa questione ottenesse una risposta non burocratica; in dicembre fu data una risposta procedurale, oggi chiediamo una risposta sostanziale. Se invece il Governo accetterà l'emendamento sarebbe questa l'unica modifica su cui poi la Camera dei deputati dovrebbe pronunciarsi, e costituirebbe un serio segnale di attenzione del Parlamento tutto sui problemi della scuola, anziché l'inganno ulteriore dell'autonomia a costo zero.

Un secondo punto è invece trattato dall'emendamento 21.900: l'autonomia scolastica, di cui parla questo provvedimento, è una veste istituzionale di autorganizzazione alla quale manca il contenuto del modello educativo. Io prendo atto con piacere del fatto che il Ministro ha presentato un documento sulla revisione dei cicli scolastici; questo documento è in corso di discussione generale nel paese; verrà presentato il più presto possibile un disegno di legge di revisione dei cicli scolastici, discuteremo liberamente a favore o contro questa riforma, ma finalmente avremo un contenuto di apprendimento che sarà da calare nel vestito dell'autonomia. Quando abbiamo esaminato la questione dell'autonomia nel collegato alla finanziaria, quel contenuto non c'era. La mia era un'obiezione di principio.

Ora invece il contenuto comincia a profilarsi, e allora nell'emendamento 21.900, mi limito a chiedere che l'autonomia, che non può essere a costo zero, cali sui contenuti dell'apprendimento. Non è pensabile che, ad esempio, la Scuola media De Sanctis diventi autonoma e contemporaneamente noi facciamo terminare l'esperienza della scuola media italiana; oppure, non è possibile dare l'autonomia ad un istituto professionale per il commercio, che è quinquennale, quando con la riforma dei cicli prevediamo che la scuola secondaria diventi di tre anni. Ma quale autonomia si ha in mente, priva di contenuti? E allora l'emendamento

21.900 non coinvolge in alcun modo i tempi di attuazione della legge; dice soltanto che l'autonomia sarà data contestualmente alla riforma degli ordinamenti. È un emendamento di pura saggezza e di pura volontà di evitare nuovi danni alla scuola italiana. Mi auguro che, mentre quello riguardante la spesa, il 21.3, il Governo possa farlo proprio, e quindi accettare che il contenuto dell'emendamento entri nella nuova legislazione, per quanto riguarda il secondo, il Governo, qualora lo ritenesse non materia di emendamento alla legge, ma di criterio per l'esercizio della delega, comunicandocelo, ci possa consentire di trasformarlo in un ordine del giorno che, come tale, vincolerebbe l'esercizio successivo della delega anzichè il testo della legge.

Mi sembra che più assennato di così un partito di opposizione non potrebbe essere. Mi auguro che questa assennatezza riceva l'apprezzamento del Governo e, se possibile, dei colleghi della maggioranza.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGNALBÒ. Signora Presidente, vorrei sollecitare la risposta in Aula ad una interrogazione urgente, la 3-00531, presentata il 10 dicembre 1996, che riguarda la vicenda piuttosto importante di un paese, dei suoi sottopassi, della sua viabilità. Le chiedo di inserire quanto prima all'ordine del giorno tale interrogazione.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, la Presidenza si adopererà perchè sia data risposta in modo sollecito alla sua interrogazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 7 marzo 1997**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 7 marzo, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 13*).

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 145**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1124-B. Emendamento 11.19 (Rotelli).	148	146	1	27	118	74	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato

l'esito di ogni singola votazione

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 5 marzo 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

UCCHIELLI e VALLETTA. – «Norme per la disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato» (2191);

COLLINO, BEVILACQUA, BORNACIN, CARUSO Antonino, CUSIMANO, CURTO, DEMASI, LISI, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO, PELLICINI, RECCIA e TURINI. – «Norme per l'istituzione delle case da gioco» (2192).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MONTELEONE. – «Istituzione dell'Ente per la tutela, la valorizzazione turistica, storica e architettonica del patrimonio archeologico Meta-pontino-Heracleiano-Sirese» (2137), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

NIEDDU ed altri. – «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette» (2116), previ pareri della 1ª, della 7ª e della 9ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 5 marzo 1997, il senatore Calvi ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: «Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado» (1245); PREIONI. – «Istituzione del giudice unico di prima istanza» (399); FOLLIERI ed altri. – «Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie» (1649); PREIONI. – «Istituzione del giudice unico di primo grado» (1938).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

Deputato CAVERI. – «Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi ufficiali delle regie accademie e agli allievi ufficiali di complemento dei corsi interrotti l'8 settembre 1943» (1408) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati, con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: COSTA. – «Attribuzione della promozione a "sottotenente a titolo onorifico" agli allievi comandanti di squadra, sergenti e caporali maggiori del secondo conflitto mondiale» (768); COSTA. – «Attribuzione del grado di sottotenente a titolo onorifico agli ex allievi ufficiali di complemento d'istruzione mobilitati dall'esercito nel 1943» (769); DEMASI e COZZOLINO. – «Norme integrative della legge 31 gennaio 1992, n. 159, in materia di attribuzione della nomina a sottotenente a titolo onorifico anche agli allievi sergenti di complemento» (1312); FOLLIERI ed altri. – «Modifica dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 159, concernente attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale» (1718);*

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa» (1474-B) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

CARPINELLI ed altri. – «Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi» (2020);

Deputati BOCCHINO ed altri. – «Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto» (2176) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari» (1863).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Fredmano Spairani a presidente del Registro aeronautico italiano (n. 26).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Enzo Bolcato a presidente dell'Ente autonomo Fiera di Verona (n. 27).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Maurizio Bufalini a presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (n. 28).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Meluzzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00708, dei senatori Manfredi ed altri.

Il senatore Preda ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00717, del senatore De Luca Michele.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori. Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 25.

Mozioni

PELELLA, ANGIUS, DONISE, GRUOSSO, FLORINO, MONTAGNINO, SCIVOLETTO, TAPPARO, BARRILE, MICELE, PAGANO, LUBRANO di RICCO, BERTONI, MASULLO, NOVI, MUNGARI, NAPOLI Roberto, CIRAMI, OCCHIPINTI, PALUMBO, CONTE, DIA-

NA Lorenzo, NIEDDU, VALLETTA, MURINEDDU, MONTELEONE, DE MARTINO Guido, MANIERI, IULIANO, CALVI. – Il Senato, premesso:

che nell'ambito del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, l'area torrese-stabiese e l'area di Airola furono riconosciute come aree di crisi prevedendo la stessa legge (articolo 2, comma 9) interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione nelle aree medesime destinando, a misure tese a favorire ciò e di cui agli articoli 1 e 9 del suddetto decreto-legge n. 148 del 1993, un finanziamento non superiore a 30 miliardi;

che la crisi di importanti settori produttivi dell'area in questione aveva richiesto il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori degli stessi settori in attesa di un loro reimpiego;

che nel 1994 i soggetti istituzionali interessati – Governo, regione Campania, istituzioni locali territorialmente interessate ed organizzazioni sindacali – dettero vita ad un protocollo d'intesa, sui temi della reindustrializzazione e dello sviluppo dell'area in questione prevedendo, nello stesso, prioritariamente il reimpiego dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria;

che, pur in presenza di numerosi progetti e di credibili iniziative da attivare, allo stato nessuno di essi è stato concretamente avviato per ragioni molteplici;

che a far data dal 28 febbraio 1997 hanno avuto inizio le scadenze dell'ultimo periodo di proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori della suddetta area come del resto è già avvenuto ed avverrà in altre aree di crisi del paese parimenti interessate da programmi di reindustrializzazione;

che tali scadenze riguardano circa 500 lavoratori nella sola area torrese-stabiese dove una gravissima crisi occupazionale si colloca dentro una preoccupante situazione economico-sociale e dove un crescente disagio sociale rischia di avere gravi conseguenze sul piano dell'ordine pubblico;

considerato:

che il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale era avvenuto sulla base di quanto fissato dagli articoli 4 e 21 del decreto-legge n. 510 del 1996, vale a dire per unità produttive ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le quali fosse stato stipulato, tra Governo, regioni interessate ed organizzazioni sindacali, protocollo d'intesa o intesa di programma sulla reindustrializzazione delle aree stesse;

che per tale trattamento, per i ritardi che i programmi di reindustrializzazione nelle aree di cui innanzi stanno conoscendo, era stata prevista, del resto, già limitata proroga in applicazione dell'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

impegna il Governo:

ad attivare in tempi rapidi le procedure per decretare la proroga, per almeno dodici mesi, del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori per i quali sia già intervenuto provvedimento di ricono-

scimento di tale trattamento nelle aree di crisi oggetto di programmi di reindustrializzazione;

a promuovere tutte le iniziative utili ad avviare, concretamente, interventi di reindustrializzazione nell'area torrese-stabiense e ciò entro il termine di durata della proroga richiesta.

(1-00089)

DE GUIDI, BARRILE, BEDIN, CAMERINI, CARPINELLI, DANIELE GALDI, DE ZULUETA, DI ORIO, FUSILLO, GIARETTA, GUERZONI, NIEDDU, PARDINI, PASQUINI, PELELLA, PETTINATO, PIATTI, PILONI, PREDÀ, RIPAMONTI, RUSSO, SARACCO, TAPPARO, VIVIANI, ZILIO. - Il Senato,

premessò:

che la dilagante disoccupazione costituisce un grave problema, che porta con sè pericoli crescenti di disgregazione sociale, di allargamento della fascia di povertà, di sovraccarico sulle famiglie;

che i rimedi fino ad ora messi in atto si sono dimostrati inadeguati, quando non del tutto inefficaci, a contrastarla; infatti, come confermano i dati, le persone in cerca di occupazione nel 1991 in Italia erano pari al 10,9 per cento delle forze di lavoro, nel 1992 all'11,5 per cento, nel 1993 al 10,2 per cento, nel 1994 all'11,3 per cento, nel 1995 al 12 per cento e, dai dati disponibili, nel 1996 si sono ancora attestate attorno al 12 per cento; il fenomeno è particolarmente accentuato in alcune regioni del Mezzogiorno, facendo registrare per tutto il Sud, nel 1995, la punta storica del 21 per cento, ed ha una sua rilevanza nelle aree di più antica industrializzazione, oggetto di imponenti processi di abbandono della grande industria;

che la profonda segmentazione del mercato del lavoro appare in tutta la sua evidenza negli alti e crescenti differenziali tra regioni, sesso e classi d'età, penalizzando in particolare il Sud, le donne e i giovani;

che il fenomeno è tanto più preoccupante se si considera che, fatta eccezione per il 1993, il prodotto interno lordo è cresciuto, nel periodo preso in considerazione, di quasi due punti percentuali medi annui e che si è registrata una forte crescita della produttività, con punte del 4 e del 3 per cento, rispettivamente nel 1993 e nel 1994, in presenza di una contrazione dei salari reali sul prodotto interno lordo, di una contrazione del costo del lavoro per unità di prodotto e parallelamente di un forte aumento delle ore lavorative (più 5,2 per cento nel 1994);

che la persistenza della disoccupazione comporta una grave dispersione di risorse umane, un costo per il bilancio dello Stato dovuto sia agli ammortizzatori sociali sia alla perdita di contributi e imposte, un pericoloso aumento delle devianze giovanili per cui la lotta alla disoccupazione rappresenta una priorità sociale e politica assoluta;

che una crescita del prodotto interno lordo più elevata di quella attuale potrà contribuire utilmente a contenere l'espansione di tale fenomeno, ma non potrà essere risolutiva; secondo il rapporto OIL del 1995 per ridurre la disoccupazione italiana a livelli sopportabili, cioè attorno al 5 per cento, sarebbe necessario che nei prossimi 5 anni il prodotto in-

terno lordo potesse aumentare del 5 per cento all'anno, incremento più del doppio rispetto alle previsioni contenute nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1997-1999;

che è importante favorire una forte innovazione di prodotto, elevando il contenuto di tecnologia, di ricerca, di conoscenze, di creatività e la qualità e l'efficienza dei servizi;

che è indispensabile incoraggiare le iniziative di sviluppo compatibili;

che è indispensabile inoltre migliorare il contesto giuridico, fiscale e finanziario per le imprese, particolarmente quelle di piccole dimensioni;

che esistono settori che, attraverso l'applicazione di politiche appropriate di sviluppo, possono creare nuove occasioni di lavoro, in particolare in quello ecologico-ambientale, dei beni culturali, del turismo, delle infrastrutture, in quello dei servizi di cura alle persone, anche attraverso un'adeguata legislazione volta a favorire lo sviluppo del *non profit*;

che esiste comunque la necessità di migliorare le condizioni di incontro fra domanda ed offerta di lavoro attraverso la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori con programmi adeguati di formazione, introducendo il principio della formazione continua, snellendo le procedure e migliorando e innovando le strutture di gestione del mercato del lavoro attraverso un efficace decentramento;

che è opportuno procedere rapidamente alla riforma degli ammortizzatori sociali, passando da una logica di assistenza e di protezione del reddito anche ad una di promozione di comportamenti attivi di ricerca di lavoro;

che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la risoluzione sul «rapporto Rocard», la quale suggerisce interventi più coraggiosi nella direzione della riduzione degli orari e della ripartizione del lavoro;

che lo strumento della riduzione dell'orario di lavoro e della ripartizione del lavoro ha avuto sin qui una parziale e limitata sperimentazione in situazioni particolari di crisi aziendale, che avrebbero determinato un ulteriore aumento della disoccupazione;

che in Parlamento sono state presentate proposte di legge sugli orari di lavoro e di vita che tendono a coniugare l'esigenza di allargamento delle occasioni di lavoro con una maggiore attenzione ai rapporti sociali ed alla qualità della vita,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure più utili ed efficaci atte a promuovere nuova occupazione;

a realizzare una diversa modulazione degli oneri sociali volta a privilegiare significativamente gli orari corti ed a penalizzare gli orari lunghi, lasciando alle parti sociali la determinazione dei regimi di orari ritenuti più opportuni; una simile misura, a parità di orari, non comporterebbe nè aumenti di costi per le imprese, nè oneri per il bilancio pubblico; se invece dovesse incoraggiare un aumento dell'occupazione, i nuovi costi potranno essere compensati da un minor ricorso alle forme

di sostegno al reddito e da maggiori entrate fiscali derivanti dalla maggiore occupazione; nella fase di avvio potrà essere opportunamente utilizzato il Fondo per la incentivazione della riduzione dell'orario di lavoro;

ad adoperarsi per realizzare la riduzione dell'orario di lavoro legale dalle attuali 48 ore settimanali alle 40 ore come avvio di una politica di riduzione di orario;

ad assumere tutte le iniziative necessarie che agevolino al massimo i congedi parentali e formativi;

ad avviare una fase di studio e di verifica, propedeutica alla presentazione in tempi brevi dei provvedimenti necessari all'attuazione di tale politica.

(1-00090)

Interpellanze

ELIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere le valutazioni e le eventuali iniziative del Governo in ordine alla intercettazione, alla trascrizione e al deposito del verbale relativo ad una conversazione telefonica cui avrebbe partecipato il Presidente della Repubblica, del quale va, in ogni caso, salvaguardata l'indipendenza per il libero esercizio delle sue altissime funzioni.

(2-00240)

NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che le intercettazioni telefoniche disposte dalla magistratura a volte contribuiscono a creare un clima torbido di sospetti e ricatti;

che persino le persone del Capo dello Stato e del *leader* dell'opposizione sono state oggetto di intercettazioni legali e illegali,

si chiede di conoscere dal Governo e dal Ministro competente quali siano le motivazioni delle intercettazioni che hanno avuto per oggetto il Capo dello Stato.

(2-00241)

NOVI, PERA, LA LOGGIA, SCHIFANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 27 febbraio 1997 il quotidiano «Il Giornale» ha pubblicato le trascrizioni di intercettazioni di conversazioni telefoniche cui partecipava il Presidente della Repubblica, onorevole Oscar Luigi Scalfaro;

che tali intercettazioni erano state disposte dall'autorità giudiziaria di Milano nell'ambito dell'inchiesta sul *crac* della Sasea sull'utenza degli indagati;

che la trascrizione di detta conversazione costituiva un verbale formulato dagli ufficiali di polizia giudiziaria;

che tale conversazione, nonostante non avesse alcun rilievo processuale, è stata regolarmente depositata su ordine dell'autorità giudiziaria;

che il Presidente della Repubblica gode, a norma della Costituzione vigente, come unanimemente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, delle guarentigie di inviolabilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che il comportamento tenuto dall'autorità giudiziaria costituisca una violazione delle predette guarentigie;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti della predetta autorità giudiziaria ove riconosca che il suo comportamento contravvenga alle norme dell'ordinamento costituzionale;

quali misure consideri necessario assumere al fine di evitare l'ormai dilagante ripetersi di pubblicazioni di comunicazioni telefoniche che hanno come protagonisti anche parlamentari della Repubblica, che, a norma dell'articolo 68 della Costituzione, non possono essere sottoposti ad alcuna misura restrittiva della libertà personale senza autorizzazione della Camera di appartenenza.

(2-00242)

SALVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere le valutazioni del Governo riguardo alle notizie relative all'intercettazione e al deposito del verbale di una conversazione telefonica che avrebbe visto come partecipe il Presidente della Repubblica.

(2-00243)

Interrogazioni

BERGONZI, MANZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che la questione dei comandi per l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia sta sollevando molte discussioni;

considerato:

che la rete degli istituti è diventata ormai una realtà prestigiosa e uno strumento essenziale per lo studio e la divulgazione della nostra storia contemporanea;

che il suo ruolo è stato altresì recentemente riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione con la firma di un apposito protocollo d'intesa che assegna agli istituti della rete il compito della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti per l'insegnamento della storia contemporanea, dell'educazione civica e dalla cultura costituzionale, in stretta collaborazione con il Ministero e le autorità scolastiche;

che l'intensificazione di questa attività – rivolta soprattutto al mondo della scuola – legittima pienamente l'improrogabile esigenza di poter disporre di un numero maggiore di comandi che consenta la più ampia ricaduta possibile sul territorio dell'azione formativa richiesta con il protocollo d'intesa;

che in tal senso il direttivo dell'Istituto nazionale ha avanzato al Ministero, con ragionevoli speranze di successo, la richiesta di otto nuovi comandi a partire dal 1997; i nuovi comandi potrebbero garantire un minimo equilibrio tra le esigenze della rete e i compiti che gli istituti sono chiamati a svolgere;

tenuto conto che l'Istituto pavese per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, per rispondere al meglio ai suoi compiti istituzionali nei confronti dei ricercatori, degli studiosi e del mondo della scuola, ha in fase di avanzata realizzazione un ambizioso progetto che prevede la creazione di un centro di ricerca e di documentazione per la storia del '900; il centro, frutto di un consorzio promosso tra l'Università degli studi di Pavia, l'Istituto della resistenza, il Centro studi federalisti e i principali enti locali della provincia e che avrà sede nel prestigioso complesso architettonico dell'ex San Tommaso (in corso di ristrutturazione da parte dell'Università), ha l'ambizione di porsi come punto di riferimento della provincia per lo studio, la raccolta documentaria e l'insegnamento della storia del '900; allo stesso toccherà il compito di gestire e di accrescere i preziosi archivi cartacei, fotografici e delle fonti orali, raccolti pazientemente negli anni, di sviluppare studi e ricerche sull'Italia e l'Europa del '900, di preparare e formare i docenti all'insegnamento della storia del '900, in collaborazione con il provveditorato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di prendere atto della disponibilità della provincia di Pavia e di consentire a quella provincia di recuperare il comando recentemente perduto assegnando il personale necessario per il corretto ed efficace sviluppo del progetto.

(3-00789)

BOSI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità.* – Premesso:

che il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1997, prevede la determinazione degli importi dei canoni annui delle concessioni in ponte radio;

che le associazioni di volontariato, che svolgono il servizio di emergenza e soccorso, utilizzano le frequenze radio UHF;

che, in base al decreto dell'11 febbraio 1997, le suddette associazioni sarebbero gravate di un aumento del 260 per cento, passando il canone annuo dagli attuali 400 milioni a più di 1.200 milioni;

che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e delle linee guida dell'11 aprile 1996, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni avrebbe dovuto assegnare 30 coppie di frequenze UHF al servizio di emergenze territoriali;

che tali frequenze dovrebbero essere destinate alle regioni dal Ministero della sanità per consentire l'istituzione delle centrali operative 118, come previsto dalla normativa vigente;

che le associazioni in questione assolvono un dovere di assistenza ai cittadini sanando macroscopiche carenze del Servizio sanitario nazionale;

che tale efficiente collaborazione meriterebbe un riconoscimento particolare dello Stato, anzichè una penalizzante persecuzione fiscale, si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere per accelerare la concessione delle frequenze UHF alle regioni;

se vi sia l'intenzione di riconoscere l'alto valore sociale del servizio svolto dalle associazioni di volontariato esentandole dal pagamento di una simile tassa vessatoria ed iniqua.

(3-00790)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'anno scorso nel Salento ci sono stati, secondo le cifre fornite dall'Inail, ben 7.400 infortuni sul lavoro, cioè in media 23 infortuni al giorno; ben 18 sono le «morti bianche», delle quali 5 nel settore dell'edilizia ed è proprio nel settore edile, dove i cantieri abusivi sarebbero tanti, che si è registrato il maggior numero di incidenti, 976, ma anche negli altri settori il numero degli incidenti è elevato: 411 nel settore tessile e abbigliamento, 250 nel settore agricolo di tipo industriale, 277 in quello del legno ed affini;

che fra le 18 vittime del 1996 vi sono anche 3 giovanissimi (dai 16 ai 18 anni);

che agghiacciante è la morte di un diciassettenne di Corsi stritolato dal nastro trasportatore usato in una cava;

che in questa situazione la cosa più assurda e che nulla è cambiato e finora soltanto poco più di un terzo delle aziende salentine si è messo in regola con le nuove norme sulla sicurezza,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire.

(3-00791)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MELONI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'interrogante ha già portato a conoscenza del Ministro in indirizzo la vicenda riguardante l'altare barocco della chiesa parrocchiale del paese di Berchidda, in provincia di Sassari che, dopo essere stato sottoposto alle varie fasi del restauro, è stato collocato nella chiesa di San Giacomo nella città di Sassari;

che la stampa locale riporta con scadenza pressochè settimanale proteste di cittadini ed amministratori che richiedono, ciascuno per il proprio paese, notizie di altari e statue di vario genere che a restauro avvenuto hanno ritrovato sistemazione in chiese diverse da quelle di origine e lontano dai vari paesi di provenienza;

che proprio in questi giorni il comune di Alghero ha avanzato richiesta affinché gli altari lignei della chiesa di San Francesco siano riportati nella loro sede legittima; risulta, infatti, che questi ultimi, regolarmente restaurati, si trovino sparsi in tre diverse chiese in paesi della Gallura, precisamente: due sono allocati presso quella di Santa Croce ad Aggius, uno presso quella di Santa Croce a Tempio ed uno presso la chiesa di Sant'Anna a Calangianus;

che nel 1993 ben 4.000 cittadini algheresi sottoscrissero una petizione per riottenere le loro opere. senza avere alcuna risposta nè dalla soprintendenza ai beni culturali di Sassari nè dal competente Ministero;

che di recente analoghe situazioni sono state denunciate dai cittadini di Ossi, Laerru e di altri centri del territorio,

si chiede di sapere:

se non si reputi opportuno intervenire con immediatezza per far sì che la soprintendenza ai beni culturali di Sassari dia applicazione all'articolo 6 della carta del restauro del 1972 che proibisce per le opere d'arte la rimozione, ricostruzione o ricollocazione in luoghi diversi da quelli originari;

se, in considerazione dei tanti casi che di continuo sono portati all'attenzione dell'opinione pubblica, non si renda necessario accertare, nell'ambito delle opere d'arte sottoposte alle operazioni di restauro, quante di queste siano state ricollocate nei luoghi di provenienza e quante – e soprattutto in conformità a quali criteri – siano state assegnate con la formula del deposito temporaneo in luoghi diversi;

se non si giudichi necessario approntare un programma d'intervento per far sì che in tempi brevi le opere d'arte, adesso ricollocate in luoghi diversi da quelli di provenienza, possano essere ospitate nelle loro sedi di origine.

(4-04592)

SALVATO, SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che Angela De Vincenzo, detenuta nella casa circondariale di Pisa e affetta da una patologia tiroidea tumorale recidivante, deve subire un intervento di tiroidectomia totale e per questo ha chiesto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) di essere trasferita presso la casa circondariale di Trani (Bari) per poter essere operata presso l'ospedale civile di Trani – reparto carcerario – dove già il 16 febbraio 1992 fu operata per una tiroidectomia parziale;

che, alla base della richiesta di trasferimento temporaneo, vi è inoltre il desiderio di poter vedere, nei giorni della degenza, i figli minorenni istituzionalizzati, Francesca e Stefano, ospiti l'una dell'istituto delle Suore piccole operaie di Trani, l'altro dei Padri rogazionisti della stessa città;

che la corte di appello di Bari, I sezione penale, in data 17 gennaio 1997 ha rilasciato il proprio nulla osta al trasferimento presso il centro sanitario penitenziario di Trani;

che l'ufficio IV - trasferimenti - del DAP ha però negato il proprio assenso a tale trasferimento in base a due ordini di motivazioni, secondo cui da una parte in precedenti periodi di detenzione presso gli istituti di Trani, Foggia e Bari la signora De Vincenzo avrebbe tenuto un «comportamento irregolare» nei confronti del personale, mentre d'altro canto l'intervento sarebbe praticabile presso il Centro diagnostico terapeutico della stessa casa circondariale di Pisa,

si chiede di sapere:

quale sia stato in passato il comportamento così gravemente irregolare tale da impedire oggi alla signora De Vincenzo la possibilità di subire un grave intervento chirurgico nelle migliori condizioni ambientali e psicologiche;

se non si ritenga opportuno intervenire presso il competente ufficio IV - trasferimenti - del DAP, al fine di sollecitare un nuovo esame della richiesta della signora De Vincenzo in modo tale che solo comprovate esigenze di sicurezza motivino un nuovo, eventuale diniego al trasferimento.

(4-04593)

SERVELLO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'articolo 34 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), recita: «...sono ammessi a sostenere l'esame di Stato...dopo il conseguimento del diploma di specializzazione coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti a un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo»;

che, in applicazione di tale articolo già nel 1992 e successivamente nel 1993 e nel 1994, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ammetteva con riserva a sostenere l'esame di Stato gli allievi delle scuole private; la riserva consisteva nel futuro pubblico riconoscimento delle scuole stesse (materia questa, a sette anni di distanza dal varo della legge n. 56 del 1989, ancora del tutto indefinita);

che, mentre si apriva un vasto dibattito sulla interpretazione dell'articolo 34, molte centinaia di professionisti (si stima oltre 400) sostenevano positivamente gli esami di cui trattasi ma le università, vincolate dalla riserva non sciolta, non rilasciavano certificati di abilitazione bensì attestato dell'esito positivo dell'esame;

che gli ordini professionali degli psicologi comportandosi in maniera tra loro difforme talvolta iscrivevano ed altre no i malcapitati «trentaquattristi» con il risultato che a parità di condizioni vi è oggi chi lavora in questo campo abusivamente e chi è legittimato a farlo;

che, a ormai quattro anni di distanza da quando i primi esami di Stato in base all'articolo 34 furono sostenuti (1992), a seguito di due diversi e successivi pareri del Consiglio di Stato (che ha confuso questo problema con quello diverso posto dall'articolo 3 della legge n. 56 del

1989), le università stanno autoannulando le ammissioni con la conseguenza che improvvisamente circa cinquecento professionisti rimarranno senza lavoro;

che nel mese di ottobre 1997 il sottosegretario, onorevole Guerzoni, ha ricevuto i loro rappresentanti e, alla presenza di tutte le associazioni di categoria degli psicologi e dei rappresentanti dell'ordine nazionale degli psicologi, si è impegnato a trovare una soluzione per rilasciare l'abilitazione a chi ha sostenuto e superato gli esami di Stato;

che ancora ad oggi nulla però risulta essere stato fatto, nonostante la favorevole possibilità offerta da un'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia che in data 22 novembre 1996 ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti contro i provvedimenti di autoannullamento dell'esame di Stato emanati dall'università di Trieste in quanto, per la loro incidenza sull'attività delle parti ricorrenti, appaiono produttivi di danno grave ed irreparabile,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda con la massima urgenza assumere provvedimenti amministrativi di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 56 del 1989 che consentano a chi ha sostenuto e superato l'esame di Stato di ottenere l'abilitazione e di iscriversi regolarmente all'ordine degli psicologi.

(4-04594)

BORNACIN. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

Premesso:

che, in merito all'età necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione ordinaria per la categoria degli spedizionieri doganali, il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, recita all'articolo 3, comma 3: «trova applicazione ai fini del conseguimento dell'età pensionabile (articolo 25 del regolamento del Fondo) la tabella A-sezione uomini allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» (ossia 60 anni);

che tale decreto è stato definitivamente convertito in legge, con modificazioni e dopo numerose reiterazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

che l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), di tale legge, a proposito dell'età pensionabile degli spedizionieri doganali recita ancora: «trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito dell'età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A - sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

che tale tabella è stata nel frattempo modificata dalla legge 31 dicembre 1994, n. 724, la quale ha innalzato l'età pensionabile minima a 62 anni;

che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, l'articolo 5 della citata legge n. 608 del 1996 prevede che per le categorie lavorative elencate nel comma 2 i limiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia restino fermi alle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992;

che da tale elenco è esclusa la categoria degli spedizionieri doganali, alla quale si dovrebbero dunque applicare i limiti della tabella A così come modificati dalla legge n. 724 del 1994;

che tale disposizione appare non solo in contrasto con lo spirito della legge n. 608 del 1996, la quale, prevedendo all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali di 12 miliardi per il 1994, di 8,6 miliardi per l'anno 1995 e di 13 miliardi a decorrere dall'anno 1996, ha di fatto riconosciuto il grave stato di crisi in cui versa tale categoria a seguito della caduta delle frontiere intracomunitarie, ma anche con le stesse prese di posizione dell'Unione europea, che ha definito gli spedizionieri doganali «categoria di disoccupati a lunga durata» e quindi, come tali, meritevoli di specifici sostegni di carattere legislativo e finanziario;

che i suddetti soggetti erano stati già in precedenza penalizzati dalla cosiddetta «legge Amato-Dini», in riferimento all'età pensionistica prevista dal Fondo (60 anni e minimo contributivo di 20),

si chiede di sapere se, in considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto dell'esiguità numerica delle persone interessate (massimo 50 unità), non si ritenga opportuno applicare agli spedizionieri doganali quanto disposto a favore delle altre categorie elencate nel citato comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 608 del 1996, riportando in tal modo i valori della tabella A allegata al decreto legislativo n. 503 del 1992 a quelli precedenti l'entrata in vigore della legge n. 724 del 1992.

(4-04595)

BORNACIN. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che l'articolo 12, comma 3, lettera *f*), del nuovo codice della strada, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, prevede che l'espletamento dei servizi di polizia stradale nell'ambito delle aree portuali di cui all'articolo 6, comma 7, spetti ai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

che tali servizi, limitatamente alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e alla tutela e controllo sull'uso delle strade, possono essere effettuati dai predetti militari previo superamento di un esame di qualificazione in base alle norme del regolamento;

che tali norme regolamentari sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il cui articolo 23 stabilisce requisiti minimi, materie di studio ed esame di qualificazione;

che l'espletamento del servizio di polizia stradale all'interno dei porti si rende sempre più urgente e necessario allo scopo innanzitutto di prevenire il verificarsi di incidenti, anche mortali, che non di rado e anche recentemente nel porto di Livorno hanno coinvolto autoveicoli privati in transito sulle banchine o in procinto di imbarcarsi su navi traghetto;

che l'espletamento di tali servizi da parte del personale del Corpo delle capitanerie di porto trova inoltre il suo fondamento logico e giuridico nella necessità di controllare l'osservanza delle norme sulla di-

sciplina della circolazione stradale contenuta nelle ordinanze che i capi di circondario marittimo hanno facoltà di emanare ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del codice della strada;

che per l'espletamento dei servizi di polizia stradale risulta che il Corpo delle capitanerie di porto disponga attualmente di pochissimi autoveicoli, in maggior parte obsoleti, che, peraltro, non sono ancora muniti dei dispositivi acustici di allarme e di segnalazione visiva (lampeggiante blu) previsti dall'articolo 177 del codice della strada;

che non può sottacersi, al riguardo, che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale dell'Umbria - con decisione depositata il 12 marzo 1996, nel ritenere colpevole un carabiniere alla guida di un'autovettura dell'Arma coinvolta in un incidente stradale, ha ribadito l'obbligatorietà dell'uso contemporaneo del dispositivo acustico di allarme (sirena) con il lampeggiatore blu, nel caso in cui sia in atto un servizio di emergenza o un intervento urgente di polizia,

nella considerazione che l'effettuazione dei servizi di polizia stradale all'interno dei porti contribuisca anche al raggiungimento di una maggiore sicurezza portuale, soprattutto delle persone, si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti i Ministri interrogati intendano assumere sulle questioni prospettate ed in particolare:

se non ritengano di dare urgente pratica attuazione al disposto dell'articolo 12, comma 3, del codice della strada circa l'effettuazione dei corsi di polizia stradale al fine di consentire al personale del Corpo delle capitanerie di porto di svolgere con competenza e professionalità i compiti ad esso assegnati dalla legge;

se non ritengano necessario ed opportuno incrementare il parco autoveicoli e motoveicoli esistente nonchè procedere alla graduale sostituzione dei mezzi più vetusti per l'espletamento dei numerosi servizi d'istituto del Corpo e, in particolare, per il servizio di polizia stradale;

se non ritengano necessario ed opportuno dare pratica attuazione alla sentenza della Corte dei conti sopracitata ai fini dell'installazione sulle autovetture esistenti dei dispositivi di allarme di cui all'articolo 177 del codice predetto anche al fine della tutela del personale preposto alla conduzione dei mezzi.

(4-04596)

RECCIA. - Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. - Premesso:

che tutto l'agro aversano, in provincia di Caserta, ha un'utenza di centinaia di persone che si rivolgono quotidianamente agli uffici dell'Enel di Aversa;

che tali sportelli Enel sono del tutto inadeguati a sostenere il gran numero di richieste da parte del pubblico;

che, infatti, ogni giorno si verificano gravi disagi, dal momento che il numero di impiegati è insufficiente a far fronte alle istanze dei numerosi utenti che affollano gli uffici Enel;

che tala situazione è divenuta ormai insostenibile e che si rende necessario un potenziamento dell'organico dei predetti uffici dell'area

aversana, attesa l'impossibilità di contenere l'ingente numero di richieste di servizi nella zona;

che l'aggravio di lavoro è dovuto anche al piano di «ottimizzazione» o risparmio gestionale effettuato dall'Enel che ha comportato la soppressione dell'ufficio di Casal di Principe;

che le bollette dell'Enel risultano particolarmente salate, visti anche gli oneri aggiuntivi dovuti sia agli enti locali che all'applicazione dell'IVA;

che il costo sopportato dagli utenti non è affatto proporzionale alla qualità del servizio che è diventato, specie nella zona suddetta, molto scadente e ciò è ancor più grave se si pensa che per molti si pone la scelta tra gli adempimenti relativi alle bollette e la spesa per il sostentamento quotidiano,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente disporre un intervento atto a rimuovere lo stato di difficoltà e disagio in cui versano gli uffici dell'Enel di Aversa, potenziando l'organico presso tali sedi ed al contempo rimettendo in funzione l'ufficio Enel soppresso di Casal di Principe, così da consentire l'esercizio di quelle funzioni essenziali che tale ente dovrebbe garantire.

(4-04597)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso che a mezzo stampa si è avuta notizia che un Mig albanese ha violato lo spazio aereo italiano ed è atterrato a Galatina senza che le autorità italiane militari e civili ne contrastassero l'azione, l'interrogante chiede di sapere quali siano le azioni che sono state poste in essere per accertare l'accaduto ed evitare che possa ripetersi tale episodio.

(4-04598)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso che la situazione albanese può mettere in forse l'imminente stagione turistica in Puglia in generale e nel Salento in particolare, l'interrogante chiede di sapere quali azioni si stiano ponendo in essere per creare condizioni di serenità psicologica ai potenziali ed agli abituali turisti di quel territorio.

(4-04599)

CIMMINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane. – Premesso:

che nei giorni scorsi tutti gli armatori privati del Golfo di Napoli hanno minacciato la sospensione dei servizi in seguito all'emanazione di un'ordinanza del comandante del compartimento marittimo di Napoli che interessa in particolare il porto di Capri e di conseguenza i collegamenti con l'isola di Capri e le isole del Golfo;

che la sospensione non è avvenuta per l'intervento immediato del prefetto di Napoli che ha convocato l'autorità marittima e gli stessi armatori;

che durante la discussione è venuto fuori che forse parte degli spazi del porto, ed in particolare banchine e specchi acquei, sono in concessione a operatori diversi da quelli previsti dall'attività portuale di cui al piano tecnico del porto ai sensi della legge n. 84 del 1994,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di avviare una rivisitazione di tutti gli spazi nel porto di Capri, in particolare per conoscere le concessioni asservite, i canoni demaniali pagati e se gli stessi siano compatibili con l'attività portuale prevista per il porto di Capri in relazione all'assetto generale del porto stesso;

se gli spazi asserviti non siano pericolosi per la navigazione e se possano compromettere la navigazione stessa specie invernale, in relazione al traffico di pendolari, di studenti, di isolani e di turisti indispensabile all'economia isolana;

se non si ritenga di definire la destinazione e il carattere turistico-commerciale marittimo della larga banchina detta «pennello» con lo specchio acqueo antistante per una migliore sicurezza della navigazione marittima.

(4-04600)

TOMASSINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. – Premesso:

che risulta che vi sarebbe l'ipotesi di consentire la vendita dei farmaci da banco anche in esercizi diversi dalle farmacie come i supermercati;

che tale proposta non ha alcuna attinenza con i problemi economici relativi alla necessità di un riordino e razionalizzazione delle prestazioni sanitarie garantite dallo Stato ai cittadini nell'ottica del contenimento della spesa pubblica ma riguarda una spesa che è a totale carico dei cittadini;

che la misura, se attuata può comportare rischi per la tutela della salute dei cittadini, in quanto:

i farmaci da banco sono farmaci a tutti gli effetti, i cui vantaggi terapeutici vanno valutati attentamente in relazione ai possibili rischi connessi con l'uso del farmaco stesso;

anche farmaci di uso comune possono avere pesanti effetti collaterali e controindicazioni, di cui il paziente deve essere informato da un consulente specializzato e qualificato qual'è il farmacista;

che anche negli Stati Uniti, dove la vendita di farmaci da banco (come quella delle armi) è consentita nei supermercati, si sono verificati casi clamorosi di ritiro di alcuni di questi farmaci che si erano dimostrati pericolosi per la salute dei cittadini (fece scalpore anni fa il caso del Tylenol) e numerosi farmacologi premono per far sì che i farmaci ritornino ad essere venduti unicamente in farmacia;

che proprio tenendo conto di questi rischi il recentissimo decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, ai sensi della legge co-

munitaria 1994, prevede la creazione del sistema nazionale di farmacovigilanza con specifici obblighi per i farmacisti per quanto concerne la segnalazione delle reazioni avverse registrate nell'uso di farmaci senza obbligo di ricetta medica;

che la presenza del farmaco sugli scaffali dei supermercati, a fianco di prodotti di largo consumo, cambierebbe la percezione stessa del farmaco da parte dei cittadini che sarebbero portati a considerare il medicinale una merce come tante altre;

che anche importanti aziende produttrici di farmaci da banco si sono espresse contro la possibilità di vendere i loro farmaci nei supermercati perchè i farmaci non possono essere considerati alla stregua di altri prodotti di largo consumo,

l'interrogante chiede di sapere:

perchè tra le proposte avanzate dalla Commissione per la riforma dello Stato sociale sia contenuta anche l'ipotesi di vendere i farmaci da banco nei supermercati che non ha alcuna attinenza con lo stato sociale;

se non si ritenga che tale misura, se attuata, avrebbe conseguenze pericolosissime per la salute pubblica;

come si concilierebbe tale iniziativa con la volontà dimostrata dal Governo di voler rendere più efficace il monitoraggio sul corretto uso dei medicinali con l'istituzione del sistema di farmacovigilanza, prevista dal recente decreto legislativo ispirato alla legge comunitaria 1994;

quali pressioni lobbistiche e quali interessi puramente commerciali si ritenga che siano alla base di tale proposta avanzata dalla suddetta Commissione, visto che sicuramente essa non è finalizzata ad andare incontro alle esigenze dei cittadini che non ne avrebbero alcun vantaggio sul fronte dei prezzi dei farmaci e sarebbero pesantemente danneggiati sul versante della tutela della loro salute;

se non si ritenga che privare la farmacie di ulteriori risorse, vale a dire quelle derivanti dalla dispensazione dei farmaci da banco, avrebbe come conseguenza anche un impoverimento del servizio farmaceutico garantito dalla 16.000 farmacie su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24 ore, 365 giorni l'anno.

(4-04601)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con il decreto ministeriale n. 700 del 21 dicembre 1996 è stata ridefinita la rete degli uffici di livello dirigenziale non generale, accorpando i territori su base provinciale e con relativa riorganizzazione degli uffici;

che l'ufficio responsabile delle entrate accorpa, secondo le nuove direttive, l'ufficio imposte, l'ufficio IVA e l'ufficio del registro;

che, con lo stesso decreto ministeriale, sette comuni della Valsessera (Biella) vengono assegnati all'ufficio delle entrate della nuova provincia di Biella, mentre prima erano serviti a Borgosesia, sede molto più vicina;

che esistono nella provincia di Biella due uffici delle entrate, a Cossato e a Biella, molto vicini tra loro, ma entrambi estremamente lontani per i cittadini della Valsessera;

che i cittadini della Valsessera e le amministrazioni locali hanno vivamente protestato a tutti i livelli sul disservizio a cui vanno incontro;

che i cittadini della Valsessera dovranno percorrere circa quaranta chilometri, con pessime strade e insufficienti collegamenti con mezzi pubblici,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo il Ministro in indirizzo dovendo provvedere alla riorganizzazione degli uffici e del territorio della nuova provincia di Biella:

non abbia considerato come elementi fondamentali ed indispensabili, nel quadro di una razionalizzazione amministrativa, la distanza e le difficoltà di collegamento a cui vanno incontro i cittadini della Valsessera;

non abbia ravvisato l'opportunità di spostare l'ufficio delle entrate da Cossato a Trivero.

(4-04602)

PALOMBO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in data 7 febbraio 1996 la USL RMH, in seguito ad una ispezione sollecitata da un esposto dei lavoratori, ha riscontrato carenze igieniche e di sicurezza nei locali dell'ufficio postale di Pavona (via del mare, 24 - Albano Laziale), stabilendo il termine di un anno per l'adeguamento alle vigenti norme;

che soltanto alla scadenza del termine stabilito dalla USL (15 febbraio 1997) l'Ente poste italiane ha comunicato alla stessa che a partire dal 22 febbraio 1997 l'ufficio postale di Pavona sarebbe stato chiuso per consentire l'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro ed il conseguente trasferimento di tutti i servizi postali, ad esclusione di quello di recapito, nel comune di Castelgandolfo;

che il 28 febbraio 1997 il direttore della filiale di Roma, con propria lettera, ha ribadito al comune di Albano Laziale la decisione di chiudere l'ufficio postale suddetto a partire dal 3 marzo 1997 per dar corso ai lavori di ristrutturazione e che, a lavori ultimati, si sarebbe mantenuto solo il servizio di recapito, lasciando ad un ufficio postale di altro comune tutti i restanti servizi;

che un ufficio postale a Pavona è sicuramente necessario considerate l'alta densità di popolazione (circa 7.000 abitanti), la vicinanza della zona industriale di Albano-Ariccia con la presenza di circa 800 aziende, la prossima ultimazione di un comprensorio abitativo per circa mille residenze e di un complesso edilizio residenziale nella zona di S. Palomba e la presenza di circa duemila persone anziane impossibilitate a lunghi spostamenti;

che tale decisione ha creato forte tensione e malcontento nella popolazione, manifestatesi con forti proteste che fanno presagire seri problemi di ordine pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché sia garantita, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione, l'erogazione presso l'ufficio postale di Pavona della totalità dei servizi offerti dall'Ente poste italiane.

(4-04603)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, reca «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni»;

che detta legge all'articolo 35, che modifica il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, stabilisce: «Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio, è corrisposto:»;

che quanto sopra riportato colpisce «Il Giornale d'Italia» – da giorni oggetto di proteste contro la paventata soppressione – che rischia di perdere il finanziamento al quale ha diritto,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per riparare la grave ingiustizia consumata nei confronti del suddetto quotidiano.

(4-04604)

TONIOLLI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il «progetto impresa» del comune di Padova è un organismo strumentale dell'ente locale, con attività limitata all'esercizio di servizi sociali senza rilevanza di personalità giuridica e quindi privo di personalità giuridica;

che lo stesso è disciplinato dallo statuto e dai regolamenti adottati dall'ente e dai regolamenti di appartenenza e la revisione contabile e finanziaria compete, secondo la corretta interpretazione della legge, al collegio dei revisori dei conti dell'ente locale, mentre gli atti contabili amministrativi (bilancio preventivo, conto consuntivo) sono specificamente approvati dal consiglio del comune di Padova,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda confermare l'esclusione dal decreto del Ministero del tesoro del 16 gennaio 1997 in attuazione dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge del 31 dicembre 1996, n. 669, di «progetto impresa» del comune di Padova in quanto,

secondo quanto risulta dagli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, tale istituzione dello stesso comune non dovrebbe risultare destinataria del decreto citato.

(4-04605)

BONATESTA. – *Al Ministro dell'Ambiente.* – Premesso:

che la Ecosistema srl è una ditta specializzata nelle bonifiche di amianto;

che la società ha sede legale a Civita Castellana, in provincia di Viterbo;

che la stessa svolge i seguenti servizi: bonifica delle coperture in cemento-amianto; studio di valutazione sullo stato di degrado delle coperture; metodi di bonifica; rimozione; incapsulamento; sovracopertura e concessionaria diretta di impianti di smaltimento finale;

che con riferimento a quest'ultimo servizio la Ecosistema srl ha proposto il sito di Corchiano per eventuali interventi di smaltimento di materiali contenenti amianto;

che, nei giorni scorsi, nel corso di un'assemblea pubblica, il sindaco di Corchiano aveva negato che l'impianto autorizzato dal comune in località «Pontone del pero» potesse essere destinato ad accogliere anche materiali contenenti amianto;

che l'articolo 1 del regolamento per la gestione della discarica, approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 13 luglio 1996, viene integrato dalla voce «rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinoidi»; lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, inoltre, è subordinato alla piena e completa accettazione della prescrizione della USL di Viterbo;

che, secondo la delibera consiliare, la USL di Viterbo ha espresso parere favorevole a condizione che vengano rispettate le norme tecniche costruttive e di gestione previste e che venga istituito un controllo sui materiali conferiti che dovranno essere accompagnati da certificato analitico rilasciato dal laboratorio di riferimento regionale per l'amianto;

che, nonostante la delibera consiliare indichi precise condizioni da rispettare e nonostante le assicurazioni da parte del sindaco, è impossibile poter aggiungere alla massa tufacea, che rappresenta le fondamenta del paese, una discarica che conterrà materiale nocivo all'uomo e all'ambiente,

l'interrogante chiede di sapere:

se la disponibilità data dal comune di Corchiano non sia da ritenersi azzardata;

quali siano i criteri in base ai quali una discarica può ritenersi idonea a raccogliere materiale contenente amianto; quali provvedimenti si intenda adottare volti alla individuazione di altro sito per la ubicazione della discarica in oggetto, lontano da insediamenti industriali, abitazioni e aziende.

(4-04606)

PIERONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da notizie stampa risulta che alcuni comuni, soprattutto dell'Italia del Nord, rifiutano l'iscrizione all'anagrafe di cittadini con precedenti penali o addirittura di cittadini non abbienti, ai quali gli ufficiali anagrafici chiedono di dimostrare di avere una casa, un lavoro o mezzi di sussistenza come condizione per accettare la domanda;

che sembra che il fenomeno sia diffuso soprattutto in Lombardia e in Veneto;

che per il motivo sopra citato dal Ministero dell'interno è stata inviata, il 15 gennaio 1997, una circolare a tutti i prefetti e ai commissari di Governo per invitarli alla «più accurata sorveglianza» sull'operato dei sindaci e, se necessario, a denunciare tali abusi all'autorità giudiziaria;

che la circolare sopra menzionata fa seguito a una precedente del 29 maggio 1995, con la quale erano già state diramate ai sindaci precise disposizioni per una «gestione puntuale ed esatta» degli ufficiali anagrafici, in particolare per dissuaderli dal frapporre «impedimenti non previsti da norme legislative» all'iscrizione all'anagrafe;

che nell'ultima circolare si legge: «Tuttavia si è verificato e continua a verificarsi che alcune amministrazioni comunali proseguono a respingere richieste di iscrizione in anagrafe a cittadini che abbiano precedenti penali»; inoltre: «al ripetersi di tali inammissibili episodi si aggiunge, da ultimo, il rifiuto ad esaminare pratiche di iscrizione anagrafica a cittadini non abbienti.»;

si chiede di sapere:

a fronte dei gravi comportamenti denunciati che mirano a negare i valori di pari dignità sociale e uguaglianza di tutti i cittadini quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni coinvolti per evitare che si ripetano tali comportamenti;

se si intenda stabilire delle regole precise per evitare in futuro che questi rappresentanti delle istituzioni continuino a violare il dettato costituzionale;

quali siano i comuni fautori degli interventi discriminatori sopra menzionati.

(4-04607)

CUSIMANO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che secondo notizie di stampa riportanti dichiarazioni del Ministro in indirizzo, lo stesso Ministro si appresterebbe ad accelerare il processo di privatizzazione dei porti e dell'armamento pubblico, con uno stanziamento di 2 mila miliardi in 10 anni e misure atte a completare la riforma del sistema portuale, convertita in legge nel 1996;

che sempre dalle suddette notizie il disegno di legge si occuperà delle autorità portuali, del cabotaggio, della modifica dell'articolo che concerne i marittimi per permettere l'assunzione di personale extracomunitario e, con il doppio registro, consentire alle navi iscritte al secondo registro di avere solo 6 marittimi italiani,

si chiede di sapere se tali indicazioni corrispondano a verità e, in caso positivo, se siano state valutate le conseguenze per i porti italiani e per l'occupazione.

In proposito l'interrogante rammenta che:

a) la sicurezza a bordo delle navi, secondo denunce da parte di marittimi del porto di Catania, in questi ultimi tempi è messa a repentaglio per scarsità di equipaggio: navi che da nuove navigavano con 32 persone di equipaggio, oggi navigherebbero con 19 persone ed anche meno;

b) la capitaneria di porto e gli enti preposti al controllo della sicurezza non userebbero criteri collaudati nel compilare la tabella di armamento delle navi, avendo, tra l'altro, escluso dall'equipaggio di navi dedicate alla navigazione nel Mediterraneo terzi ufficiali di coperta e macchina, obbligando comandanti e direttori di macchina a fare la guardia in loro vece;

c) allievi ufficiali di macchina e coperta sarebbero stati eliminati dagli equipaggi con la conseguenza che gli interessati, oltre a rimanere disoccupati, non possono svolgere a bordo il tirocinio teorico e pratico per poter conseguire il titolo di aspirante capitano;

d) tra i 47 mila marittimi italiani regna un diffuso malcontento per la sempre maggiore presenza sulle navi – costruite con contributi dello Stato – di personale extracomunitario che ha certamente il diritto di lavorare, ma in settori non così afflitti da disoccupazione.

L'interrogante chiede, infine, di sapere quali misure intenda prendere il Governo per riportare le navi italiane sotto il Tricolore, visto che sembra che più del 40 per cento della flotta mercantile italiana batta bandiera straniera.

(4-04608)

ZANOLETTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, rubricato «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria» ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803;

che l'articolo 79 di tale decreto presidenziale stabilisce che «la cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto; in mancanza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi»;

che il Ministero della sanità ha fornito un'interpretazione restrittiva della nozione di disposizione testamentaria prevista nell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 definendola «testamento in forma olografa o reso o depositato presso un notaio», mediante la circolare n. 24 emessa in data 24 giugno 1993;

che tale interpretazione non soltanto disincentiva fortemente la manifestazione del proprio volere da parte del defunto, ma indica la necessità di una procedura particolarmente lunga ed onerosa relativamente

alle inevitabili pratiche connesse alla pubblicazione e alla registrazione del testamento da parte del notaio;

che appare del tutto contraddittorio che una norma privilegi, in mancanza di disposizione testamentaria, la manifestazione di volontà dei parenti indipendentemente dalla forma in cui essa viene espressa e consideri irrilevante l'eventuale manifestazione di volontà del defunto se non espressa mediante la redazione di un vero e proprio testamento;

che si è constatato che tale disposizione come interpretata nella circolare esplicativa sopra menzionata ostacola fortemente il diffondersi della pratica cremazionistica rafforzando ulteriormente le discriminazioni fra essa ed i riti della tumulazione e dell'inumazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, per superare le note lungaggini dell'*iter* necessario per l'approvazione di una legge, annullare la suddetta circolare per sostituirla con una nuova che consenta all'interessato di manifestare la volontà di cremazione della propria salma nei modi che egli ritiene più opportuni - i vari tipi di testamento, un atto notorio - e nel contempo obblighi i sindaci a rispettarne la volontà.

(4-04609)

MANZI, MARCHETTI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che le notizie pubblicate da diversi giornali sulla situazione dell'Ente poste a Torino sono tutte molto preoccupanti; si parla di tonnellate di materiale fermo nei depositi in attesa di essere scelto e distribuito; si dice che nel sotterraneo di Torino ferrovia ci sarebbero 2.200 chilogrammi di lettere e 300 sacchetti contenenti assicurate, oltre ad altre consistenti giacenze in altri depositi;

che la continua riduzione di personale ha creato in certe zone della città una situazione insostenibile, ma la situazione sarebbe soprattutto dovuta ad una gestione inefficiente e clientelare; le denunce dei giornali parlano di dipendenti protetti che sono collocati in zone piccole dove riescono a fare rapidamente il loro lavoro e possono così coprire un'altra zona con facilità e ricevere un cospicuo straordinario, mentre altri dipendenti, quelli senza padroni, sono confinati in zone dove non riescono assolutamente a smaltire tutto il lavoro;

che per coprire i buchi la direzione assume precari che vengono chiamati per alcuni mesi e poi richiamati in servizio con il criterio della più completa discrezionalità da parte dell'azienda; il che creerà non pochi problemi nel futuro,

si chiede di sapere se le notizie pubblicate dai giornali cittadini corrispondano al vero e cosa si stia facendo o si pensi di fare per garantire un servizio efficiente. È inutile parlare di andare in Europa con un servizio postale in queste condizioni.

(4-04610)

BONATESTA. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che con atto del consiglio comunale n. 10 del 15 maggio 1995, il comune di Civita Castellana (Viterbo) ha approvato il programma degli

indirizzi generali di Governo, prevedendo la realizzazione di un impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti;

che fin dall'anno 1986 il comune di Civita Castellana – a seguito di spontanea e autonoma proposta dello stesso – è stato individuato dalla regione Lazio e dall'amministrazione provinciale di Viterbo come idoneo ad ospitare un sito per la collocazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti, adducendo la strategicità come posizione geografica del territorio comunale, ritenuto baricentrico tra le province di Rieti, Roma e Viterbo;

che, con nota protocollo n. 42876 del 20 novembre 1995, l'amministrazione provinciale ha confermato la scelta regionale, argomentando, più in linea teorica che non con dati concreti che tale scelta sarebbe importante anche ai fini dello sviluppo economico e tecnologico del territorio comunale e provinciale, in quanto un impianto di tale importanza comporterebbe una occupazione di alcune decine di unità, tra le quali tecnici di alto livello, risolvendo, sempre in teoria, il problema dei rifiuti delle molteplici industrie locali;

che, con successiva nota del 1° febbraio 1996, l'amministrazione provinciale, dovendo redigere il piano provinciale dei rifiuti, ai sensi della legge regionale n. 38 del 1995, ha richiesto all'amministrazione comunale di Civita Castellana l'eventuale disponibilità di siti idonei per un impianto di trattamento primitivo e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

che il comune di Civita Castellana ha inviato all'amministrazione provinciale la documentazione relativa a cave esistenti nel territorio comunale senza averne preventivamente accertata la dovuta idoneità per l'uso richiesto;

che in data 23 luglio 1996, il consiglio comunale di Civita Castellana ha deliberato di costituire, per la gestione dei servizi ambientali, una società di capitale a prevalente partecipazione pubblica locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali il cui statuto autorizza il dubbio che l'impianto possa avere un uso più ampio, pericoloso e devastante di quello dichiarato dagli amministratori comunali di Civita Castellana;

che, a seguito delle verifiche tecniche, tre soli sono stati alla fine i siti (Sant'Agata, San Silvestro e Grotta Porciosa) eventualmente ritenuti idonei per la realizzazione dell'impianto in oggetto, senza che per nessuno di essi, in realtà, esista la certezza della idoneità assoluta;

che le numerose proteste avanzate sull'argomento hanno indotto cittadini di varia provenienza a organizzarsi in un qualificato comitato contro la realizzazione dell'impianto;

che tra le tantissime proposte c'è stata la richiesta di un consiglio comunale straordinario aperto ai cittadini, per conoscere gli intenti dell'amministrazione Santini, della regione Lazio e della provincia di Viterbo;

che è stato inoltre rilevato che l'impatto ambientale può essere devastante, considerato che gli impianti esistenti nella regione sono limitati e ciò comporterebbe il riversamento di una quantità notevole di rifiuti nel territorio di Civita Castellana, sicuramente superiore a quella

ufficialmente dichiarata dai responsabili della locale amministrazione comunale e/o ipotizzata dalla società di gestione dell'impianto stesso;

che, a seguito delle polemiche, l'assessore all'ambiente ha precisato che nel piano provinciale transitorio dei rifiuti sono previsti due impianti di preselezione e trattamento, uno a Civita Castellana, un altro ancora da localizzare precisamente e che con tali impianti i rifiuti vengono suddivisi secondo la loro tipologia, permettendo in tal modo l'abbattimento quasi totale dell'impatto ambientale;

che il fatto che uno di detti impianti sia ancora da localizzare lascia in realtà per chi sa quanto tempo il comune di Civita Castellana come unico sito a disposizione di una utenza troppo vasta per non provocare giuste preoccupazioni nella cittadinanza per la quantità di rifiuti che saranno trattati nel succitato impianto;

che non esiste nessuna garanzia che, in un futuro più o meno prossimo, l'impianto non possa essere utilizzato anche per i rifiuti tossici e nocivi, visto che tra i possibili servizi offerti dalla società di gestione tutto ciò non viene escluso,

l'interrogante chiede di sapere:

come il Governo intenda intervenire per garantire la tutela del territorio dall'eventuale riversamento di rifiuti tossici e nocivi, al fine di evitare un devastante impatto ambientale, oltre che il riversamento di rifiuti solidi urbani in quantità eccessiva rispetto a quella che dovrebbe essere la normale utenza dell'impianto;

se non ritenga di dover sostenere una eventuale proposta referendaria avanzata dal comitato dei cittadini all'uopo costituitosi, prima di addivenire ad una scelta così fortemente contestata;

se, infine, non sia il caso di rinunciare del tutto al progetto considerato che nessuno dei siti individuati risulta, in effetti, veramente idoneo, per cui un margine di rischio non certo trascurabile per la tutela della salute pubblica rimarrebbe in ogni caso.

(4-04611)

MONTELEONE. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e per le aree urbane e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. – Premesso:

che da più legislature, anche da parte di numerosi altri colleghi, è stato notato dapprima con sorpresa, quindi con ironia e via via con crescente incredula rassegnazione, che l'orologio situato all'angolo di via del Salvatore, sopra la farmacia, a due passi da Palazzo Madama, è fermo alle ore 9,40, ovvero alle 21,40, a discrezione dei passanti;

che effettivamente è più veritiero un orologio fermo di un altro mal regolato, perchè almeno il primo nelle 24 ore riesce, suo malgrado, a segnare due volte l'ora esatta;

considerato:

che è indispensabile cominciare a porsi il problema dell'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture per il miglioramento della capitale anche in vista del Giubileo del 2000;

che, volendo arrivare all'appuntamento del 2000 lasciando una traccia importante anche per il «poi», è necessario avviare e definire il sistema complessivo degli interventi e la giunta capitolina non sembra stia facendo niente di tutto ciò, mostrandosi non al passo con i tempi,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire, secondo le rispettive competenze e con le modalità più congrue, superando le attuali inerzie, affinché venga restituita non solo ai romani ma anche ai numerosi pellegrini che inonderanno la capitale almeno la certezza dello scandire del tempo che, purtroppo comunque, passa anche nei pressi di uno dei tanti angoli prospicienti Palazzo Madama;

se non ritengano opportuno inoltre iniziare questo processo di rinnovamento e riqualificazione della capitale partendo con poco, magari restituendo vitalità ad un orologio troppo monotono.

(4-04612)

SERENA – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che l'altro giorno all'aeroporto di Venezia un certo Vincenzo Carolei veniva bloccato, dalla Guardia di finanza, in possesso di titoli bancari in yen per un controvalore di 15.186 miliardi di lire;

che l'uomo, ai finanzieri che lo fermavano, raccontava che si trattava di materiale pubblicitario, mentre già dopo le prime indagini si accertava che in realtà si era in presenza di 64 titoli di deposito della Fuji Bank falsi, ma ben riprodotti;

che all'atto dell'accertamento il signor Carolei si qualificava come operatore finanziario, impegnato in attività di *trading* e in relazioni commerciali tra l'Italia e il Giappone;

che l'episodio non costituirebbe un caso isolato, in quanto carabinieri e Guardia di finanza del Nord-Est sarebbero sulle tracce di un'organizzazione ampiamente ramificata specializzata in truffe a mezzo di titoli falsi,

l'interrogante chiede di sapere:

se i titoli fossero destinati alla circolazione in Italia;

se i Ministri in indirizzo si rendano conto che ormai le più grandi operazioni finanziarie illecite si svolgono nel Nord e se non ritengano perciò opportuno concordare con quanto richiesto dai membri della Lega Nord per l'indipendenza della Padania presenti nella Commissione antimafia, i quali da tempo richiedono che si costituisca un organismo parlamentare per la lotta alla mafia nel Nord.

(4-04613)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'Ente poste italiane, con decisione improvvisa, ha eliminato il trasporto postale sui treni in arrivo ed in partenza da Porta Garibaldi

(Milano) sostituendolo con il trasporto su gomma (furgoni ed autoarticolati);

che l'Ente poste intende ridimensionare, su scala nazionale, il trasporto su rotaia a pochi treni e, a livello regionale, sostituire totalmente il trasporto su rotaia con quello su gomma;

che negli altri paesi europei si sta cercando in tutti i modi di incentivare il trasporto ferroviario, scoraggiando (ed in alcuni casi vietando) il trasporto commerciale su gomma per problemi ambientali, atmosferici ed acustici;

che anche riguardo al costo economico questa operazione è stata fatta in modo non trasparente, senza una approfondita analisi dei costi del trasporto su gomma (furgoni, ammortamenti, manutenzione, assicurazioni, pedaggi autostradali, rischi di maggiori infortuni, eccetera);

che i 170 lavoratori del servizio postale dei treni in transito dalla stazione centrale di Milano hanno dichiarato lo sciopero immediato contro la chiusura senza preavviso del servizio postale di Porta Garibaldi (80 lavoratori lasciati senza lavoro dall'oggi al domani con l'uso nottempo dei Tir per smantellare gli uffici di Porta Garibaldi);

che al riguardo sono state presentate le interrogazioni parlamentari 4-05912 dell'onorevole Cento, 4-03348 del senatore Sarto e 5-01709 dell'onorevole Malavenda,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

se siano d'accordo che vada privilegiato il trasporto su gomma;

quali iniziative intendano adottare affinché vengano salvaguardati i diritti dei lavoratori delle poste e sia assicurato un futuro di vera efficienza del servizio postale, ripristinando, potenziando ed ammodernando il servizio postale su rotaia su tutto il territorio nazionale, a partire dalla Lombardia.

(4-04614)

CORTELLONI. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. – Premesso:

che nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 1997 due giovani, successivamente identificati e denunciati per furto e incendio, saccheggiavano e incendiavano l'oratorio di Monticello, sito nelle vicinanze del comune di Pievepelago (Modena);

che l'intervento vandalico determinava la distruzione completa della canonica, il danneggiamento di molte delle 1000 tavole *ex voto* risalenti fino al '600 che erano conservate nella canonica e la grave lesione all'oratorio medesimo;

che l'oratorio di Monticello era opera in sobrio stile montano eretto intorno alla metà del XIX secolo e completato nelle sue parti essenziali nell'anno 1849;

che come si legge sulla stampa locale («Gazzetta di Modena» del 22 febbraio 1997 pagina 23) l'oratorio di Monticello è stato sempre considerato dagli abitanti del luogo e non solo da questi un vero e pro-

prio luogo sacro, eretto nello spazio in cui si dice che tre secoli or sono si sono verificate apparizioni celesti e nel quale sono plurime le testimonianze di guarigioni che si asseriscono ascrivibili ad intercessione divina;

che i gravi fatti *de quibus* hanno avuto una fortissima eco nell'ambito di tutto il territorio appenninico tosco-emiliano a cui ha fatto seguito con tempestività la raccolta di fondi, giunti anche dagli Stati Uniti, ove si trovano diversi emigrati nativi della zona, volti a ridare l'originario splendore a quel luogo sacro e di particolare interesse storico;

considerato che è necessario e urgente dar corso e portare a termine le opere di ripristino in tempi brevi per la medesima collocazione geografica dell'edificio *de quo*, situato a oltre 1000 metri di altezza e conseguentemente esposto agli agenti atmosferici; ciò nella volontà di non perdere definitivamente un altro edificio che, seppur di storia minore, presentava aspetti di particolare interesse storico,

si chiede di conoscere:

se la sovrintendenza competente per territorio abbia già provveduto ad esplicitare le incombenze a suo carico; in caso negativo quali siano i motivi di detto ritardo e in caso affermativo quale sia il pronunciamento di detto organo;

se il Ministro in indirizzo intenda deliberare stanziamenti onde garantire l'esecuzione e l'ultimazione in tempi brevi dell'opera di restauro dell'oratorio di Monticello, considerando che esso pur trattandosi di edificio appartenente alla storia minore, ha caratteri di rilevante interesse storico e rappresenta, non solo per gli abitanti della zona, un vero e proprio luogo sacro.

(4-04615)

RECCIA, PELLICINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in seguito alle recenti vicende che hanno visto indagati operatori della polizia per presunta corruzione e collusione con la camorra si è aperta una polemica circa la legittimità ed idoneità di taluni metodi di indagine che comportano necessariamente contatti delle forze dell'ordine con ambienti camorristici e con cosiddetti «informativi» o «confidenti»;

che nel quadro della strategia antimafia condotta con ogni sforzo dallo Stato sia da parte della magistratura che da parte delle forze dell'ordine ha suscitato parecchie polemiche anche l'applicazione della stessa normativa antimafia e dell'uso dei cosiddetti «pentiti» o per meglio dire collaboratori di giustizia, tanto da essere auspicata ora la riforma della normativa stessa;

che al di là di ogni più che legittimo accertamento degli eventuali singoli responsabili di rapporti illeciti con la camorra non è giustificabile il clima di sfiducia e discredito creatosi intorno alle forze dell'ordine;

che, infatti, qualora si volessero screditare totalmente i metodi adottati per l'acquisizione di informazioni preziose negli ambienti della malavita, sarebbe di fatto molto difficile isolare questa vicenda da molte altre che pure hanno condotto al successo dello Stato nella lotta alla mafia;

che spesso sono proprio gli informatori o «confidenti» degli operatori di polizia a consentire il buon esito delle indagini, divenendo poi essi stessi collaboratori di giustizia o «pentiti» nel corso del processo;

che essendo difficile la collocazione giuridica di tali figure, pur indispensabili nel momento di maggior delicatezza delle indagini, *a fortiori* possono, in tali vicende, essere messi in discussione i rapporti tra polizia ed informatori, con tutta la legittimità del dubbio e la necessità di accertare le eventuali responsabilità, ma anche, ci sia consentito, con il dovuto distacco da qualsivoglia generalizzazione;

che determinate informazioni confidenziali assunte dagli operatori di polizia sono necessariamente coperte dal segreto, senza però che vi sia una precisa normativa al riguardo che disciplini compiutamente la materia,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno disporre provvedimenti idonei a dettare organica e precisa disciplina circa il fenomeno dei cosiddetti informatori o «confidenti» degli organi di polizia consentendo così, attraverso una normativa speciale, una esatta qualificazione giuridica di tali soggetti alla stregua di quanto previsto per i collaboratori di giustizia o «pentiti».

(4-04616)

PREIONI. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'ambiente.* – Premesso che la Commissione agricoltura europea a Bruxelles avrebbe avanzato la proposta di congelare i prezzi agricoli 1997-1998 e ridurre i sostegni alle produzioni «seminative», come riferito nel seguente articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 6 marzo 1997:

«Proposta della Commissione: prezzi agricoli '97-98 invariati e riduzione dei sostegni

La Unione europea taglia sugli aiuti ai seminativi

Bruxelles. È stato presentato ieri a Bruxelles dalla Commissione europea un pacchetto dei prezzi agricoli 1997-1998 sostanzialmente congelato rispetto ai livelli della stagione precedente, ma accompagnato da profondi tagli degli aiuti ai seminativi, (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° marzo). Economie di bilancio di circa 160 miliardi saranno ottenute attraverso limature del tasso mensile di incremento dei prezzi d'intervento di cereali e riso, delle restituzioni sullo stoccaggio dello zucchero e dei regimi di aiuti a lino e canapa.

L'Esecutivo comunitario conta però di ricavare la fetta più imponente di risparmi nel prossimo *budget* agricolo – tecnicamente al di fuori dal pacchetto prezzi – riproponendo tagli di circa 2.700 miliardi agli aiuti alle grandi colture arabili. Si tratta in sostanza di una proposta di contenimento del sostegno del 7,2 per cento degli aiuti a cereali, semi

oleosi e lino non tessile, presentata l'anno scorso nel pieno delle crisi "mucca pazza", ma mai approvata dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea dell'agricoltura.

Un progetto che potrebbe costare agli agricoltori italiani circa 300 miliardi. Per questo Cia, Coldiretti e Confagricoltura hanno subito definito inaccettabili le proposte della Commissione. Il commissario dell'Unione europea all'Agricoltura, Franz Fischler, ha però difeso a spada tratta la decisione di limare marginalmente i prezzi e concentrare la maggior parte dei tagli sui seminativi, in quanto nel '96 la produzione di cereali ha raggiunto la cifra record di 202 milioni di tonnellate, con un aumento del 15 per cento rispetto all'anno precedente e stimabile al 25 per cento nell'arco di due anni.

"Se la proposta non verrà accolta – affermato Fischler – i Ministri dell'agricoltura e delle finanze mi dovranno indicare come fare economia".

Fischler ha anche ricordato che le riforme dei mercati del latte, della carne e, in parte, dei cereali dovranno essere affrontate separatamente a partire dalla prossime settimane. E solo in sede di revisione globale potranno essere analizzate le richieste di aumento delle quote latte avanzate da Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Regno Unito.

Enrico Brivio»,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano tutelare i produttori agricoli di cereali della pianura padana e se i medesimi intendano tener conto che la produzione agricola seminativa rappresenta, oltre che una rilevante componente dell'economia italiana, anche un valido presidio dell'ambiente, in quanto il mantenimento del valore agricolo serve quale strumento inibitore della cementificazione sfrenata del territorio».

(4-04617)

MARRI, BEVILACQUA, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che si sta avviando l'applicazione della legge n. 36 del 1994, che prevede la riorganizzazione delle gestioni idriche, con la emanazione delle leggi regionali di concreto avvio alla riforma:

che tale riforma, tendente alla industrializzazione delle stesse gestioni, prevede una radicale ristrutturazione del servizio idrico;

che la definizione di tale ristrutturazione è caratterizzata dal passaggio ad una tariffa strettamente commisurata ai costi industriali dell'attività di gestione, per il tramite dell'applicazione di un costo per l'utente strettamente commisurato al consumo di acqua;

che il Governo ha provveduto con la emanazione del decreto previsto dalla stessa legge n. 36 del 1994, in data 1° agosto 1996, alla definizione del metodo per la definizione delle tariffe idriche, individuando una formulazione della stessa tariffa che ha come fattore di definizione la quantità d'acqua effettivamente erogata all'utente;

che, in applicazione della normativa comunitaria, la legge n. 236 del 1991 prevede l'obbligo di bollatura degli strumenti di misurazione dell'acqua installati presso gli utenti al fine di misurarne il consumo;

che la stessa legge n. 236 del 1991 prevede che tale bollatura debba essere eseguita secondo disposizioni ministeriali da emanarsi da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che ad oggi, trascorsi ben cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 236 del 1991, tale Ministero non ha provveduto ad emanare il provvedimento in oggetto:

che, in pendenza di tale situazione, non c'è alcuna certezza sulla quantità d'acqua effettivamente consumata dai singoli utenti, i quali di conseguenza sono assoggettati al pagamento di canoni per il consumo d'acqua - domestico e industriale - che potrebbero essere anche molto diversi da quelli effettivamente dovuti in base alla normativa vigente;

che tale situazione potrebbe dar luogo, come da parte di alcune organizzazioni imprenditoriali e di consumatori è stato anche di recente annunciato, ad azioni giudiziarie in sede civile per il recupero delle somme pagate dagli utenti ad enti gestori in assenza di qualsiasi certezza su quanto effettivamente dovuto, ed in sede penale per l'evidente omissione di atti compiuti dal Governo;

che di fronte alle azioni dell'utenza i gestori della distribuzione di acqua fatalmente dovrebbero coinvolgere la responsabilità dei pubblici funzionari colpevoli dei comportamenti omissivi, determinando l'individuazione di responsabilità anche patrimoniali da parte degli stessi, gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sulla vicenda;

quali iniziative gli stessi Ministri intendano porre in essere per rimediare all'attuale situazione di grave irregolarità ed al fine di restaurare la legalità;

come gli stessi Ministri intendano procedere per accertare e sanzionare le gravi responsabilità personali emerse in argomento.

(4-04618)

ANGIUS. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) da tempo lamenta la mancanza di ricezione dei canali TV primo e terzo e parzialmente del secondo;

che, per la RAI, la direzione qualità tecnica e *customer satisfaction* ha comunicato il 17 febbraio 1997 al comune interessato che è allo studio la possibilità di inserire nel prossimo piano degli investimenti la costruzione di una nuova stazione ripetitrice per servire il comune medesimo,

considerato:

che il comune di Castel Sant'Angelo è dotato di un modesto ripetitore che ha finora comunque dato un servizio suppletivo al posto della RAI;

che il comune ha chiesto se con semplice autorizzazione RAI si potesse provvedere all'amplificazione di detto ripetitore del terzo canale;

che il comune ha per questo una disponibilità di lire otto milioni (erogati dall'amministrazione provinciale di Rieti), non però spendibili per l'amplificazione del ripetitore del terzo canale se da parte dell'azienda RAI non se ne dà l'autorizzazione, nè si decidono tempi e luoghi ove sarebbe predisposto il sito della nuova stazione ripetitrice,

si chiede di sapere se non si ritenga utile e necessario, per semplificare ed accelerare l'*iter* procedurale, che la RAI provveda intanto ad autorizzare il comune ad adeguare l'amplificazione dell'esistente struttura del ripetitore del terzo canale così come già il comune medesimo ha provveduto a fare per riparare a sue spese il ripetitore del primo canale (in quanto autorizzato).

(4-04619)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport);

3-00789, dei senatori Bergonzi e Manzi, sul personale comandato presso l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia di Pavia;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00791, dei senatori Manzi ed altri, sugli infortuni sul lavoro nel Salento.

